

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 340

49° anno

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

6 dicembre 2006

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Parlamento europeo

2006/808/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione III — Commissione** ..... 1

2006/809/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione III — Commissione** ..... 3

**Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione III — Commissione** ..... 5

2006/810/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione I — Parlamento europeo** 29

2006/811/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione II — Consiglio** ..... 30

**Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione II — Consiglio** ..... 31

Prezzo: 26 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2006/812/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione IV — Corte di giustizia ....</b>	<b>33</b>
<b>Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione IV — Corte di giustizia .....</b>	<b>34</b>
2006/813/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione V — Corte dei Conti .....</b>	<b>36</b>
<b>Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione V — Corte dei conti .....</b>	<b>37</b>
2006/814/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione IV — Comitato economico e sociale europeo .....</b>	<b>40</b>
<b>Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo .....</b>	<b>41</b>
2006/815/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VII — Comitato delle regioni .....</b>	<b>43</b>
<b>Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VII — Comitato delle regioni .....</b>	<b>44</b>
2006/816/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VIII A — Mediatore europeo .....</b>	<b>46</b>
<b>Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VIII A — Mediatore europeo .....</b>	<b>47</b>
2006/817/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VIII B — Garante europeo della protezione dei dati .....</b>	<b>49</b>
<b>Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VIII B — Garante europeo della protezione dei dati .....</b>	<b>50</b>
2006/818/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, concernente il discarico per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2004 .....</b>	<b>51</b>

2006/819/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti concernente l'esecuzione del bilancio del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2004** ..... 53
- Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2004 ..... 56
- 2006/820/CE:
- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004** ..... 63
- 2006/821/CE:
- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004** ..... 64
- Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004 ..... 66
- 2006/822/CE:
- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004** ..... 69
- 2006/823/CE:
- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004** .... 70
- Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004 ..... 72
- 2006/824/CE:
- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004** ..... 74
- 2006/825/CE:
- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004** ..... 75
- Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004 ..... 77
- 2006/826/CE:
- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004** ..... 80
- 2006/827/CE:
- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004** ..... 81
- Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004 ..... 83



2006/828/CE:	
★ <b>Decisione del parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004</b> .....	85
2006/829/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004</b> .....	86
Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004 .....	88
2006/830/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004</b> .....	90
2006/831/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004</b> .....	91
Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004 .....	93
2006/832/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004</b> .....	96
2006/833/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004</b> .....	97
Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004 .....	100
2006/834/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004</b> .....	102
2006/835/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004</b> .....	103
Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 .....	105
2006/836/CE:	
★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2004</b> .....	107

2006/837/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2004** ..... 108

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2004 110

2006/838/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio finanziario 2004** ..... 112

2006/839/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti di Eurojust per l’esercizio finanziario 2004** ..... 113

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio finanziario 2004 ..... 115

2006/840/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio finanziario 2004** ..... 117

2006/841/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2004** ..... 118

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2004 ..... 120

2006/842/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2004** ..... 123

2006/843/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2007, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2004** ..... 124

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2004 ..... 126

2006/844/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2004** ..... 128

2006/845/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2004** ..... 129

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2004 ..... 131



2006/846/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2004** ..... 134

2006/847/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare aerea per l'esercizio 2004** ..... 135

**Risoluzione Del Parlamento Europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2004** ..... 137



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## PARLAMENTO EUROPEO

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

**sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione III — Commissione**

(2006/808/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
- visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2004 — Volume I — Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e stati finanziari consolidati (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005, SEC(2005)1159 — C6-0351/2005) <sup>(2)</sup>,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2003 (COM(2005)0449, COM(2005)0448) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione — Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discharge 2003 (SEC(2005)1161),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi 2004» (COM(2005)0256),
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2004, presentata all'autorità competente per il discharge (COM(2005)0257),
- visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (*single audit*) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) <sup>(3)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea del 15 giugno 2005 su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea — Piano d'azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(4)</sup>,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(5)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 302 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 302 del 30.11.2005, pag. 100.

- vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,
  - visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0108/2006),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,
1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.



**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione III — Commissione**

(2006/809/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
- visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi alle operazioni di bilancio dell'esercizio finanziario 2004 — Volume I — Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e stati finanziari consolidati (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005, SEC(2005)1159 — C6-0351/2005) <sup>(2)</sup>,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di scarico 2003 (COM(2005)0449, COM(2005)0448) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di scarico 2003 (SEC(2005)1161),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi 2004» (COM(2005)0256),
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2004, presentata all'autorità competente per il scarico (COM(2005)0257),
- visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (*single audit*) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) <sup>(3)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea del 15 giugno 2005 su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea concernente un piano d'azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(4)</sup>,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(5)</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
- visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(6)</sup>, e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,
- visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0108/2006),

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 302 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 302 del 30.11.2005, pag. 100.

<sup>(6)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- A. considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, la redazione dei conti annuali compete alla Commissione,
1. approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione III — Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2004 — Volume I — Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e stati finanziari consolidati (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005, SEC(2005)1159 — C6-0351/2005) <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2003 (COM(2005)0449, COM(2005)0448) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discharge 2003 (SEC(2005)1161),
  - vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi 2004» (COM(2005)0256),
  - vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2004, presentata all'autorità competente per il discharge (COM(2005)0257),
  - visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) <sup>(3)</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea del 15 giugno 2005 su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),
  - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea concernente un Piano d'azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),
  - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(4)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(5)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(6)</sup>, e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,
  - visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0108/2006),
- A. considerando che l'elevata qualità dell'informazione finanziaria dipende da un'eccellente gestione finanziaria, che a sua volta genera benefici economici reali,
- B. considerando che l'attribuzione in seno alla Commissione di chiare responsabilità ai fini della produzione dei dati informativi finanziari e la previsione per gli stessi di un'idonea procedura di visto a livello centrale contribuisce alla qualità del reporting finanziario,

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 302 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 302 del 30.11.2005, pag. 100.

<sup>(6)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- C. considerando che, nella sua risoluzione del 12 aprile 2005 <sup>(1)</sup> relativa al discharge per il 2003, il Parlamento ha proposto che ogni Stato membro fornisca, per l'utilizzo fatto dei fondi UE, una dichiarazione formale di trasparenza ex ante e una dichiarazione di affidabilità (DAS <sup>(2)</sup>) ex post,
- D. considerando che le procedure a tal fine sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(3)</sup> ed attuate tramite il regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione <sup>(4)</sup> e il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(5)</sup> per quanto concerne il FEAGA e il FEASR,
- E. considerando che il regolamento (CE) n. 1290/2005 introduce un sistema che prevede i seguenti tre livelli per le dichiarazioni annuali ex post da parte degli Stati membri: primo, i conti annuali dell'organismo pagatore; secondo, la dichiarazione di affidabilità dell'organismo pagatore; terzo, la certificazione di dette dichiarazioni da parte di un organismo di certificazione; considerando che tali firme degli Stati membri sono complementari rispetto a quelle richieste per i pagamenti mensili e le valutazioni ex ante;
- F. considerando che l'articolo 38, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1260/1999 e l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 438/2001 prevedono, a conclusione di ciascun intervento comunitario, una dichiarazione finale dello Stato membro da parte di un'autorità che deve essere indipendente dalle varie autorità di gestione e di pagamento;
- G. considerando che il Consiglio Ecofin dell'8 novembre 2005 non ha accolto la proposta del Parlamento sulle dichiarazioni a livello nazionale <sup>(6)</sup>,
- H. considerando che il massimo principio perseguito dal Parlamento è che le competenti autorità degli Stati membri si assumano la responsabilità dei fondi messi a loro disposizione,
- I. considerando che l'80 % della spesa comunitaria è controllata de facto dagli Stati membri e che l'assenza di un'adeguata rendicontabilità a livello dell'amministrazione centrale nazionale costituisce un ostacolo permanente all'ottenimento di una DAS positiva,
- J. considerando che le attività svolte dalla sua commissione per i bilanci in generale, e la procedura di discharge in particolare, sono un processo finalizzato a: istituire la piena rendicontabilità della Commissione in quanto istituzione e di tutti gli altri soggetti interessati, in conformità del Trattato; creare a tal uopo un contesto favorevole; migliorare la gestione finanziaria nell'UE per creare una base decisionale più solida, alla luce dei risultati dei controlli della Corte dei conti,
- K. considerando che in un'organizzazione la buona governance è possibile solo se gli alti dirigenti danno il buon esempio,
- L. considerando che buona governance significa anche istituire un sano sistema di controlli ed equilibri (*checks and balances*) fra controllori finanziari, contabili e revisori interni da un lato, e management operativo dall'altro,
- M. considerando l'opportunità di includere una procedura efficace ed efficiente di controllo interno fra i principi di bilancio <sup>(7)</sup> del regolamento finanziario, come proposto dalla Commissione nella summenzionata comunicazione concernente un Piano d'azione per un quadro di controllo interno integrato,

<sup>(1)</sup> Testi adottati, P6\_TA(2005)0092.

<sup>(2)</sup> Abbreviazione del termine francese «Déclaration d'assurance».

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42).

<sup>(5)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Cfr. Conclusioni del Consiglio Ecofin dell'8 novembre 2005 in [http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/EcofinConclusions\\_08nov.pdf](http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/EcofinConclusions_08nov.pdf).

<sup>(7)</sup> Gli attuali principi di bilancio, enunciati all'articolo 3 del regolamento finanziario, sono: unità, verità di bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria e trasparenza.

- N. considerando che le direttive e le raccomandazioni emanate dalla Commissione per la contabilità e la revisione contabile del settore privato fanno ritenere che la Commissione creda nell'importanza di una revisione contabile e di un reporting finanziario di elevata qualità,
- O. considerando che il modo più efficace con cui la Commissione può dimostrare il suo reale attaccamento alla trasparenza e all'alta qualità dell'informazione e della rendicontazione finanziaria è quello di «guidare dando l'esempio» (*leading by example*) e di ottenere una DAS positiva dalla Corte dei conti europea,

#### QUESTIONI ORIZZONTALI

##### **Affidabilità dei conti**

1. prende atto, al pari dello scorso anno, che, ad eccezione degli effetti dell'assenza di procedure efficaci di controllo interno per le entrate varie e per gli anticipi, la Corte è del parere che i conti annuali consolidati delle Comunità europee e le relative note esplicative riflettano fedelmente le entrate e le spese delle Comunità per l'esercizio 2004, nonché la loro situazione finanziaria al termine dello stesso (DAS paragrafi II e III);
2. nota l'opinione della Commissione secondo cui tali problemi saranno risolti nel 2005 con il nuovo sistema contabile (paragrafo 1.17 della relazione annuale della Corte);

##### **Il bilancio di apertura**

3. nota i progressi compiuti verso l'attuazione del nuovo regime contabile; esprime peraltro profonda preoccupazione per le osservazioni della Corte in merito ai ritardi nella formazione del bilancio di apertura per il 2005; invita la Commissione a rimediare urgentemente alle carenze identificate dalla Corte per evitare di compromettere l'affidabilità dei rendiconti di esercizio per il 2005;
4. rileva che spetta all'Ordinatore convalidare le cifre necessarie alla formazione del bilancio di apertura 2005 e al Contabile presentare tali dati finanziari ed assicurarsi che essi offrano «un quadro vero e corretto della situazione» (paragrafo 1.45 della relazione annuale della Corte), in modo da permettere al Presidente della Commissione di vistare i conti a nome della Commissione stessa in quanto Collegio, in conformità del Trattato;
5. considera inaccettabile l'incertezza su chi sia il responsabile finale della formazione di tali cifre; si attende che tali difficoltà vengano risolte nel 2006 e che i ritardi non siano da imputare a distonie operative fra gli ordinatori e il contabile;
6. si attende che i risultati del riesame dei conti bancari ignoti relativi alle attività della Commissione iniziate dalla Commissione nell'ottobre 2005 saranno resi completamente noti al Parlamento e ne sarà dato seguito;
7. si attende che i conti così istituiti saranno sottoposti a revisione contabile e che i fondi assegnati ai conti entreranno nel bilancio generale;

##### **Prefinanziamento**

8. Nota che l'ammontare dei prefinanziamenti — ossia le somme erogate ma di cui non è stata ancora dichiarata l'ammissibilità o quelle ancora inutilizzate — sono stimate in ca. 64 000 000 EUR (paragrafo 1.30 della relazione annuale della Corte), corrispondenti all'incirca ai due terzi del bilancio;
9. considera che la Commissione deve assicurare, in materia di prefinanziamenti, una politica sana (evitando anticipi troppo generosi e tempi eccessivamente lunghi per la chiusura di programmi e progetti), al fine di limitare l'incidenza finanziaria degli importi inutilizzati e/o di quelli non ancora accettati in via definitiva come spese ammissibili; invita la Commissione a presentare una proposta alla competente commissione del Parlamento sulle modalità con cui intende gestire in futuro il prefinanziamento conformemente alle precedenti osservazioni;

**Verso un quadro di controllo interno integrato**

10. accoglie con favore il summenzionato parere n. 2/2004 della Corte dei conti, che comprende una proposta per un quadro di controllo interno comunitario entro il quale analizzare le debolezze dei controlli finanziari ed identificare le necessarie contromisure, e ne rammenta i principi più importanti (paragrafo 57):
  - «principi e norme comuni ... [si devono] applicare a tutti i livelli dell'amministrazione, tanto nelle istituzioni quanto negli Stati membri»;
  - «i controlli interni dovrebbero fornire una ragionevole [- non assoluta -] garanzia della legittimità e regolarità delle operazioni, e dell'osservanza dei principi di economia, di efficienza e di efficacia»;
  - «il costo dei controlli dovrebbe essere proporzionato ai benefici che ne risultano, in termini monetari e politici»;
  - «il sistema dovrebbe basarsi su una struttura logica a catena, in cui i controlli sono effettuati, registrati e i risultati comunicati, secondo una norma comune che consente a tutti i partecipanti al sistema di fare affidamento su di essi»;
11. apprezza l'operato della Commissione Barroso che persegue come obiettivo strategico una DAS positiva da parte della Corte dei conti, come indicato nella Comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2005 su «Obiettivi Strategici 2005 — 2009, Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo — Prosperità, solidarietà e sicurezza» (COM(2005)0012);
12. accoglie favorevolmente anche la succitata comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato, il comitato di esperti e il Piano d'azione che ne è seguito in risposta alla risoluzione per il discharge 2003 del Parlamento e come follow-up al parere n. 2/2004 della Corte dei conti;
13. sostiene la Commissione nel suo impegno volto a dare priorità a tale questione; rileva peraltro che, se a norma del Trattato l'esecuzione del bilancio spetta esclusivamente alla Commissione, i quattro quinti del bilancio passano in realtà dagli Stati membri nel quadro della gestione concorrente; sottolinea pertanto che è essenziale che gli Stati membri partecipino attivamente all'iniziativa e che le presidenze del Consiglio le attribuiscono massima priorità e la inseriscano come argomento distinto nei rispettivi programmi semestrali;
14. sottolinea che se la Commissione deve avere la responsabilità della spesa, deve anche poter disporre di meccanismi che le consentano di esercitarla, e che se detti meccanismi non sono messi a disposizione della Commissione occorre modificare i termini della sua responsabilità;
15. sottolinea che le carenze della gestione finanziaria dell'Unione europea non possono essere considerate una mera questione di DAS positiva o negativa; diffida pertanto di una DAS positiva ottenuta senza un corrispondente miglioramento qualitativo della gestione finanziaria;
16. sottolinea che la responsabilità della gestione finanziaria spetta alla Commissione e agli Stati membri e che compete agli Stati membri e alla Commissione congiuntamente assicurare che la Corte sia in grado di raccogliere evidenze di audit che denotino progressi verso un'adeguata gestione dei rischi di errore;
17. ritiene che il processo di miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione debba essere supportato e stimolato da uno stretto monitoraggio dei progressi compiuti presso la Commissione e negli Stati membri;
18. rileva che gli Stati membri devono essere ritenuti responsabili dell'uso che fanno dei fondi UE e che gli strumenti primari della rendicontabilità devono essere i rispettivi parlamenti nazionali e i mezzi d'informazione; sollecita con urgenza la Corte dei conti e gli organismi di audit nazionali ad adottare ulteriori misure che consentano loro di accedere agevolmente ad informazioni di alta qualità sulle carenze dei controlli finanziari locali;

**Tabella di attuazione (Scoreboard) del quadro di controllo interno integrato**

19. invita la Commissione a pubblicare e a presentare alla sua commissione per il controllo dei bilanci, per ciascuna area delle prospettive finanziarie, una tabella di attuazione dettagliata, con obiettivi precisi e tempificati, delle misure giudicate necessarie ai fini dell'istituzione di un quadro di controllo interno integrato, e a riferire con periodicità semestrale alla commissione competente del Parlamento sui progressi compiuti; si attende inoltre che il quadro di controllo integrato sia varato con il 1° maggio 2009, consentendo alla Commissione di fissare una scadenza per la DAS positiva;
20. richiede ulteriori e più particolareggiate informazioni — a livello della Commissione e degli Stati membri, e se necessario delle regioni — concernenti le misure attuate, quelle non attuate, i motivi di eventuali ritardi, l'efficacia della loro attuazione, ecc. per poter avere un quadro completo dei risultati ottenuti e delle questioni aperte ancora da trattare; invita la Commissione a presentare queste informazioni nell'ambito della preparazione della procedura di scarico per l'esercizio 2005;
21. invita la Corte dei conti a:
  - seguire ed esaminare l'esecuzione del piano d'azione proposto sulla base della valutazione delle carenze (*gap assessment*) operata dalla Commissione nonché a testare l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo per la gestione dei rischi di errore, nel quadro di un piano quinquennale scorrevole di audit,
  - valutare le connesse dichiarazioni fornite annualmente dalle Direzioni generali circa l'efficace funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo e a vagliare l'adeguatezza delle misure supplementari adottate quando tali sistemi non operano efficacemente, in particolare negli Stati membri;
22. plaude alle sedici azioni concrete previste nel Piano d'azione; sollecita la Commissione ad assicurare il successo nell'interesse dell'Unione europea e dei suoi cittadini; sottolinea che un'approvazione ex ante da parte del Parlamento delle intenzioni e degli sforzi perseguiti sotto forma di accordo o di convergenza di posizioni è in contraddizione con il suo ruolo di autorità di scarico indipendente e che in questa veste il Parlamento può giudicare i risultati conseguiti dalla Commissione solo ex post;

**Dichiarazione di affidabilità**

23. rileva che l'attuale dichiarazione unica di affidabilità non descrive adeguatamente le zone di luce e le zone d'ombra; rileva che molti sistemi nazionali di controllo equivalenti operano su base settoriale; propone alla Corte dei conti di effettuare una revisione del sistema DAS in modo da avere dichiarazioni specifiche di affidabilità per le singole Direzioni generali della Commissione nel quadro di una DAS generale;
24. ritiene che tale sistema, abbinato a un'equivalente sistema di dichiarazioni nazionali, creerebbe un quadro di controllo in grado di individuare settori di particolare attenzione sia a livello orizzontale, relativamente ai programmi della Commissione, sia a livello verticale, relativamente alle responsabilità degli Stati membri;

**Semplificazione**

25. saluta con favore l'iniziativa della Commissione di semplificare il quadro normativo, soprattutto al fine di ridurre gli adempimenti burocratici che gravano fra l'altro sui singoli e sulle piccole e medie imprese; ritiene che l'obiettivo ultimo del quadro di controllo interno integrato potrà essere conseguito solo alleggerendo notevolmente l'onere che comporta la gestione di normative troppo numerose e farraginose;
26. sottolinea che la semplicità e la trasparenza sono due fra i principi più importanti del controllo finanziario; ribadisce la necessità che la Commissione, in sede di definizione di progetti e programmi, consideri il rapporto fra risultati perseguiti, complessità delle norme e probabilità di errore;



27. Chiede alla Commissione di presentare una relazione sull'efficacia del quadro normativo esistente per quanto concerne i sistemi di gestione, di affidabilità e di certificazione delle dichiarazioni emesse dai vari organi degli Stati membri, tenendo presenti:
- il grado preciso di applicazione della legislazione esistente da parte degli Stati membri e il meccanismo di normazione;
  - i suoi costi burocratici e amministrativi per i contribuenti europei;
  - il suo valore aggiunto in termini di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e di recupero dei fondi comunitari;
  - la sua incidenza in termini di corretta attribuzione delle responsabilità;
  - la coerenza dei vari sistemi di dichiarazione esistenti;
  - i vantaggi di istituire una procedura di dichiarazione unica degli Stati membri nel contesto del regolamento finanziario piuttosto che una legislazione settoriale frammentata;
- invita la Commissione, in base ai risultati dell'analisi summenzionata, a presentare adeguate proposte legislative;

#### **Dichiarazioni di gestione, affidabilità e certificazione a livello nazionale**

28. deplora la decisione del Consiglio di rifiutare di discutere la questione delle dichiarazioni di gestione nazionali ex ante ed ex post a livello politico; invita pertanto le commissioni parlamentari competenti per i conti pubblici e gli stessi parlamenti nazionali a chiedere informazioni ai rispettivi governi e a tenere un pubblico dibattito in merito alla posizione dei loro governi sul paragrafo 12 delle summenzionate conclusioni del Consiglio Ecofin, che recita nel modo seguente:
- «Tenendo conto della necessità di non mettere in discussione l'attuale equilibrio tra la Commissione e gli Stati membri né di mettere a repentaglio la responsabilità a livello operativo, il Consiglio ritiene che le dichiarazioni esistenti a livello operativo possano fornire un'utile garanzia per la Commissione e in ultima analisi per la Corte dei conti, che dovrebbero essere utili ed efficaci dal punto di vista dei costi ed essere prese in considerazione dalla Commissione ed in ultima analisi dalla Corte di conti in modo da giungere ad una DAS positiva»;
29. respinge la conclusione del Consiglio secondo cui gli strumenti proposti dal Parlamento «[mettono] in discussione l'attuale equilibrio tra la Commissione e gli Stati membri», visto che essi si limitano a sottolineare le responsabilità che incombono agli Stati membri ai sensi della seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 274 del Trattato;
30. plaude alle iniziative adottate dal Consiglio per rafforzare la responsabilità degli Stati membri nel migliorare il controllo delle azioni condotte in gestione comune, allo scopo di conseguire una dichiarazione di affidabilità positiva e, in particolare, l'impegno del Consiglio di redigere una sintesi annuale, al livello nazionale opportuno, degli audit e delle dichiarazioni disponibili;
31. rammenta che se, ai termini dell'articolo 274 del Trattato la Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio, gli Stati membri hanno la responsabilità dei controlli sui fondi che rientrano nella gestione concorrente, come definiti nelle normative settoriali e relative disposizioni di attuazione;
32. richiama l'attenzione sul fatto che gli Stati membri sono liberi di organizzare tali controlli nel modo che giudicano più opportuno in funzione delle rispettive strutture istituzionali e amministrative e delle norme internazionali applicabili, e tenendo conto del fatto che gli Stati membri, al pari della Commissione, sono tenuti a rispettare le norme internazionali, e che in pratica le competenze sono attribuite a una pluralità di organi diversi che riferiscono ai ministri dei governi nazionali o regionali;
33. ritiene che la Commissione debba perseguire l'obiettivo di un'unica ubicazione geografica per gli organismi pagatori (Politica agricola comune — PAC) e le autorità di gestione (Fondi strutturali) e, laddove possibile, fare in modo che i due soggetti siano presenti in ogni Stato membro, per consentire alla Commissione di accertare efficacemente dove, quando e come i fondi UE vengano spesi nei vari Stati membri;



34. ritiene che, data la molteplicità degli organismi di certificazione competenti, vadano approvate e sostenute le iniziative tese alla standardizzazione degli approcci in materia di controlli;
35. sottolinea che l'articolo 274 del Trattato prescrive anche che gli Stati membri cooperino con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondi i principi della buona gestione finanziaria;
36. è pertanto del parere che la Commissione debba poter richiedere da ogni Stato membro una dichiarazione che attesti che tali responsabilità di controllo sono state pienamente assolte, e in particolare che il rischio di errore nelle operazioni viene tenuto sufficientemente sotto controllo;
37. è persuaso che una dichiarazione a livello politico riguardante tutti i fondi comunitari in gestione concorrente, sottoscritta dai ministri delle finanze come proposto nella succitata risoluzione sul discarico 2003, sia tuttora necessaria e sarebbe anzi un grande passo in avanti;
38. si compiace che il Consiglio e la Commissione convengano sull'importanza di rafforzare i controlli interni; è del parere che tale obiettivo vada conseguito senza accrescere l'onere amministrativo e che la semplificazione della legislazione vigente ne sia pertanto una premessa; ritiene che per conseguire una DAS positiva vada privilegiata una sana gestione finanziaria dei fondi gestiti in comune; ritiene che le disposizioni a tal fine possano essere enunciate, se del caso, negli atti legislativi fondamentali interessati; constata che, nell'ambito delle loro accresciute responsabilità per i Fondi strutturali e nel rispetto dei requisiti costituzionali nazionali, le autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri procederanno a una valutazione circa la conformità dei sistemi di gestione e di controllo con la normativa comunitaria; accogliere con soddisfazione il fatto che gli Stati membri si siano impegnati a redigere una sintesi annuale, al livello nazionale opportuno, degli audit e delle dichiarazioni disponibili;
39. richiama l'attenzione sul fatto che il livello a cui verrebbe apposta un'eventuale firma sul piano nazionale non è tanto una questione di forma, quanto piuttosto un'indicazione delle aspettative di qualità dei sistemi di supervisione e di controllo sottesi all'atto di firma; ricorda la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulle dichiarazioni di gestione nazionali <sup>(1)</sup> in cui si riconosceva che in pratica tali dichiarazioni potrebbero comprendere «varie dichiarazioni in un contesto nazionale, piuttosto che una sola, allo scopo di tenere conto dei sistemi politici federali e decentralizzati di alcuni Stati membri»;
40. prende atto della resistenza degli Stati membri e, con spirito pragmatico e costruttivo sottolinea che la cosa importante è trovare un modo per individuare le debolezze degli attuali sistemi di supervisione e di controllo e prendere le opportune contromisure per realizzare una migliore gestione finanziaria dei fondi UE;
41. saluta con favore il dibattito su quale possa essere l'autorità più idonea allo scopo ed invita la Commissione e il Consiglio a considerare l'approccio alternativo delle dichiarazioni a livello settoriale privilegiato dal Consiglio e enunciato al paragrafo 9 delle conclusioni del Consiglio Ecofin <sup>(2)</sup>;

#### **Dichiarazioni ex ante e ex post per ciascuna area delle prospettive finanziarie**

42. Richiama l'attenzione sulle seguenti cifre:
  - per il periodo 1994-1999, la Commissione ha approvato 1 104 programmi nel quadro dei Fondi strutturali e 920 progetti a titolo del Fondo di coesione (paragrafo 5.4 della relazione annuale della Corte dei conti);
  - per il periodo 2000-2006 sono previsti 606 programmi nel quadro dei Fondi strutturali, 1 163 progetti nell'ambito del Fondo di coesione e 72 progetti a titolo dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione (paragrafo 5.4 della relazione annuale della Corte dei conti);

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2006)0043.

<sup>(2)</sup> «La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe fornire una valutazione degli attuali controlli a livello settoriale e regionale, nonché il valore degli estratti e delle dichiarazioni esistenti».

- ciascun programma può comprendere diverse migliaia di progetti (paragrafo 5.10 della relazione annuale della Corte dei conti);
  - gli organi pagatori nel quadro della PAC sono 91 (cfr. tabella 4.2 della relazione annuale della Corte dei conti);
43. concorda pienamente con la Corte quando afferma che «per quanto concerne la legittimità e la regolarità delle spese effettuate nel quadro delle azioni strutturali, i principali rischi intrinseci derivano dalla pluralità di organismi e autorità che intervengono nel processo di gestione, dal gran numero di programmi e progetti attuati nell'arco di più anni, nonché da eventuali carenze dei sistemi di gestione e di controllo»; concorda altresì con l'affermazione secondo cui «date le numerose condizioni in materia di ammissibilità della spesa, non sempre chiare, vi è il rischio di interpretazioni divergenti» (paragrafo 5.10 della relazione annuale della Corte dei conti);
44. sottolinea che né la Commissione né, in ultima istanza, la Corte sono in grado di passare al vaglio ogni singola certificazione e/o ogni singolo rapporto di audit proveniente dal livello di controllo primario o secondario, causa l'elevatissimo numero di progetti, programmi e organismi pagatori;
45. è pertanto dell'avviso che l'attuale elevato numero di certificazioni e/o rapporti di audit all'interno di ciascun settore rilevante debba essere «consolidato» centralmente a livello nazionale, per garantire la qualità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni emesse a un livello inferiore; propone che gli Stati membri si adoperino attivamente per accrescere l'utilizzabilità dei risultati di audit indipendenti nella catena di controllo; considera che tale approccio contribuirebbe notevolmente alla semplificazione e fornirebbe un'eccellente visione della legittimità e regolarità delle transazioni a livello nazionale, anche ai fini della dichiarazione di affidabilità;
46. invita la Commissione a presentare proposte riguardanti la forma e il contenuto di tali disposizioni nel quadro dell'attuazione del suddetto Piano d'azione per un quadro di controllo interno integrato e, come misura temporanea, invita gli Stati membri ad identificare l'organismo centrale nazionale investito della responsabilità e rendicontabilità delle dichiarazioni emesse e ad informarne la Commissione;

#### **Dichiarazione di trasparenza ex ante**

47. ribadisce la necessità che la dichiarazione formale di trasparenza ex ante confermi che le strutture organizzative predisposte dallo Stato membro ottemperino ai requisiti della legislazione comunitaria e che le stesse siano efficaci nel gestire i rischi di frode e di errore nelle operazioni, conformemente al principio di sussidiarietà;
48. ritiene che la dichiarazione di trasparenza ex ante a livello dell'amministrazione centrale nazionale possa essere avvalorata da analoghe dichiarazioni emesse dal direttore di ciascun organismo pagatore (PAC) e di ciascuna autorità di gestione (Fondi strutturali) responsabile della gestione e controllo dei fondi comunitari;

#### **Dichiarazione di affidabilità ex post**

49. considera che la dichiarazione di affidabilità ex post a livello dell'amministrazione centrale nazionale dovrebbe tener conto della dimensione pluriennale del processo di responsabilità nonché della pluriennalità della maggior parte dei programmi comunitari, e dare al tempo stesso la garanzia che i sistemi di controlli hanno funzionato a dovere nell'esercizio in questione;
50. si attende che le dichiarazioni ex post a livello di amministrazione centrale nazionale si fondino sulle dichiarazioni dei direttori di ciascun organismo pagatore (PAC) e autorità di gestione (Fondi strutturali) nonché sui rapporti dei direttori degli organismi di certificazione;

#### **Articolo 53, paragrafo 5, del regolamento finanziario**

51. insiste nel ritenere che, fin quando il citato consolidamento settoriale centrale a livello di Stato membro e per ogni area della prospettive finanziarie non sarà una realtà, vista la riluttanza degli Stati membri a fornire alla Commissione le dichiarazioni di cui ha bisogno, la Commissione dovrà applicare integralmente l'articolo 53, paragrafo 5, del regolamento finanziario secondo cui la Commissione si assume la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 274 del Trattato, ricorrendo a «procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie»;

52. invita gli Stati membri ad emettere una dichiarazione volontaria a livello nazionale in linea con quanto indicato al paragrafo 45; raccomanda che gli Stati membri che forniscono tale dichiarazione siano oggetto di un programma ridotto di audit, qualora la Commissione ritenga che lo Stato in questione presenti un tasso di rischio di errore inferiore rispetto agli Stati che non abbiano emesso tale dichiarazione;
53. invita pertanto la Commissione a varare un piano più intenso di controlli contabili ex post sulla liquidazione dei conti e a far pieno uso della sospensione dei pagamenti e delle rettifiche finanziarie ogni volta che non riesca ad ottenere una dichiarazione di affidabilità dagli Stati membri;
54. esorta caldamente i parlamenti nazionali (e in particolare le commissioni competenti per i conti pubblici e le commissioni facenti parte della Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'UE — COSAC) a dibattere tale questione con i rispettivi governi nazionali;
55. invita la Commissione e la Corte a confermare, documentandolo concretamente, che un consolidamento a livello dell'amministrazione nazionale centrale e per ciascuna area della prospettive finanziarie che garantisca la qualità delle singole relazioni e/o dei singoli rapporti di audit, sarebbe una misura efficace ai fini di una dichiarazione unica a livello politico che riguardi tutti i fondi comunitari in regime di gestione concorrente;

### **Trasparenza**

56. Plauda all'iniziativa della Commissione sulla trasparenza e si attende che porti ad azioni concrete ed iniziative legislative tali da garantire la trasparenza per quanto concerne il modo in cui i fondi UE sono spesi e gestiti.
57. invita la Commissione a fare tutto quanto è in suo potere per indurre gli Stati membri a consentire l'accesso del pubblico alle informazioni sui progetti e sui beneficiari dei fondi UE nel quadro di una gestione condivisa;
58. ritiene che l'attuale situazione in cui la maggior parte degli Stati membri non ha reso accessibili al pubblico le informazioni sui progetti e sui beneficiari dei fondi UE nel quadro di una gestione condivisa non favorisca una trasparenza generale nell'UE; sollecita con forza pertanto la Commissione e gli Stati membri a correggere tale anomalia;
59. sottolinea che sussistono problemi per quanto concerne il modo in cui attualmente la Commissione applica le regole di pubblicità ex ante e ex post ai fondi gestiti nel quadro una gestione diretta centralizzata; che tali problemi sono legati alla difficoltà di accedere alle informazioni dal momento che le Direzioni Generali hanno modi diversi di pubblicizzare i dati su Internet;
60. richiama l'attenzione sull'esigenza di una maggiore apertura per quanto concerne i diversi tipi di comitati di esperti che offrono consulenza alla Commissione nonché i comitati che operano nel quadro della procedura di comitatologia.
61. Esige che la Commissione renda accessibili al pubblico le informazioni sui diversi comitati di esperti, compresi dati sulle attività e la composizione di tali comitati;

### **Il possibile ruolo degli organismi nazionali di controllo**

62. rammenta che nella summenzionata risoluzione sul discarico 2003 il Parlamento considerava «essenziale valutare in che modo le istituzioni nazionali di controllo possano svolgere un ruolo più operativo nel processo» (paragrafo 77),
63. ritiene che le istituzioni nazionali di controllo siano interessate a conoscere — ed abbiano la responsabilità di indagare — se non vi siano passività attuali e potenziali nei conti pubblici, originate da una insoddisfacente osservanza delle normative UE;
64. ritiene che le istituzioni nazionali di controllo potrebbero verificare i sistemi interni di controllo predisposti dalle amministrazioni nazionali ed accertare la regolarità e legittimità delle operazioni effettuate nei rispettivi paesi;

65. invita gli organi di controllo nazionali ad assumersi la responsabilità del controllo dell'uso locale dei fondi UE onde evitare di considerare se sia opportuno creare uffici nazionali della Corte dei conti;
66. ritiene che un audit di questo tipo — che verterebbe sulle attività svolte a livello nazionale — potrebbe sensibilizzare maggiormente alla necessità di un controllo efficace e guidare i parlamentari nazionali nell'orientare la posizione dei rispettivi governi in sede Ecofin; invita inoltre le commissioni parlamentari nazionali competenti per i conti pubblici a dibattere tale questione con le rispettive istituzioni di controllo;
67. propone che si prenda in considerazione la possibilità di invitare rappresentanti degli organismi di certificazione nazionali e delle commissioni di controllo dei bilanci dei parlamenti nazionali in occasione della presentazione della Relazione annuale della Corte dei conti alla pertinente commissione del Parlamento;

### **Il sistema di controllo interno della Commissione**

#### *Relazioni annuali di attività e dichiarazioni*

68. nota che, malgrado qualche progresso, la Corte continua a riferire che restano margini di miglioramento;
69. chiede agli Stati membri, in linea con le buone prassi di alcuni di essi, di assicurare che le istituzioni nazionali di controllo e, se del caso, quelle regionali, pubblichino una relazione di audit annuale sulla spesa dei fondi UE;
70. rileva con preoccupazione che la Corte continua ad affermare che «la concezione e l'utilizzo di tali indicatori da parte della Commissione non è ancora sufficiente per misurare in maniera continuativa la qualità dei sistemi di controllo interno e gli aspetti legati alla legittimità ed alla regolarità delle operazioni sottostanti» (paragrafo 1.53); condivide appieno la tesi della Corte — basata sui principi INTOSAI — secondo cui è il management ad essere responsabile dell'elaborazione di indicatori in grado di fornire una precisa valutazione dei progressi;
71. si attende che la Commissione, e in particolare i servizi centrali responsabili delle direttive per le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni, dia priorità allo sviluppo di indicatori che abbiano attinenza diretta con la legittimità e regolarità;
72. saluta con favore il follow-up dato dalla Corte alle riserve espresse nel 2003 e 2004 dai Direttori generali (tabella 1.2) ed osserva che:
  - per cinque delle sette rubriche delle prospettive finanziarie la Corte ha identificato debolezze che non erano state incluse nelle dichiarazioni dei direttori generali;
  - per tre rubriche le dichiarazioni non erano pertinenti rispetto alle conclusioni dell'audit;
  - per due rubriche le dichiarazioni erano pertinenti dopo interventi correttivi
  - per due rubriche le dichiarazioni erano di pertinenza immediata;
73. invita le Direzioni generali della Commissione ad indicare con maggiore precisione le fonti delle rispettive dichiarazioni di affidabilità e a garantire che le dichiarazioni stesse siano veritiere e corrette e mostrino chiaramente l'adeguatezza della gestione dei rischi di errore nelle operazioni sottostanti;

#### *Relazione di sintesi*

74. rammenta che nella sua risoluzione del discharge per il 2003 il Parlamento invitava la Commissione «a trasformare la relazione di sintesi annuale in una dichiarazione di affidabilità consolidata relativa all'insieme dei controlli finanziari e di gestione della Commissione» (paragrafo 62);
75. nota con delusione che la Commissione «non attuerà tale raccomandazione», in quanto, come indicato nel suddetto allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni nel quadro del discharge 2003,

«la sintesi è un atto con cui la Commissione esercita la propria responsabilità politica, analizzando le relazioni d'attività annuali e le dichiarazioni connesse e pronunciandosi sulle grandi questioni orizzontali, fra cui le azioni adeguate riguardanti problemi da risolvere a livello della Commissione. Questo approccio è basato sulla riforma, che ha affidato le responsabilità gestionali ai direttori generali e ai capiservizio, sotto la supervisione politica del pertinente commissario»;

76. sottolinea che se, dopo la riforma, la responsabilità finale per le operazioni spetta — a giusto titolo — agli amministratori delle linee di bilancio (Direttori generali), la responsabilità in ultima istanza dei sistemi di controllo deve essere centrale, non periferica; nota che la Corte dei conti, che avalla questa posizione, ha formulato una chiara raccomandazione in tal senso (paragrafo 1.57);
77. non è affatto persuaso che i rischi siano sotto controllo e ritiene che la Commissione non abbia motivi sufficienti per dichiarare che la situazione è «globalmente soddisfacente», come ha fatto nella pagina 7 della succitata comunicazione dal titolo «Sintesi 2004»;
78. nota che le relazioni annuali di attività così come la suddetta comunicazione (Sintesi 2004) sono elementi del sistema interno di controllo e che il controllo interno in seno alla Commissione non potrà mai essere più forte della sottostante volontà politica;
79. considera — senza peraltro prescrivere un rimedio unico — che le seguenti misure sono il minimo necessario per mettere il Collegio in una posizione tale da permettergli di ottemperare al disposto dell'articolo 274 del Trattato, per quanto riguarda l'assetto interno della Commissione in quanto istituzione:
- poiché il sistema di controllo interno è concepito dal Servizio finanziario centrale della Direzione generale del bilancio, e poiché il decentramento dei controlli finanziari richiede una forte supervisione centrale dei sistemi di controllo che operano nei vari servizi, il Direttore generale di questa direzione dovrebbe emettere un parere formale sulla qualità e l'efficienza dei sistemi interni di controllo;
  - poiché la relazione di sintesi è elaborata a cura del Segretario generale della Commissione, al fine di assistere la Commissione allorché si pronunzia in quanto istituzione sul contenuto della relazione, il Segretario generale, che è il massimo responsabile operativo ed esecutivo dei servizi amministrativi, dovrebbe emettere una dichiarazione formale di affidabilità sulla qualità delle singole dichiarazioni provenienti dagli amministratori delle linee di bilancio (Direttori generali);
  - il revisore contabile interno della Commissione dovrebbe fornire la sua valutazione sulla qualità e l'efficienza dei controlli descritti nella relazione annuale di gestione e nella relazione di sintesi, sotto forma di parere in merito all'adeguatezza della dichiarazione di affidabilità del Segretario generale;
  - il Commissario responsabile dovrebbe cofirmare — eventualmente sotto forma di *negative assurance* per evitare di indebolire le responsabilità attribuite agli ordinatori — la dichiarazione emessa dal Direttore generale, e ciò al fine di colmare il gap fra le singole dichiarazioni di affidabilità dei Direttori generali e la dichiarazione di affidabilità emessa dal Collegio in quanto Istituzione;
80. invita pertanto la Commissione a trasmettere alle commissioni competenti del Parlamento la sua posizione sulle considerazioni sopra svolte, sotto forma di relazione completa e dettagliata che illustri e tratti tutte le pertinenti tematiche; si attende che, qualora dissenta dalle considerazioni di cui sopra, la Commissione illustri in modo particolareggiato con quali altri mezzi conta di ottenere la dichiarazione necessaria per assolvere le responsabilità sancite dall'articolo 274 del Trattato;

#### *Il Contabile*

81. rammenta che al paragrafo 10 della summenzionata risoluzione sul discharge per il 2003 ha invitato la Commissione a elevare il Contabile al grado di responsabile finanziario (Chief Financial Officer, CFO), perché assuma il ruolo di contrappeso istituzionale dell'amministrazione nei confronti dei suoi 39 servizi; si rammarica che le modifiche proposte al regolamento finanziario siano ben lungi dal venire incontro a tale raccomandazione; concorda pienamente con la Corte dei conti quando afferma, al paragrafo 53 del suo parere n. 10/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, che «le modifiche proposte [concernenti il ruolo del contabile] non sono abbastanza radicali da permettere di risolvere i problemi a cui cercano di dare una risposta»;
82. osserva che il ruolo di un contabile qualificato va oltre la mera contabilizzazione ragionieristica delle cifre ricevute dagli ordinatori; richiama l'attenzione sul fatto che la semplice firma del Contabile non sarà null'altro che un'operazione cosmetica fin quando egli non potrà dichiarare «in proprio», e non soltanto sulla base delle informazioni ricevute dai direttori generali, che i conti danno un quadro veritiero e corretto;

83. ribadisce la raccomandazione — in linea con le migliori prassi del settore privato — che il contabile sia elevato al grado di CFO, responsabile in particolare per la qualità complessiva del reporting finanziario della Commissione e del suo sistema di controllo interno;
84. sottolinea che un CFO responsabile per la qualità della rendicontazione finanziaria della Commissione e del suo sistema di controllo interno deve possedere le competenze necessarie e risorse adeguate ad assicurarla; che tale esercizio comprende l'uso di strumenti per verificare le dichiarazioni fornite dai direttori generali;
85. accoglie con favore le iniziative della Commissione per sensibilizzare maggiormente gli Stati membri alle responsabilità loro derivanti dall'articolo 274 del Trattato, ma resta perplesso dinanzi alla riluttanza della Commissione a guardare in modo critico alle sue stesse responsabilità, quali sancite dallo stesso articolo; invita pertanto la Corte ad emettere un parere sul rispetto di tale articolo da parte della Commissione e sulla posizione e il ruolo del Contabile e di un futuro CFO in un contesto di contabilità per competenza;
86. chiede alla Corte se, a suo parere, le strutture interne di controllo della Commissione siano conformi alle raccomandazioni che la Commissione formula per il settore privato — come ad es. nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire», (COM(2003)0284) — e se sia auspicabile che lo siano;
87. invita la Corte a comunicare alla commissione competente del Parlamento entro la fine del secondo mese successivo all'approvazione della presente risoluzione, se intende accogliere l'invito a formulare un parere al riguardo e, in caso di decisione affermativa, a presentare un calendario indicativo dei relativi lavori;

#### **Networking**

88. invita la Commissione ad istituire una rete di organismi ed istituzioni di controllo finanziario (prevedendo una riunione annuale alla presenza dei membri della commissione per il controllo dei bilanci) per discutere e scambiarsi esperienze in merito ai sistemi UE di controllo interno generale (ivi compreso l'audit interno) e alle questioni di *accountability*, onde promuovere una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e l'Unione europea;
89. invita la sua commissione competente a prevedere per tale rete specifiche risorse a carico del bilancio comunitario;

#### **Tassi di errore, rischio tollerabile di errore e analisi costi-benefici**

90. ritiene che il tasso globale di errore sia un dato che segnala unicamente che c'è qualcosa di errato ma che nulla dice della natura del problema e che occorrono invece informazioni accurate sull'origine, la frequenza, la natura e l'incidenza finanziaria degli errori nonché sulle aree dove occorre intervenire per evitare che essi abbiano in futuro a ripetersi;
91. accoglie con favore la revisione operata dalla Corte del suo approccio in materia di DAS, per cui la questione fondamentale è ora se i sistemi di supervisione e i controlli eseguiti a livello comunitario e nazionale diano alla Commissione ragionevoli garanzie circa la legittimità e regolarità delle operazioni;
92. è del parere che la definizione di rischio di errore tollerabile ex ante sia un atto necessario ai fini della concezione di un quadro di controllo interno efficace ed efficiente;
93. ritiene inoltre che un tasso tollerabile di errore nelle operazioni possa essere stabilito solo conoscendo i costi e le risorse da destinare alle attività di controllo; plaude pertanto alle azioni lanciate attraverso il summenzionato Piano d'azione per un quadro di controllo interno integrato per valutare i costi e i benefici dei controlli;
94. conviene con quanto affermato dalla Corte dei conti al paragrafo 55 del succitato parere n. 2/2004, e cioè che il compromesso tra i costi dei controlli e i benefici che ne derivano è un aspetto critico della strategia di controllo per un dato programma o una data politica e dovrebbe essere pertanto «aperto e trasparente»;



95. ritiene pertanto che il grado di equilibrio fra costi e benefici dei controlli debba essere proposto in forma dettagliata dalla Commissione e successivamente approvato dalle autorità politiche e di bilancio (Parlamento e Consiglio), con conseguente accettazione di un determinato livello di rischio tollerabile di errore; sostiene pertanto l'iniziativa della Commissione di lanciare un dialogo interistituzionale nel 2006;
96. osserva inoltre che a seconda dei settori di spesa possono aversi differenti gradi di rischio tollerabile, in funzione della tipologia e dei rischi delle relative operazioni;
97. invita la Commissione ad indicare, nel modo quanto più particolareggiato possibile, quali aree di spesa siano ad alto, medio o basso rischio e ad adeguare le sue attività di controllo e di audit in conformità;
98. invita la Corte dei conti a considerare, al momento di emettere un parere, il grado di accettazione del rischio deciso dalle autorità politiche e finanziarie;

### **Corte dei conti europea**

99. rammenta che, nel suo discorso pronunziato il 14 novembre 2005 a Strasburgo dinanzi alla commissione competente di questo Parlamento, il Presidente della Corte dei conti ha indicato che la Corte «sta predisponendo un'autovalutazione organizzativa e metodologica, che sarà seguita da una revisione paritetica [peer review]»; nota che, dall'istituzione della Corte nel 1977, non sono mai state operate valutazioni indipendenti della sua attività; nell'accogliere con favore tale iniziativa, osserva che la peer review sarà una revisione esterna, come attualmente avviene in alcuni Stati membri, e che la finalità è di accertare la qualità e la pertinenza dell'operato della Corte e di indicare con chiarezza dove essa può apprendere da altri, compresi gli Stati membri ed altri paesi quali gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda;
100. chiede che tale revisione tenga conto della questione se le risorse della Corte siano sufficienti per realizzare i suoi obiettivi;
101. invita la Corte, nel quadro della preparazione della peer review, a redigere e a trasmettere alla commissione competente del Parlamento una relazione che descriva — con senso critico e professionalità — le forze e debolezze della Corte ed indichi se il suo assetto di governance le consente di soddisfare gli attuali standard di efficacia ed efficienza, *ownership* e *leadership*; invita inoltre la Corte a tenere informata la commissione competente del Parlamento, che è il suo principale «cliente», sui passi più importanti compiuti nel quadro di tale processo e a presentare alla commissione le relazioni definitive e intermedie;
102. chiede che la Corte prenda in seria e attenta considerazione nella sua relazione la possibilità di introdurre nel suo programma di lavoro tecniche più raffinate di misurazione e di valutazione dei progressi realizzati nell'applicazione di efficaci controlli finanziari;
103. accoglie con favore gli sforzi della Corte per migliorare la presentazione dei risultati dei suoi audit, e in particolare l'utilizzo di tabelle e indicatori, come quelli impiegati per l'analisi dell'attuazione negli Stati membri dei sistemi di gestione e di controllo per gli interventi strutturali (nella relazione annuale, Allegato 2 al Capitolo 4 e Allegato 1 al Capitolo 5); esprime la speranza che l'uso di tali tabelle e indicatori sia esteso nelle future relazioni;
104. ritiene che il benchmarking possa rappresentare uno strumento efficace per la valutazione degli sforzi degli Stati membri tesi a migliorare la gestione dei fondi UE; chiede pertanto che le informazioni sui punti deboli e sui punti forti dei sistemi di controllo degli Stati membri siano rese pubbliche sia dalla Commissione che dalla Corte dei conti europea;
105. si rammarica che la tabella dell'Allegato 1 al Capitolo 5 comprenda un numero limitato di Stati membri ed invita la Corte ad adoperarsi per presentare informazioni più esplicite e specifiche in merito alle debolezze riscontrate nei vari settori e nei vari Stati membri;
106. ricorda che nella sua relazione sul discharge per il 2003 il Parlamento aveva già chiesto un ulteriore sviluppo della metodologia DAS onde ottenere informazioni sui miglioramenti compiuti di anno in anno in ciascun settore nei diversi Stati membri;
107. rammenta alla Corte che i suoi servizi operativi potrebbero essere notevolmente rafforzati limitando i gabinetti dei membri ad una sola persona;

## QUESTIONI SETTORIALI

**Entrate**

108. nota che i contributi calcolati sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) sono oggi di gran lunga la fonte maggiore di entrate per la Comunità (due terzi del totale nel 2004) e constata con preoccupazione che la Corte segnala significative differenze nei sistemi di supervisione e di controllo degli istituti di statistica degli Stati membri (paragrafo 3.48), una situazione che rischia di influenzare la qualità dei dati utilizzati per il calcolo dei contributi nazionali;
109. invita la Commissione a informare la commissione competente del Parlamento in merito alle misure che ha adottato o adotterà per migliorare l'affidabilità, la comparabilità e l'eshaustività dei conti nazionali;

**La politica agricola comune**

110. rileva con soddisfazione che, per la prima volta, la Corte ha emesso una dichiarazione positiva sulla spesa nel quadro Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e che considera tale sistema, se implementato con efficacia, un potente strumento atto a ridurre i rischi di spese irregolari;
111. nota altresì che il sistema non è ancora pienamente attuato in Grecia (avrebbe dovuto esserlo fin dal 1993) e che la Corte, anche qui per la prima volta, ne indica i motivi («i sindacati degli agricoltori controllano l'introduzione di tutti i dati nel sistema informatico»); nota anche «che tali modifiche irregolari hanno un impatto finanziario stimato di almeno 10 000 000 EUR, mentre l'impatto sull'intero periodo previsto per la presentazione delle domande di aiuto potrebbe essere notevolmente maggiore» (paragrafo 4.8); nota che il governo greco ha rigettato tali accuse e che nel novembre 2005 ha intavolato trattative con la Commissione per risolvere la questione; ritiene che debba essere il governo greco e non i sindacati degli agricoltori a controllare l'input di dati;
112. nota che in base al vigente sistema le rettifiche sono troppo sovente pagate dal contribuente e non dal beneficiario finale che ha commesso l'errore; ritiene pertanto che l'effetto preventivo e dissuasivo delle rettifiche sui beneficiari e sui dirigenti sia alquanto limitato;
113. nota l'insoddisfazione della Corte in merito all'attività degli organismi di certificazione (paragrafo 4.60), dovuta al fatto che non forniscono garanzie dirette né sulla correttezza delle informazioni trasmesse dai richiedenti ed utilizzate dagli organismi pagatori per calcolare i pagamenti dovuti, né conseguentemente sulla legittimità e regolarità dei pagamenti; invita la Commissione ad esigere esplicitamente che gli organismi di certificazione testino il funzionamento dei controlli di livello primario;
114. sostiene pienamente il punto di vista della Corte che ispezioni successive ai pagamenti che comportino visite a soli tre Stati membri sono insufficienti per consentire alla Commissione di affermare che esse forniscono «una ragionevole garanzia circa la conformità delle spese (...) con la normativa comunitaria» (paragrafo 4.58);

*Relazione speciale n. 9/2004 sulle misure forestali nell'ambito della politica di sviluppo rurale*

115. condivide la critica della Corte secondo cui non esiste nell'UE una definizione comune di foreste e altri terreni boschivi, anche se l'ONU ha già adottato delle definizioni generali già da dieci anni; raccomanda caldamente che la Commissione introduca un minimo di terminologia comune, ad esempio una serie di definizioni in funzione delle varie zone climatiche dell'Unione; chiede alla Commissione di far uso di definizioni comuni affinché gli interventi e la spesa UE in campo forestale possa essere più mirata;
116. considera inaccettabile il fatto che in alcuni Stati membri l'accreditamento degli organismi pagatori del FEAOG non sia ancora stato completato dopo l'adesione; chiede alla Commissione di completare la sua attività quanto prima possibile, dal momento che nei prossimi anni saranno imputati al FEAOG importi rilevanti e ulteriori proroghe causeranno inevitabilmente ritardi o rinvii nei pagamenti per questi Stati membri;



117. rileva una mancanza di coerenza fra il periodo settennale di programmazione (dal 2000 al 2006) per gli interventi di rimboschimento dell'UE e i fondi stanziati per questo periodo da un lato e, dall'altro, il principale strumento di riforestazione consistente in un premio annuale per ettaro versato per 20 anni ai beneficiari che convertono le terre agricole in terreni boschivi per compensare le perdite di reddito; esprime preoccupazione per il fatto, rilevato dalla Corte, che l'ammontare dei premi supera ampiamente le risorse disponibili per il programma; teme conseguentemente che le risorse umane della Commissione non possano concentrarsi sugli attuali obiettivi, ma debbano occuparsi della gestione dei premi; considera il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(1)</sup> un primo passo nella giusta direzione, in quanto riduce il periodo di erogazione delle indennità da 20 a 15 anni; invita la Commissione a presentare ulteriori proposte per rimediare a tale situazione;

*Relazione speciale n. 3/2005 sullo sviluppo rurale: la verifica della spesa agro-ambientale*

118. nota che le misure agro-ambientali formano parte integrante della PAC riformata, anche se la verifica della spesa ambientale può porre particolari problemi essendo ad alta intensità di lavoro e necessitando di conoscenze altamente specialistiche;
119. rileva che determinate buone prassi nazionali possono servire da modello per tutti gli Stati membri, come il metodo tedesco in due fasi per la verifica delle buone prassi agricole (BPA), consistente in un controllo generale sul 5 % degli agricoltori e un secondo controllo più particolareggiato condotto sull'1 %; esorta le autorità responsabili a migliorare e ad utilizzare più efficacemente il sapere e gli indicatori locali, destinando eventualmente, per l'accrescimento di tali conoscenze, una parte dei fondi per l'assistenza tecnica previsti dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale;
120. sollecita la Commissione a valutare la verificabilità delle sottomisure al momento dell'approvazione dei programmi di sviluppo rurale, per assolvere meglio le proprie responsabilità;
121. annette la massima importanza a un uso efficiente e responsabile del bilancio UE e all'applicazione del principio che le iniziative non sufficientemente verificabili non devono essere finanziate con pubblico denaro;
122. ritiene pertanto la Commissione, il Consiglio e il Parlamento dovrebbero assicurare una più stretta osservanza di tale principio al momento di attuare le proposte di spesa agro-ambientale nel periodo di programmazione 2007-2013, senza accrescere i costi di amministrazione e di controllo;

**Misure strutturali**

123. è pienamente d'accordo con la Corte quando afferma che «gli Stati membri sono responsabili, in prima istanza, della gestione delle operazioni e del controllo della spesa; essi devono inoltre garantire l'esattezza e la legittimità delle operazioni pertinenti tramite l'instaurazione di sistemi controllati da organismi nazionali di controllo» (paragrafo 5.7); rammenta inoltre alla Commissione e alla Corte che, in mancanza di un'adeguata «traccia contabile» dei programmi strutturali, non esiste una base lineare e trasparente per la certificazione della spesa da parte degli Stati membri;
124. stante quanto precede, esprime preoccupazione in merito alle seguenti gravi constatazioni della Corte (paragrafo 5.48):
- «deficienze nei sistemi di gestione e di controllo di tutti i programmi del campione selezionato per i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006»;
  - per quanto riguarda il periodo 2000-2006, «la maggioranza dei sistemi esaminati richiedono gradi di miglioramento diversi per essere pienamente conformi alle disposizioni normative di base, onde assicurare l'efficacia delle verifiche quotidiane di gestione e/o l'indipendenza dei controlli a campione delle operazioni»;
  - «nelle dichiarazioni su cui sono basati i pagamenti eseguiti dalla Commissione nel 2004 (...) numerosi errori sotto il profilo della legittimità e della regolarità delle spese»;

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

125. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere immediatamente tutte le misure necessarie per portare le «verifiche quotidiane di gestione» al livello qualitativo richiesto;
126. rileva che nel contesto della PAC, gli organismi pagatori possono delegare determinati compiti ad altri soggetti, ma che i pagamenti veri e propri non devono mai formare oggetto di delega; nota, alla luce di tali considerazioni, che l'organismo pagatore resta il primo responsabile di tutte le decisioni che danno luogo a pagamenti effettivi; ritiene che l'attuale situazione nel campo degli interventi strutturali, che vede le autorità di gestione autorizzate a delegare vere e proprie decisioni di pagamento, mina l'efficienza del sistema di *checks and balances*; chiede pertanto alla Commissione di provvedere a una idonea quanto rapida risoluzione del problema;
127. ritiene che vi sia l'esigenza di qualificare i controlli e non di aumentarli e che la dichiarazione di affidabilità per la regolarità e legittimità delle operazioni debba fondarsi su controlli primari migliori — da condurre prima dell'approvazione delle domande, durante l'esecuzione delle operazioni e prima del pagamento finale — e non su un numero maggiore di controlli effettuati in loco dalla Commissione;
128. chiede agli Stati membri di garantire un adeguato investimento di risorse per tali controlli, assicurando tutta l'assistenza necessaria; invita la Commissione a sostenere tali azioni attraverso la diffusione delle buone prassi del settore;
129. sollecita gli Stati membri a investire di più in attività di informazione dirette ai beneficiari perché siano consapevoli delle disposizioni che regolano i finanziamenti, delle probabilità di subire controlli e delle conseguenze di eventuali violazioni;
130. nota che l'elevato numero di uffici nazionali, regionali e locali che negli Stati membri si occupano della gestione e del controllo delle misure strutturali fa della proposta di consolidare i rapporti di audit a livello dell'amministrazione centrale nazionale, un mezzo efficiente oltre che indispensabile per agevolare e qualificare i controlli;
131. nota che in futuro le misure strutturali potranno rappresentare quasi la metà degli stanziamenti del bilancio comunitario e sollecita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad attuare la proposta di introdurre dichiarazioni settoriali a livello dell'amministrazione centrale nazionale;
132. ritiene che l'indipendenza degli organismi di gestione e di controllo sia di fondamentale importanza ed invita la Commissione a fare il necessario ai fini dell'approvazione, da parte della stessa Commissione, degli organi di gestione e controllo istituiti a livello nazionale;
133. invita la Commissione a presentare al più presto possibile una proposta che faccia obbligo all'organismo di audit proposto per la normativa 2007-2013 di emettere una certificazione per tutte le richieste di erogazione di fondi strutturali CE fatte in qualsiasi anno, e non soltanto per quelle a titolo dei programmi 2007-2013, visto che la spesa 2000-2006 proseguirà fino al 2010;
134. sottolinea che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe assicurare che gli insegnamenti tratti dai programmi (chiusi) per il periodo 1994-1999 siano messi in pratica nel periodo 2000-2006 e nei periodi successivi di attuazione dei programmi dei Fondi strutturali e dei progetti del Fondo di coesione; rileva che ciò implica altresì che gli Stati membri garantiscano un'adeguata e tempestiva presentazione dei documenti di chiusura a livello nazionale;
135. invita la Commissione a presentare con periodicità semestrale un quadro di punteggio (*scoreboard*) che illustri i progressi compiuti dagli Stati membri in fatto di implementazione efficiente dei sistemi di supervisione e di controllo descritti nella normativa;

#### **Politiche interne, compresa la ricerca**

136. chiede alla Commissione di adoperarsi per estendere al massimo le procedure standardizzate nel settore delle politiche interne, onde facilitare i controlli finanziari e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari; in particolare sollecita la Commissione a seguire il reiterato suggerimento della Corte di istituire un sistema comune o integrato di TI per la gestione del Quinto, Sesto programma quadro e successivi della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;

137. nota che la Commissione condivide le preoccupazioni della Corte relativamente al permanere di un elevato rischio di errori dovuto alle inaccurate dichiarazioni di costi fatte dai beneficiari finali; è persuaso che una semplificazione delle procedure contribuirebbe alla risoluzione di tale problema; invita pertanto la Commissione a considerare seriamente le proposte della Corte in tal senso;

*Occupazione e questioni sociali*

138. prende atto del fatto che, nel settore delle azioni strutturali, la Corte dei conti ha nuovamente constatato carenze nei sistemi di gestione e controllo, e chiede in particolare agli Stati membri di apportarvi urgentemente dei miglioramenti con l'ausilio degli organi di controllo nazionali e delle competenti autorità indipendenti;
139. condivide la raccomandazione della Corte di aumentare il numero di controlli dei progetti in loco; a tale proposito deplora che la Direzione generale «Occupazione» non abbia effettuato controlli sufficienti per avvalorare le conclusioni relative ai sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri per il periodo 2000-2006;
140. invita gli Stati membri, la Commissione e soprattutto le Direzioni Generali competenti ad avviare un'efficace cooperazione conformemente ai principi di buona fede e di sana gestione finanziaria per una corretta assegnazione degli stanziamenti, in particolare a titolo dei Fondi strutturali;
141. condivide il parere secondo cui il sistema elettronico introdotto dalla Direzione Generale «Occupazione» per verificare il seguito dato alle raccomandazioni relative ai controlli non può essere considerato efficace e incoraggia la Commissione ad elaborare un memorandum di buona prassi per il controllo della gestione delle spese nazionali e della valutazione dei risultati per ogni tipo di risorsa finanziaria impiegata;
142. è soddisfatto, in linea generale, dei progressi realizzati a livello dei tassi di utilizzazione; rileva che tali progressi derivano probabilmente anche dall'applicazione della regola n+2;
143. condivide le conclusioni tratte dalla valutazione dell'iniziativa comunitaria INTEGRA riguardante l'esclusione sociale sul luogo di lavoro ed invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a proseguire i loro sforzi per garantire una maggiore coesione sociale;
144. si dichiara in generale soddisfatto dei tassi di utilizzazione delle linee di bilancio nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, che sono attribuibili ad una migliore gestione da parte della Commissione;
145. rileva che purtroppo, nel settore delle politiche interne, non esistono ancora sufficienti DAS per quanto concerne la legittimità e la regolarità dei pagamenti; invita la Commissione a verificare costantemente la possibilità di semplificare i suoi sistemi di rimborso dei costi e di formulare in modo più chiaro le procedure e le disposizioni relative ai diversi programmi;
146. invita la Commissione, data l'incertezza circa l'approvazione delle proposte di partecipazione ai programmi comunitari, ad assumere provvedimenti concreti in vista di una semplificazione delle procedure.

*Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare*

147. reputa soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio relative all'ambiente, alla sanità pubblica e alla sicurezza alimentare;
148. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente l'assistenza ai candidati nel contesto dei programmi pluriennali; plaude all'impegno volto a focalizzare maggiormente i bandi di gara fornendo ai candidati maggiore assistenza, in modo da evitare che siano presentati fascicoli relativi a progetti che non possono evidentemente usufruire di finanziamento o che presentino una qualità insufficiente, ritiene tuttavia che occorra continuare a lavorare per arrivare ad una situazione soddisfacente;

149. rileva che i tassi di pagamento per i settori dell'ambiente, della sanità e della sicurezza alimentare sono tutti inferiori all'80 %; è consapevole delle difficoltà incontrate nella previsione del fabbisogno di stanziamenti di pagamento, visto che la presentazione di fatture di beneficiari e di appaltatori sfugge in gran parte alla competenza della Commissione; invita comunque la Commissione a esaminare accuratamente le procedure che applica onde stabilire l'eventuale possibilità di migliorare l'utilizzazione degli stanziamenti di pagamento;
150. sottolinea che il rispetto delle disposizioni amministrative e finanziarie del regolamento finanziario non deve ritardare indebitamente l'attribuzione di sovvenzioni o la selezione dei progetti da finanziare;

#### *Mercato interno e protezione dei consumatori*

151. esprime compiacimento per le misure adottate sinora dalla Commissione per ovviare al rischio di errori nella gestione delle sovvenzioni, misure grazie alle quali le azioni dei consumatori non figurano tra le osservazioni della Corte; si compiace, inoltre, per l'assenza di osservazioni critiche in materia di azioni relative sia alla politica del mercato interno che alla politica doganale;
152. riconosce le difficoltà pratiche che la Commissione registra nei suoi sforzi volti a conciliare le richieste di ridurre al minimo gli oneri amministrativi imposti ai soggetti che richiedono sovvenzioni nel quadro dei programmi in questione e l'obbligo di garantire una buona gestione finanziaria in conformità delle disposizioni di esecuzione del regolamento finanziario;
153. sottolinea l'opportunità di garantire una buona gestione degli inviti annuali a presentare proposte quanto a progetti in materia di protezione dei consumatori; invita la Commissione a trarre insegnamento dall'applicazione dell'attuale programma per i consumatori e a tenerne conto nella concezione del nuovo programma per il periodo 2007-2013 consentendone l'accesso a beneficiari alternativi che potrebbero essere più idonei a portare a termine le azioni previste;
154. sottolinea l'importanza che attribuisce ad un efficace follow-up delle osservazioni della Corte per quanto riguarda le capacità in materia di audit interno e il mancato rispetto degli standard comunemente riconosciuti;

#### *Trasporti e turismo*

155. prende atto che, nella sua relazione annuale, la Corte ha rilevato un sostanziale aumento dell'attività di audit interno da parte della Direzione generale dell'energia e trasporti (DG TREN): il valore dei contratti controllati è passato da 52 920 000 EUR a 504 000 000 EUR mentre il valore totale delle rettifiche a favore della Commissione è passato dal 2 530 000 EUR a 14 910 000 EUR (raffronto tra le cifre del 2003 e quelle del 2004);
156. rileva, inoltre, che, secondo la Corte dei conti, la DG TREN dovrebbe adottare ulteriori misure per realizzare il suo obiettivo di audit, pari al 20 % dei progetti e al 35 % delle spese complessive dei progetti, definire modelli di dichiarazione delle spese e distinguere tra studi e lavori ai fini dell'audit;
157. esprime apprezzamento per l'adozione, nel 2004, a seguito delle osservazioni presentate dalla Corte nelle sue precedenti relazioni annuali, di un nuovo modello di decisione della Commissione che prevede una più rigorosa definizione delle spese ammissibili e non ammissibili;
158. esprime preoccupazione per il fatto che, pur essendo stato utilizzato il 93 % degli stanziamenti d'impegno, è stato erogato solo il 60 % degli stanziamenti di pagamento;
159. esprime il proprio rincrescimento per il fatto che, nel settore della tutela dei diritti dei passeggeri, è stato utilizzato solo il 25 % degli impegni e l'11 % dei pagamenti disponibili;
160. rileva che l'esecuzione è stata esigua anche per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento Marco Polo e ciò per motivi che esulano dal controllo della Comunità; infatti, un certo numero di pagamenti anticipati non è stato effettuato perché alcuni progetti non erano in grado di fornire la necessaria garanzia bancaria o avevano utilizzato forme di garanzia bancaria non adatte;

161. rileva con grande soddisfazione che il 100 % degli stanziamenti d'impegno e il 95,82 % degli stanziamenti di pagamento disponibili per le linee di bilancio più importanti della TEN-T sono stati utilizzati, il che lascia supporre che per il futuro sia indispensabile un aumento dei fondi;

#### *Cultura e istruzione*

162. sottoscrive le raccomandazioni, formulate dalla Corte nel capitolo 6 della sua relazione annuale dedicata alle politiche interne, concernenti la necessità di ridurre il rischio di errori, in particolare alla luce delle specificità che caratterizzano i beneficiari di sovvenzioni all'interno dei programmi dell'UE in materia di istruzione, cultura, gioventù e media;
163. si compiace del fatto che nelle sue risposte la Commissione si impegni a portare avanti i suoi sforzi tesi a migliorare i suoi sistemi di controllo interno intraprendendo le azioni previste nella summenzionata comunicazione relativa a un percorso verso un quadro di controllo interno integrato;
164. rileva quanto sia importante per la Commissione far tesoro delle difficoltà e impasse procedurali nella gestione di progetti incontrate dai beneficiari delle sovvenzioni; invita i servizi competenti della Commissione ad individuare soluzioni e a diffonderle tra i beneficiari sotto forma di guida, e ad utilizzarle per migliorare gli input per le procedure interne;
165. ricorda che intende attribuire una considerevole importanza alle relazioni di valutazione intermedie ed ex post sui futuri programmi «Lifelong Learning» (formazione continua), Cultura, Media, Gioventù e Cittadini per l'Europa, e propugna un uso più vasto degli indicatori di valutazione;
166. sottolinea l'importanza di rafforzare le procedure plurilingue per gli inviti a presentare proposte rivolti ai cittadini e ai potenziali beneficiari dei programmi dell'UE;
167. prende atto del basso tasso di esecuzione di alcune fondamentali linee di bilancio relative alla stampa e alla comunicazione, e ritiene che ciò pregiudichi un'efficace politica di comunicazione in grado di riflettere adeguatamente l'attuale necessità di un dibattito sul futuro dell'Unione.

#### *Parità di genere*

168. nota che il 2004 è stato l'anno dell'allargamento e che la priorità principale del bilancio è stata un'azione proattiva atta a facilitare il processo di integrazione dei dieci nuovi Stati membri,
169. deplora che la relazione sul discharge non fornisca un numero sufficiente di informazioni pertinenti sul modo in cui il bilancio ha realizzato tale priorità, soprattutto per quanto riguarda le pari opportunità per le donne nell'Unione allargata;
170. ricorda alla Commissione che le disposizioni del trattato di Nizza implicano che una serie molto ampia di politiche e misure comunitarie deve essere considerata dal punto di vista delle pari opportunità;
171. ribadisce la sua richiesta alla Commissione come formulata nella sua risoluzione del 3 luglio 2003 sul gender budgeting<sup>(1)</sup> e deplora che la relazione sul discharge non gli consenta di valutare l'impatto del bilancio nell'ottica della prospettiva di genere; si rammarica per la mancanza di dati di bilancio concernenti i finanziamenti destinati alla promozione dell'uguaglianza di genere nel contesto delle varie linee di bilancio;
172. chiede che informazioni pertinenti sulle politiche di gender mainstreaming vengano inserite in tutte le relazioni sul discharge; deplora che la Commissione non abbia fornito tali informazioni; ribadisce la sua richiesta concernente dati specifici relativi al genere nelle relazioni sul discharge;
173. accoglie con favore i progressi compiuti nell'esecuzione del bilancio 2004 per quanto riguarda tutti gli obiettivi e il periodo di programmazione per i Fondi strutturali, il che si traduce in un tasso di attuazione dei pagamenti pari al 99 %, ben al di sopra di quello raggiunto nel 2003 (89 %);

(<sup>1</sup>) GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 746.

174. prende atto del basso tasso di attuazione dei pagamenti per quanto riguarda il programma «Daphne» pur accettando le argomentazioni della Commissione circa l'opportunità di mantenere livelli qualità elevati per i progetti sostenuti dal programma;
175. chiede agli Stati membri, alla Commissione e alle direzioni generali competenti della Commissione di collaborare efficacemente, conformemente ai principi di buona fede e di sana gestione finanziaria, ai fini della corretta esecuzione degli stanziamenti impegnati, in particolare per quanto riguarda i fondi strutturali;
176. invita la Commissione, tenuto conto dell'incertezza esistente in materia di accettazione delle proposte di partecipazione ai vari programmi comunitari, a prendere misure pratiche volte a facilitare il processo e a ridurre le spese sostenute in occasione della presentazione delle suddette proposte.

#### *Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*

177. si compiace per i progressi registrati nell'esecuzione del bilancio per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; deplora fortemente, tuttavia, il livello di esecuzione, ancora molto basso, dei pagamenti (83,8 % secondo la Corte rispetto al 68 % nel 2003), che determina un considerevole aumento degli importi da liquidare (RAL) da 160 000 000 a 238 000 000 EUR; invita la Direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» a continuare a migliorare l'esecuzione del bilancio e a ridurre i RAL;
178. deplora che, nella sua relazione sull'esercizio 2004, la Corte dei conti abbia dovuto nuovamente esprimere le proprie preoccupazioni quanto all'attuazione del Fondo per i rifugiati da parte degli Stati membri e, segnatamente, alle lacune dei sistemi di controllo; sottolinea che gli Stati membri devono attuare meccanismi di controllo adeguati per garantire una corretta esecuzione dei programmi delle nuove prospettive finanziarie mediante la gestione condivisa; invita la Commissione a garantire, in tempo utile per i nuovi programmi, una formazione adeguata dei funzionari degli Stati membri;
179. deplora che la Commissione non abbia ancora approvato il regolamento finanziario di Eurojust.

#### **Azioni esterne**

180. chiede formalmente alla Commissione, in linea con le raccomandazioni della Corte, a chiarire con le agenzie dell'ONU il diritto della Corte di accedere ai progetti da esse gestiti per poter eseguire i necessari controlli in loco;
181. chiede formalmente alla Commissione di informare la commissione competente del Parlamento sui tempi e i motivi dei consistenti contributi a favore delle agenzie ONU;
182. chiede formalmente alla Corte di indicare in che modo i contributi UE possano mantenere la propria identità in seno al sistema delle Nazioni Unite e di riferire sui vantaggi delle azioni finanziate tramite l'ONU rispetto alle azioni condotte dalla Commissione nel campo delle relazioni esterne;
183. esprime preoccupazione per le osservazioni della Corte sulle organizzazioni preposte all'attuazione dei progetti, e segnatamente l'inadeguatezza dei loro controlli interni e l'elevato numero di errori nelle operazioni condotte; invita EuropeAid a prestare particolare attenzione al livello di esecuzione nella sua valutazione generale dei rischi e ad intensificare gli audit sulle organizzazioni esecutive;
184. invita la Commissione ad assicurare che le informazioni concernenti tutti gli audit, inclusi quelli commissionati dalle delegazioni e dagli organismi esecutivi, siano immessi nel sistema informativo finanziario CRIS di EuropeAid, in modo da collegarle ai rispettivi dati informativi sul monitoraggio dei progetti e da renderle disponibili ai servizi centrali; si compiace della disponibilità della Commissione ad esaminare tale proposta, ma esorta comunque la Commissione ad attuare quanto prima la raccomandazione della Corte;



185. pur riconoscendo che EuropeAid ha reagito alla richiesta del Parlamento quanto ad una maggiore trasparenza e appoggiando pienamente la necessità di un miglior sistema di controllo, deplora la complessità, considerevolmente accresciuta, delle nuove procedure che sono molto onerose e necessitano di tempo di attuazione eccessivamente lunghi; sottolinea la necessità di una reale semplificazione, senza per questo perdere di vista l'obiettivo iniziale; accoglie quindi con favore la decisione di EuropeAid di semplificare, a partire dal 1° febbraio 2006, la procedura di valutazione delle proposte ad essa sottoposte, con la finalità di ridurre l'onere a carico delle organizzazioni richiedenti di presentare documentazione in appoggio e garanzie di idoneità;
186. insiste affinché venga posto analogo accento sulla qualità del programma e sui tassi di impegno e spesa;
187. invita la Commissione ad informare la commissione competente del Parlamento sulle sue misure attuali e i piani futuri per ridurre i rischi insiti nel finanziamento e nella realizzazione di progetti in contesti fortemente esposti al fenomeno della corruzione e caratterizzati da debolezze nel sistema di *checks and balances* e nelle strutture di governance; invita altresì la Commissione ad indicare se a suo parere i rischi che ne derivano siano gestibili in base alle disposizioni del Trattato, ed eventualmente in che misura;
188. ribadisce la propria opinione secondo la quale i notevoli costi addizionali determinati dalla deconcentrazione devono essere giustificati da risultati tangibili; a tale riguardo, esprime compiacimento per la valutazione della Corte che si è espressa positivamente sui risultati della deconcentrazione presso le delegazioni, come richiesto dalla commissione per gli affari esteri del Parlamento nel suo parere sul discharge per l'esercizio 2002; rileva, tuttavia, l'osservazione della Corte secondo la quale «alcuni aspetti problematici» nel processo di pianificazione «richiedono maggiore attenzione»;
189. riconosce la difficoltà di fornire un resoconto in merito ai risultati di un singolo donatore in un contesto plurilaterale; deplora, tuttavia, l'intenzione della Commissione di passare ad un «approccio basato sui risultati» nella politica di sviluppo senza definire una metodologia per misurare i risultati specifici della cooperazione comunitaria a fronte degli scopi principali degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM);
190. concorda con la Corte sulla necessità di stabilire indicatori obiettivi, utili e completi che riflettano il risultato dell'aiuto (relazione speciale n. 4/2005, paragrafo 63); confida nel fatto che questi verranno istituiti per il periodo 2007-2013;
191. deplora che il totale della dotazione per l'istruzione e la sanità di base indicata dalla Commissione per il 2004 sia stata di appena il 4,98 %, una percentuale ben lontana dal 20 % stabilito dal Parlamento; chiede un dialogo fruttuoso con la Commissione sulle modalità con cui migliorare tale cifra;
192. insiste sulla necessità di conferire maggiore rilevanza agli OSM in materia di salute e di istruzione — che rappresentano i settori più importanti — nel prossimo pacchetto di documenti di strategia nazionale;
193. si compiace del fatto che l'aiuto settoriale al bilancio <sup>(1)</sup> sia stato identificato come mezzo per aumentare il livello dei finanziamenti destinati all'istruzione e alla salute; ritiene che tale opzione sia più efficace di un supporto di bilancio generale, anche quando collegato ai progressi in tali settori;
194. apprezza il contributo della Commissione al programma «Spese pubbliche e responsabilità finanziaria», che sta contribuendo a ridurre i rischi inerenti agli aiuti al bilancio; rileva, tuttavia, la conclusione della Corte, secondo la quale il controllo della gestione delle finanze pubbliche diviso tra l'ufficio di cooperazione EuropeAid e la Direzione generale Sviluppo «funziona solamente grazie ai buoni rapporti interpersonali» (Relazione speciale n. 2/2005, par. 65),
195. si congratula con la Commissione per aver aumentato, per ogni anno successivo alla riforma della gestione dell'assistenza esterna, sia i livelli di impegno che quelli di pagamento, e per aver riorganizzato EuropeAid al fine di fornire un miglior sostegno alle delegazioni decentrate; condivide la preoccupazione della Commissione <sup>(2)</sup> sulla tempestiva disponibilità di personale competente nelle delegazioni, segnatamente per la finanza, i contratti e l'audit;

<sup>(1)</sup> Risposta alla domanda 1,4, questionario DEVE.

<sup>(2)</sup> Risposta alla domanda 5.2, questionario DEVE.

196. si compiace per l'aumento delle cifre medie relative al personale per ogni 10 000 000 EUR gestiti, passate da 4,1 nel 1999 a 4,8 nel 2004; deplora peraltro che tale cifra resti ben al di sotto della media per i donatori europei e sia ora in fase di diminuzione;
197. invita la Commissione a garantire che la capacità amministrativa per la politica di sviluppo in Bulgaria e Romania sia potenziata prima della loro adesione all'Unione europea.

*Relazione speciale n. 10/2004 sulla deconcentrazione, a favore delle delegazioni della Commissione, della gestione degli aiuti esterni comunitari*

198. invita la Commissione a migliorare gli indicatori per la valutazione dei costi e ad accelerare l'attività necessaria per sviluppare gli indicatori per la valutazione della rapidità e della qualità nel trasferimento degli aiuti, al fine di consentire una migliore valutazione di costi e benefici del processo di deconcentrazione;
199. incoraggia la Commissione a migliorare ulteriormente la qualità del supporto fornito alle delegazioni da parte dei servizi centrali;
200. incoraggia la Commissione a proseguire i propri sforzi per garantire che le esigenze di personale tanto presso i servizi centrali quanto presso le delegazioni siano soddisfatte, nonché a sviluppare ulteriormente la formazione;
201. sollecita la Commissione a moltiplicare gli sforzi per limitare i ritardi nell'attuazione dei progetti dovuti a cause esterne alla delegazione;
202. accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione in direzione di una semplificazione e armonizzazione delle procedure finanziarie e contrattuali;
203. sottolinea la necessità che i 24 standard di controllo interno in vigore presso le delegazioni siano effettivamente applicati;
204. chiede formalmente alla Corte una relazione che indichi le modalità di finanziamento delle organizzazioni non governative (ONG) — cosa che richiama la questione della definizione di ONG secondo la Corte — la quota di risorse delle ONG che la Commissione finanzia e la quota proveniente da soggetti privati indipendenti da qualunque organismo governativo; chiede inoltre alla Corte di analizzare i vantaggi che comportano i progetti attuati dalle ONG anziché da società private;
205. chiede inoltre formalmente alla Corte di fornire un'analisi separata che ci dica se la linea di bilancio 19-04 — Iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo (EIHDR) creata dal Parlamento nel 1992 — è stata correttamente attuata;

*Relazione speciale n. 4/2005 sulla gestione, da parte della Commissione, della cooperazione economica in Asia*

206. esprime compiacimento per la relazione speciale della Corte sulla gestione, da parte della Commissione, della cooperazione economica in Asia; prende atto della constatazione della Corte quanto al «carattere dispersivo della spesa» e «alle procedure eccessivamente complesse» per le candidature; esprime compiacimento per la constatazione che i progetti controllati hanno permesso di raggiungere un numero considerevole di beneficiari; sottoscrive le raccomandazioni che invitano la Commissione a garantire che le procedure di presentazione delle domande non siano inutilmente complesse, che le delegazioni forniscano assistenza adeguata ai candidati e che venga accordata una maggiore attenzione alla sostenibilità dei progetti;
207. invita la Commissione a chiarire il quadro operativo degli aiuti UE per l'Asia concentrandosi su un numero limitato di priorità essenziali meglio definite, che permettano a loro volta di migliorare la base necessaria a un'efficace attuazione degli aiuti e di adottare un approccio maggiormente orientato agli effetti e ai risultati;
208. invita la Commissione ad accelerare l'opera di messa a punto di idonei indicatori che permettano di misurare i progressi realizzati e di assicurare il monitoraggio necessario ai fini della valutazione dei risultati conseguiti;



209. si attende che la Commissione, nel quadro della revisione attualmente in corso del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, introduca un'opportuna semplificazione delle procedure contrattuali e delle procedure di concessione delle sovvenzioni, con particolare riguardo ai progetti minori, in modo da assicurare flessibilità nell'applicazione delle norme oltre che efficienza e sana gestione finanziaria;

### Strategia di preadesione

210. invita la Commissione a rivedere la concezione dei progetti di preadesione per renderli più mirati e semplificarne obiettivi e condizioni; concorda con la Corte nel ritenere che, così facendo, si ridurrebbero i rischi di errore in sede di esecuzione; è persuaso che semplificare la struttura dei progetti significa anche facilitare la valutazione dei risultati;
211. riconosce che la Commissione deve assistere le amministrazioni dei paesi candidati nell'esecuzione autonoma e pienamente decentrata del controllo della spesa UE; osserva al tempo stesso che la Commissione è ancora oggi costretta a compensare le debolezze di gestione finanziaria dei paesi candidati affidando i controlli ex ante alle delegazioni; è del parere che una corretta gestione del rischio in tale settore significa per la Commissione trovare un giusto compromesso fra questi due estremi;
212. mette in evidenza la conclusione della Corte secondo la quale permangono insufficienze nella capacità di gestione di Bulgaria e Romania; accoglie con favore i miglioramenti già apportati e incita le autorità bulgare e rumene a proseguire nell'opera di miglioramento della supervisione dell'assistenza di preadesione, in modo da essere preparate ad un più efficiente uso dei Fondi strutturali; contestualmente, invita con insistenza la Commissione a migliorare da parte sua la gestione di tali fondi e ad erogarli in modo più mirato;

### Spese amministrative

#### *Questioni concernenti le agenzie*

213. è lieto di constatare che la Commissione ha presentato una proposta di accordo interistituzionale sulle agenzie, secondo quanto richiesto dal Parlamento nelle sue relazioni di scarico 2003 sulle agenzie stesse; invita il Consiglio ad avviare negoziati quanto prima per concludere un accordo in base al progetto di testo della Commissione, tenendo presenti i principi adottati dal Parlamento nelle sue risoluzioni, del 13 gennaio 2004 sull'inquadramento delle agenzie europee di regolazione <sup>(2)</sup> e del 1° dicembre 2005 sulle agenzie europee di regolazione <sup>(3)</sup>;
214. prende atto che il regolamento finanziario è stato ideato principalmente per la Commissione; è consapevole del fatto che il regolamento finanziario quadro per le agenzie <sup>(4)</sup> e i successivi regolamenti finanziari individuali per ogni agenzia <sup>(5)</sup> sono stati concepiti per seguire il più strettamente possibile il regolamento finanziario generale; evidenzia che un regolamento finanziario adatto per la Commissione potrebbe non essere sempre appropriato per le agenzie più piccole; chiede alla Commissione di garantire che le necessità delle agenzie vengano opportunamente considerate nell'attuale riforma del regolamento finanziario;
215. considera necessario rafforzare la responsabilità delle agenzie in relazione ad un uso efficiente del denaro dei contribuenti UE e ritiene pertanto che tali agenzie dovrebbero rispondere alle competenti commissioni del Parlamento;

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 92 E del 16.4.2004, p. 119.

<sup>(3)</sup> *Testi approvati*, P6\_TA (2005)0460.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

<sup>(5)</sup> GU L 245 del 29.9.2003, p. 1.

216. è dell'avviso che le agenzie necessitano probabilmente di maggiore assistenza per quanto riguarda l'assunzione di personale rispetto alle istituzioni maggiori che, probabilmente, possiedono un'amministrazione dotate di maggiore esperienza cui attingere; sollecita l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) a rispondere positivamente alle richieste di assistenza delle agenzie in materia di assunzione; chiede alla Commissione di mettere a disposizione delle agenzie altri servizi orizzontali, ad esempio la formazione professionale e il Servizio giuridico;
  217. chiede alla Commissione di illustrare l'attuale situazione dell'auditing interno nelle agenzie, descrivendo le capacità di auditing interno disponibili presso ognuna di esse e i servizi di audit interno forniti dalla Commissione, anche sotto forma di assistenza;
  218. rileva l'evidente insuccesso dell'ONU nell'applicare adeguatamente l'accordo di finanziamento sottoscritto dalla Commissione e dall'ONU sull'agenzia europea per la ricostruzione, che ha lasciato spesso la Corte nell'impossibilità di attuare un adeguato controllo finanziario dei pagamenti e dei relativi documenti concernenti i contratti gestiti o monitorati dalla Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK); prende atto della dichiarazione con la quale il rappresentante speciale aggiunto del Segretario generale delle Nazioni Unite garantisce il pieno accesso a tutti i documenti su richiesta della Corte; esorta tuttavia la Commissione a rivedere l'accordo di finanziamento con l'ONU; è del parere che un'eventuale chiusura graduale dell'Agenzia europea per la ricostruzione non debba avvenire sulla base di calendario prefissato bensì che debba dipendere da criteri e sviluppi economici e politici, avvalendosi pienamente del valore aggiunto di tale Agenzia in termini di competenza e know-how acquisiti nel corso degli anni, e chiede alla Commissione di presentare una proposta, previa adeguata valutazione finale intesa a stabilire se sia possibile modificare il mandato dell'agenzia per la ricostruzione in modo tale che le competenze e il know-how acquisiti possano essere utilizzati per fornire assistenza alla ricostruzione ovunque sia richiesta — per esempio in Irak, Afghanistan, Pakistan, India e nei paesi colpiti dallo Tsunami — come seconda fase successiva al soddisfacimento delle necessità umanitarie immediate da parte dell'Ufficio per gli aiuti umanitari;
  219. sollecita la Commissione ad assistere l'agenzia europea per l'ambiente nella soluzione della controversia con le autorità danesi relativamente al rimborso delle imposte indebitamente versate;
  220. esprime disappunto nel notare che il conflitto tra la Commissione e il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativamente al pagamento del contributo pensionistico del datore di lavoro resti irrisolto; esorta la Commissione ad accrescere gli sforzi per risolvere tale controversia.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione I — Parlamento europeo**

(2006/810/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2004 (C6-0357/2005),
  - vista la relazione annuale del revisore interno,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio <sup>(2)</sup> accompagnata dalle risposte delle istituzioni,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità nonché la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10 e 275 del trattato CE come pure l'articolo 179 bis del trattato Euratom,
  - visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 145, 146 e 147,
  - visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo <sup>(5)</sup>,
  - visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discharge del Parlamento europeo,
  - visti l'articolo 71, l'articolo 74, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0119/2006),
- A. considerando che al punto 9.16 la Corte dei conti ha segnalato lacune, tuttavia di natura formale, nei sistemi di supervisione e controllo e ha concluso che «gli errori, concernenti la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti non hanno inciso in maniera rilevante sull'insieme delle spese amministrative» (punto 9.27),
- B. considerando che il regolamento finanziario e il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 <sup>(6)</sup> sono applicabili dal 1° gennaio 2003 per quanto concerne le norme procedurali che disciplinano la procedura di discharge,
- C. considerando che il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 stabilisce che il discharge venga dato al presidente anziché al Segretario generale,
1. pospone la decisione di concedere al proprio presidente il discharge per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2004;
  2. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Mediatore europeo e di disporre la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 105 del 30.4.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 302 del 30.11.2005, pag. 100.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> PE 349.540.

<sup>(6)</sup> GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 303.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione II — Consiglio**

(2006/811/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0359/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0111/2006),
1. concede il discharge al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004;
  2. formula le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione II — Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0359/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, paragrafo 4, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0111/2006),
1. segnala che, nel 2004, il Consiglio ha amministrato un bilancio di 541 916 200 EUR con un tasso di utilizzo del 98,10 %,
  2. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti ed invita il Consiglio a tenerne conto e a continuare a migliorare la propria gestione finanziaria;
  3. osserva che, ai sensi del punto 9.4 della relazione annuale della Corte dei conti, nel 2004 il Consiglio non aveva ancora stabilito alcuna norma di controllo interno in seguito all'adozione del regolamento finanziario nel giugno 2002 e che, secondo la risposta del Consiglio, le norme di controllo interno per il Consiglio sono state infine adottate il 20 luglio 2005;
  4. ricorda che la comunicazione della Commissione, del 15 giugno 2005, su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252) è applicabile allo stesso modo in tutte le istituzioni dell'UE e che pertanto il Consiglio dovrebbe dare l'esempio;
  5. evidenzia che, ai sensi del punto 9.18 della relazione annuale della Corte dei conti, il congedo annuale supplementare concesso prima del 31 dicembre 1997 per compensare le ore di lavoro straordinario svolto viene pagato al momento del collocamento a riposo se il funzionario non ha usufruito del congedo in questione; osserva che la risposta del Consiglio non spiega per quale ragione tali corrispettivi siano stati versati al personale di grado A e B che, secondo lo Statuto dei funzionari, non ha diritto ad alcun compenso per le ore straordinarie prestate;
  6. prende atto che il Consiglio ricorre alla tecnica dello storno di raccolta di fine anno per coprire in anticipo le spese relative all'edificio LEX, risultante in un aumento del 333 % rispetto alla somma inizialmente prevista alla voce di bilancio 2 0 6, passando da 13 500 000 EUR a 58 449 000 EUR; rileva nel contempo che il Parlamento europeo deve affrontare problemi analoghi;

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

7. segnala un aumento del 225 % nello stanziamento iniziale destinato ai consulenti speciali nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (voce di bilancio 3 1 3);
8. ricorda l'osservazione formulata nella sua risoluzione del 27 ottobre 2005 <sup>(1)</sup> sul progetto di bilancio generale per il 2006, secondo la quale i bilanci delle altre istituzioni dovrebbero coprire le spese amministrative;
9. ritiene che una maggiore chiarezza per quanto riguarda le spese relative al Coordinatore antiterrorismo dell'UE, e a quelle da esso sostenute, aumenterebbe la trasparenza; ricorda che, in linea di principio, le spese operative dovrebbero essere effettuate unicamente dalla Commissione.
10. esorta il Consiglio a migliorare la sua capacità di presentare relazioni mettendo tempestivamente a disposizione dell'autorità di scarico — come hanno fatto tutte le altre istituzioni, incluso il Parlamento — la relazione annuale d'attività di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario e a contribuire in tal modo a rendere le istituzioni più trasparenti;
11. segnala che il Consiglio sta attualmente gestendo un progetto per la costruzione dell'edificio LEX, i cui costi sono stimati a 233 000 000 EUR (prezzi del 2003);
12. ribadisce che, in una lettera datata 18 novembre 2004 relativa alla procedura di scarico del 2003, il Consiglio ha declinato l'invito a partecipare a una riunione della commissione per il controllo dei bilanci, menzionando il Gentlemen's Agreement del 22 aprile 1970; ricorda ancora la riluttanza del Consiglio, durante gli scorsi anni, a fornire risposte dettagliate al questionario inviato dalla commissione per il controllo dei bilanci alle altre istituzioni al fine di preparare la decisione di scarico; ritiene che, nell'ambito dell'attuale compromesso che consiste in un dialogo informale tra il Consiglio e il presidente e il relatore della commissione competente, la commissione competente dovrebbe ampliare l'ambito della sua partecipazione per includere altri membri che desiderino contribuire a questo dialogo informale.

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2005)0410.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione IV — Corte di giustizia**

(2006/812/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0360/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0112/2006),
1. concede il discharge al Cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2004;
  2. formula le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione IV — Corte di giustizia**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativo all'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0360/2005),
  - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0112/2006),
1. rileva che nel 2004 la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha amministrato un bilancio di 235 041 565 EUR, con un tasso di utilizzo del 94 %;
  2. rileva che, quale conseguenza dell'allargamento, il personale in forza presso la CGCE è aumentato del 40 % circa nel 2004 <sup>(6)</sup>;
  3. prende atto con disappunto del fatto che nel 2004 la CGCE non ha applicato in svariate occasioni numerose norme di controllo interno;
  4. segnala, come constatato dalla Corte dei conti nel punto 9.13 della sua relazione annuale, che il revisore interno della CGCE esercita le funzioni di capo dell'Unità di verifica, la quale esegue controlli ex-ante delle operazioni dell'ordinatore; conviene con la Corte dei conti che tale coinvolgimento nell'esecuzione delle operazioni finanziarie non è compatibile con le funzioni di revisore interno indipendente; disapprova che, sin dalla sua nomina nel 2003, il revisore interno non abbia completato nessuno degli audit previsti dal suo programma di attività; sollecita la CGCE ad avvalersi di un'assistenza esterna per portare a termine rapidamente i compiti non ancora conclusi del programma di lavoro;
  5. deplora che non sia stato possibile prendere in considerazione la relazione annuale di attività della CGCE in sede di elaborazione della relazione annuale della Corte dei conti, in quanto non era stata portata a termine prima della conclusione dell'audit della Corte dei conti; apprende che il problema è stato risolto per quanto riguarda la relazione annuale di attività 2005;

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Fonte: Relazione annuale di attività.



6. fa osservare che la CGCE, a differenza della maggior parte delle istituzioni, non allega alla sua relazione annuale di attività una dichiarazione di affidabilità firmata dal suo ordinatore delegato; rileva che il Cancelliere tuttavia ha elaborato e sottoscritto un memorandum in data 21 giugno 2005, assicurando il Presidente della CGCE della regolarità dei conti del 2004; chiede alla CGCE di elaborare una tale dichiarazione negli anni a venire e spera che la questione venga disciplinata nell'ambito dell'attuale revisione del regolamento finanziario;
7. si congratula con la CGCE per la concezione, il contenuto e la leggibilità della sua relazione annuale di attività e in particolare per l'analisi, alla fine di ogni capitolo, del tipo e del grado di rischio legato alle operazioni ivi descritte; ritiene che l'utilità delle relazioni annuali di attività potrebbe essere rafforzata se tutte le istituzioni seguissero questo esempio;
8. rileva con soddisfazione che la durata media delle cause sottoposte alla CGCE si è ridotta da 25 mesi nel 2003 a 20 mesi nel 2004, in un contesto di costante aumento del numero di cause presentate; ritiene che 20 mesi per trattare una causa sia ancora un periodo troppo lungo; invita la CGCE a ridurre ulteriormente la durata media della procedura;
9. rileva che nel 2004 non è stata effettuata alcuna verifica ex-post a causa della necessità del servizio di verifica ex-ante di concentrarsi sulla messa in atto del nuovo circuito finanziario;
10. rileva che la CGCE sta gestendo attualmente un importante progetto per la costruzione di due nuove torri e un «anello», atti ad ospitare l'organico necessario in seguito ad allargamenti futuri nonché 40 giudici coi rispettivi gabinetti, a un costo stimato a 296 924 590 EUR (ai prezzi del 2000); chiede alla CGCE una descrizione per iscritto delle disposizioni di verifica delle fatture e di controllo dei progetti, nonché un'indicazione relativa a quali parti in causa si faranno carico del rischio di possibili superamenti dei costi; invita la Corte a creare adeguate strutture di controllo incaricate di seguire costantemente questo grande progetto immobiliare nonché di verificare il rispetto delle scadenze e l'evoluzione dei costi e di apportare le eventuali correzioni;
11. segnala che, secondo una comparazione dei costi immobiliari tra le istituzioni effettuata dai servizi della Commissione nel giugno 2005, la CGCE registra il costo più elevato per occupante (250 EUR/m<sup>2</sup>, il che comunque trova spiegazione nel periodo di ammortamento per cui la CGCE ha optato, che è più breve della media (15 anni));
12. ritiene che, ai fini della trasparenza, occorra pubblicizzare maggiormente il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, eventualmente pubblicandolo nel sito web della CGCE;
13. rileva che attualmente la CGCE non impone ai giudici alcun obbligo di dichiarare interessi finanziari, quali titoli azionari, cariche direttive o contratti di consulenza; segnala che sia i membri della Commissione che quelli del Parlamento europeo sono tenuti a dichiarare tali interessi in un registro pubblico e che i membri della Corte dei conti depositano una dichiarazione di interessi finanziari presso il Presidente della Corte; raccomanda che, ai fini della trasparenza, anche in assenza attualmente di un obbligo giuridico, la CGCE esiga l'elaborazione di disposizioni vincolanti in materia;
14. ricorda, con riferimento alle automobili ufficiali utilizzate dalla Corte di giustizia, che nella sua risoluzione del 27 ottobre 2005 <sup>(2)</sup>, il Parlamento ha invitato la CGCE a modificare entro il 1° novembre 2005 la sua decisione amministrativa del 31 marzo 2004, in modo da abolire l'uso delle automobili ufficiali a fini privati.

---

<sup>(1)</sup> GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 202/2005 (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2005)0410.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione V — Corte dei Conti**

(2006/813/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0361/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0113/2006),
1. concede il discharge al Segretario generale della Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2004;
  2. formula le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati nonché al governo del Granducato del Lussemburgo, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il Presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il Segretario Generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul disarcio per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione V — Corte dei conti**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0361/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0113/2006),
1. rileva che nel 2004 la Corte dei conti europea (CC) ha gestito un bilancio di 96 925 410 EUR, con un tasso di utilizzo dell'81,5 %;
  2. ricorda che i conti della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2004 sono stati controllati da un'impresa esterna, la KPMG Audit s.r.l. <sup>(6)</sup>, la quale ha concluso che:  
  
«A nostro parere, i dati contabili e i rendiconti finanziari allegati presentano, conformemente al regolamento finanziario ed alle relative modalità di esecuzione, nonché ai principi contabili generalmente accettati e alle norme interne della Corte dei conti europea, un'immagine fedele della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2004 della Corte dei conti europea, nonché del risultato economico e dello stato delle entrate e delle spese per l'esercizio chiuso a tale data.»;
  3. osserva con interesse i termini del certificato <sup>(7)</sup> rilasciato dal revisore indipendente della CC, la KPMG, che per la prima volta attirano l'attenzione:  
  
«sull'informazione contenuta nella nota 1 dell'allegato ai rendiconti finanziari, in cui si precisa che, in virtù della norma contabile n. 12 (Benefici per i dipendenti) adottata mediante decisione del contabile della Commissione del 28 dicembre 2004, conformemente all'articolo 133 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Corte ha iscritto per la prima volta in bilancio al 31 dicembre 2004 un accantonamento per pensioni per i membri della Corte dei conti ed un credito a lungo termine nei confronti degli Stati membri per un importo di 43 689 621 EUR. L'importo dell'accantonamento è stato determinato in base ad uno studio attuariale effettuato dalla Commissione europea.»;

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Relazione del revisore indipendente sui conti della Corte dei conti per l'esercizio 2004 (GU C 299 del 29.11.2005, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Relazione del revisore indipendente sui conti della Corte dei conti per l'esercizio 2004 (GU C 299 del 29.11.2005, pag. 1).

4. rileva che la nuova ala dell'edificio sede della CC a Lussemburgo, in costruzione dal 2001, è stata occupata nell'ottobre 2003, ovvero in anticipo rispetto alla data prevista di giugno 2004; rileva inoltre che i conti relativi al progetto stanno per essere chiusi ed una relazione esaustiva sarà fornita all'autorità di bilancio a tempo debito;
5. prende atto inoltre del riferimento, fatto nella relazione di revisione della KPMG in ordine agli impegni fuori bilancio, ad un impegno della CC ad acquistare terreni per un ulteriore ampliamento (il progetto K3); rileva che il progetto K3 è inteso a soddisfare le previste esigenze della CC derivanti dalla futura adesione della Bulgaria, della Romania e di un altro paese, ad un costo stimato a 26 450 000 EUR (a prezzi dell'aprile 2003) <sup>(1)</sup>; prende atto del desiderio della CC di ripartire su una base più ampia i rischi connessi a tale progetto, di modo che in ultima istanza non siano sopportati in così larga misura dai contribuenti europei; chiede di essere informato sulle modalità adottate per conseguire tale obiettivo, con speciale riferimento alla responsabilità finanziaria per eventuali eccedenze di costo;
6. approva il fatto che siano regolarmente indetti bandi di gara per la nomina di una ditta esterna cui affidare l'incarico di rivedere i conti della CC, pur manifestando la propria preoccupazione per la posizione dominante occupata da un numero ridotto di grandi imprese di revisione dei conti a Lussemburgo e altrove; chiede che la nomina dei revisori esterni avvenga conformemente ad una procedura di gara d'appalto trasparente, equa e comprensibile per il Parlamento;
7. rileva che, a seguito dell'ultimo allargamento dell'Unione europea nel 2004 e della sua espansione a 25 membri, la CC ha riorganizzato la propria struttura creando quattro gruppi di audit e un gruppo di coordinamento; si domanda se una struttura comprendente 25 membri ed i loro rispettivi uffici sia la più efficace che si possa avere; chiede alla CC di esaminare la possibilità di ridurre il numero dei suoi membri ad un terzo del numero degli Stati membri;
8. ricorda l'opinione espressa dal Comitato ristretto della Camera dei Lord sull'Unione europea in relazione ai negoziati concernenti la Convenzione sul futuro dell'Europa, secondo cui:  
  
«l'attuale struttura della CC — comprendente 15 membri di pari status, uno per ciascuno Stato membro, i quali agiscono collegialmente — ha bisogno di cambiare e, nel caso di un allargamento, dovrà cambiare. Una Corte formata da oltre 20 membri esecutivi a tempo pieno sarebbe ingombrante, lenta e inefficiente. La proposta creazione di un sistema di "camere" — concetto ora integrato nel trattato di Nizza — sembra essere semplicemente un meccanismo per assorbire membri senza migliorare l'efficienza, e non è abbastanza radicale da risolvere il problema.»;
9. ricorda che Hubert Weber, Presidente della Corte dei conti, in un discorso pronunciato il 14 novembre 2005 a Strasburgo, ha dichiarato alla commissione per il controllo dei bilanci che la CC stava effettuando un'autovalutazione della propria organizzazione e dei propri metodi, che sarebbe stata seguita da una «revisione tra pari»; auspica che sarà possibile concepire una struttura più razionale per la CC prima del prossimo allargamento;
10. suggerisce che tale revisione dei metodi di lavoro della CC includa, tra le possibili opzioni, la proposta formulata dalla Camera dei Lord di sostituire l'attuale struttura con «un direttore generale altamente qualificato, sostenuto da una robusta squadra di revisori, e tenuto a riferire ad un organo collegiale, operante a tempo parziale e privo di compiti esecutivi, formato dai rappresentanti di ciascuno Stato membro»;
11. si compiace che la relazione annuale di attività, corredata della dichiarazione sottoscritta dall'ordinatore delegato, sia stata trasmessa all'autorità competente per il discarico;
12. si compiace che sia stata trasmessa all'autorità competente per il discarico la relazione annuale sulla funzione di audit interno, ma si rammarica del fatto che, nonostante la richiesta contenuta al paragrafo 15 della sua risoluzione del 12 aprile 2005 <sup>(2)</sup>, detta relazione di una pagina non fornisca ancora un quadro nitido dell'attuale ambiente di controllo;
13. ricorda, per quanto riguarda le automobili ufficiali utilizzate dai membri della CC, di aver invitato, nella sua risoluzione del 27 ottobre 2005 <sup>(3)</sup>, la suddetta Corte a modificare entro il 1° novembre 2005 la propria decisione amministrativa del 15 giugno 2004 in modo da abolire l'uso a fini privati di automobili ufficiali;

<sup>(1)</sup> Fonte: «The buildings policy of the ECA, overview and state of play», settembre 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 27.7.2005, pag. 47.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2005)0410.

14. invita la CC ad esaminare la possibilità di pubblicare le dichiarazioni degli interessi finanziari dei propri membri sul proprio sito web, contribuendo in tal modo ad una maggiore trasparenza delle istituzioni europee; è convinto che si migliorerebbe la trasparenza se si desse maggiore pubblicità al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti <sup>(1)</sup>, eventualmente pubblicandolo sul sito web della CC;
  15. ricorda che, a seguito di un'inchiesta dell'OLAF, un procedimento legale contro un ex membro della CC è rimasto pendente dinanzi ai tribunali del Granducato del Lussemburgo per un periodo di tempo piuttosto lungo; si rammarica del fatto che decisamente troppo spesso le relazioni finali trasmesse dall'OLAF alle autorità degli Stati membri vengano semplicemente archiviate senza che vi sia dato alcun seguito; è convinto che i rinvii giudiziari non costituiscano una risposta accettabile ad un dossier potenzialmente imbarazzante; intende seguire attentamente l'esame della causa succitata da parte delle autorità giudiziarie lussemburghesi.
- 

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1293/2004 (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 26).

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione IV — Comitato economico e sociale europeo**

(2006/814/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0362/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0114/2006),
1. concede il discharge al Segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2004;
  2. formula le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****contenente le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0362/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0114/2006),
1. rileva che nel 2004 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha amministrato un bilancio di 103 000 000 EUR, con un tasso di utilizzo dell'88,56 % (2003: 98,12 %);
  2. rileva, come figura nel punto 9.23 della summenzionata relazione annuale della Corte dei conti, che le norme di controllo interno sono state approvate nel luglio 2004 ma che non sono ancora state prese tutte le misure necessarie per garantire il rispetto integrale delle stesse;
  3. rileva, a proposito delle constatazioni della Corte dei conti figuranti al punto 9.7 della sua relazione annuale relative al trasferimento di una parte dei salari del personale con applicazione di un coefficiente di ponderazione, il rilevante numero di casi per i quali mancavano sufficienti prove del diritto dei funzionari interessati al trasferimento richiesto; rileva che in base alle informazioni fornite dal CESE sono state adottate nel 2005 misure correttive;
  4. ricorda l'assicurazione, data nel 2004 dal CESE, che non vi è più alcuna irregolarità per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio dei suoi membri <sup>(6)</sup>; fa osservare che la Corte dei conti ha tuttavia citato nella sua relazione annuale sull'esercizio 2003, pubblicata nel novembre 2004, tre casi nei quali l'indennità di viaggio pagata a membri del Comitato ha rappresentato il doppio dell'importo previsto dal regolamento del Comitato stesso; segnala che il pubblico ministero belga ha aperto un'inchiesta formale in base a indizi gravi rilevati dall'OLAF, secondo cui il rimborso di 45 000 EUR per spese è stato indebitamente percepito da un membro del CESE per sei anni; non ignora che il CESE ha deciso di revocare l'immunità del membro interessato e che è attesa una sentenza del tribunale competente belga entro il 2006;
  5. rileva che nel 2004 il CESE ha modificato il suo regolamento interno in modo da designare un vicepresidente incaricato delle questioni di bilancio nonché delle relazioni con il Parlamento;

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Si veda il paragrafo 3 della risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 698).



6. si compiace del fatto che il CESE abbia trasmesso la sua relazione annuale di attività, che comporta una relazione del revisore interno ed è accompagnata da una dichiarazione di assicurazione dell'ordinatore delegato;
7. prende atto della riserva formulata dal Segretario generale del CESE in merito al calcolo delle remunerazioni effettuate mediante il nuovo software NAP nel corso dell'esercizio 2004, problema che è ricordato anche al punto 9.5 della relazione della Corte dei conti;
8. rileva i seguenti aspetti affrontati nella relazione annuale di attività:
  - aumento del numero dei membri da 222 a 317 (aumento del 42,79 %) a seguito dell'ampliamento del 1° maggio 2004;
  - chiusura e sostituzione del servizio delle casse di anticipi a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed elaborazione diretta degli ordini di pagamento nel programma informatico Si2;
  - aumento delle richieste di traduzione del 33,5 % rispetto al 2003;
  - aumento del 35 % del numero di riunioni;
  - problemi con il software NAP e difficoltà di assunzione del personale necessario nel 2004;
9. constata che, oltre al trasloco nell'edificio Belliard recentemente ultimato, il CESE, insieme al Comitato delle regioni, dispone di un programma immobiliare che comprende altri quattro immobili (Belliard 68, Belliard 96, Trèves e Remorqueur) e che occorreranno altri uffici per i futuri ampliamenti;
10. attende i risultati del controllo della Corte dei conti sulle procedure di acquisizione e ristrutturazione di tutti gli edifici utilizzati congiuntamente dal Comitato delle regioni e dal CESE, inclusi gli edifici Belliard I e II; ritiene che sarebbe opportuno un controllo anche sulla ristrutturazione dell'edificio Montoyer; richiama l'attenzione sul fatto che la scelta di prendere in locazione gli edifici ridurrebbe significativamente i rischi per le piccole istituzioni, e ritiene che tale soluzione dovrebbe essere considerata una seria alternativa nel contesto di futuri progetti immobiliari; approva il trasferimento del capo dell'unità «infrastrutture», in seguito all'applicazione della politica relativa alle funzioni sensibili, e l'avvio di una procedura di assunzione per la copertura di tale posto;
11. si compiace del fatto che la relazione annuale di attività del CESE comprende i risultati dei controlli ex post, conformemente all'articolo 52 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, che dispone quanto segue:

«Il risultato delle verifiche a posteriori è presentato, insieme ad altri elementi, nella relazione annuale d'attività trasmessa dall'ordinatore delegato alla sua istituzione»;
12. ritiene che a tal proposito l'esempio del CESE potrebbe opportunamente essere seguito da altre istituzioni.

---

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione VII — Comitato delle regioni**

(2006/815/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004 — Volume III (N6-0027/2005 — C6-0363/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti gli articoli 272, paragrafo 10, 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0115/2006),
1. concede il discharge al Segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2004;
  2. formula le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VII — Comitato delle regioni**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0363/2005),
  - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0115/2006),
1. rileva che nel 2004 il Comitato delle regioni (CdR) ha gestito un bilancio di 59 413 031 EUR, con un tasso di utilizzo dell'83,57 %;
  2. prende atto di quanto osservato al punto 9.24 della relazione annuale della Corte dei conti, cioè che le norme di controllo interno sono state approvate solamente nel novembre 2004; rileva in particolare il numero insufficiente di controlli e verifiche ex post effettuati nel 2004;
  3. sottolinea che il CdR sembra essere, nella relazione annuale della Corte dei conti, l'istituzione oggetto del maggior numero di critiche (punti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11. a) e b) e 9.13 della relazione);
  4. deplora il fatto che la funzione di revisore interno sia stata esercitata da un agente temporaneo, assunto sulla base di contratti rinnovabili di breve durata; approva la soluzione adottata nel frattempo;
  5. osserva che, in base alle informazioni fornite nel quadro dell'audizione delle altre istituzioni, organizzata dalla commissione per il controllo dei bilanci il 25 gennaio 2006, talune questioni sono ora oggetto di un'indagine da parte dell'OLAF;
  6. osserva che le organizzazioni sindacali del CdR contestano la recente riorganizzazione interna, portata avanti pur in presenza di punti controversi, come già rilevato in precedenti risoluzioni sul discarico;
  7. trova deplorabile che la Corte dei conti non abbia potuto tener conto della relazione annuale d'attività del CdR, che è stata presentata successivamente alla conclusione dell'audit della Corte;

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

8. attende i risultati del controllo della Corte dei conti sulle procedure di acquisizione e ristrutturazione di tutti gli edifici utilizzati congiuntamente dal CdR e dal Comitato economico e sociale europeo (CESE), inclusi gli edifici Belliard I e II; ritiene che sarebbe opportuno un audit anche sulla ristrutturazione dell'edificio Montoyer; osserva che all'epoca il Parlamento aveva raccomandato di procedere all'acquisto; richiama l'attenzione sul fatto che la scelta di prendere in locazione gli edifici ridurrebbe significativamente i rischi per le piccole istituzioni, e ritiene che tale soluzione dovrebbe essere considerata una seria alternativa nel contesto di futuri progetti immobiliari; approva il trasferimento del capo dell'unità «infrastrutture», in seguito all'applicazione della politica relativa alle funzioni sensibili, e l'avvio di una procedura di assunzione per la copertura di tale posto;
  9. invita la Corte dei conti, in considerazione dei problemi di gestione finanziaria del CdR, a compiere un'analisi approfondita della gestione manageriale dei conti fuori bilancio da parte del Comitato rispetto alle pratiche invalse nelle altre istituzioni;
  10. rileva che l'ordinatore delegato, pur non introducendo riserve formali nella sua dichiarazione di affidabilità, vi ha allegato una serie di osservazioni concernenti i seguenti punti:
    - data la difficoltà di assumere personale in possesso delle competenze necessarie e poiché nel 2003 non è stato effettuato alcun audit, l'ordinatore delegato (ossia il nuovo Segretario generale del CdR) non ha potuto beneficiare pienamente, nel 2004, della consulenza e del sostegno del servizio di audit interno;
    - il processo di acquisizione dei nuovi edifici dei due Comitati (CESE e CdR) era stato virtualmente completato quando il nuovo Segretario generale è entrato in carica, sul finire del 2003; le decisioni sugli aspetti contrattuali e sull'allestimento erano dunque già state prese;
    - a causa delle lacune della nuova applicazione per il calcolo degli stipendi (NAP) gestita dalla Commissione, gli ordinatori sub-delegati e i verificatori ex ante non hanno potuto garantire l'accuratezza del calcolo degli stipendi di tutto il personale;
    - sono stati effettuati ampi controlli sui trasferimenti ponderati richiesti prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari;
  11. riconosce che le carenze dell'applicazione NAP non sono state un problema specifico del CdR, ma hanno interessato tutte le istituzioni; si attende che, dopo l'anno di transizione seguito all'introduzione del sistema, il NAP funzioni ora perfettamente;
  12. ritiene che il CdR, consapevole dei problemi posti dall'allargamento, avrebbe dovuto focalizzare la sua attenzione sulla creazione, nel 2004, di un servizio di audit interno pienamente funzionante; segnala le problematiche particolari seguenti: notevole aumento del bilancio nel 2004 (+ 50 %), aumento dell'organico (+ 63 %), arrivo di nuovi membri (+ 43 %), impatto del nuovo Statuto dei funzionari in termini finanziari e regolamentari, prosecuzione dell'applicazione del nuovo regolamento finanziario, unitamente al trasloco nei nuovi edifici (Belliard 99-101 e Belliard 68) della maggior parte dei servizi del CdR, trasloco avvenuto nel giugno 2004;
  13. osserva che, nel 2004, il CdR ha modificato la propria regolamentazione sul rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle indennità di viaggio e di riunione ai propri membri, oltre ad aver riformato la propria commissione per le questioni finanziarie ed amministrative, che è l'organo politico in seno al CdR cui competono importanti decisioni finanziarie e amministrative — ad esempio in materia di bilancio, discarico e norme interne — riducendo da 15 a 8 il numero dei suoi membri;
  14. ricorda che, relativamente a quanto accertato dall'OLAF, il Pubblico ministero della Corte d'appello di Bruxelles ha concluso nel marzo 2005 che non vi erano prove sufficienti per avviare un procedimento giudiziario e ha deciso di archiviare il caso; chiede tuttavia che, dato lo scarso seguito dato nel 2004 alla relazione dell'OLAF sulle frodi e le irregolarità al CdR, quest'ultimo rinunci al regime di anticipi per il rimborso delle spese di viaggio dei membri e adotti il sistema in vigore al CESE.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione VIII A — Mediatore europeo**

(2006/816/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004 — Volume III (N6-0027/2005 — C6-0364/2005),
  - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0116/2006),
1. concede il discharge al Mediatore europeo per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004;
  2. formula le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VIII A — Mediatore europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0364/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0116/2006),
1. prende atto che nel 2004 il Mediatore europeo ha amministrato un bilancio di 5 782 988 EUR, con un tasso di utilizzo dell'88,05 %; rileva altresì che il 2004 è stato il primo anno di esercizio in cui l'ufficio del Mediatore ha goduto di una piena autonomia e pertanto di una responsabilità assoluta in materia finanziaria;
  2. osserva che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, informa che l'audit non ha dato luogo ad alcuna osservazione per quanto concerne il Mediatore;
  3. rileva che la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti firmata dal Mediatore e allegata alla relazione annuale di attività non esprime né riserve né osservazioni per quanto concerne questioni gestionali o di controllo;
  4. constata che, dopo l'entrata in vigore nel 2003 del nuovo regolamento finanziario, il Mediatore, in quanto istituzione dotata di un bilancio indipendente, ha dovuto conformarsi alle norme concernenti la separazione e l'indipendenza dei vari attori coinvolti nelle operazioni finanziarie, garantire l'efficiacia e l'efficienza economica delle operazioni e stabilire adeguati meccanismi di controllo interno;
  5. ricorda che il Mediatore, per questo motivo, ha chiesto e ricevuto l'autorizzazione da parte dell'autorità di bilancio di incrementare nell'anno 2004 il numero dei membri del personale amministrativo che si occupa delle questioni finanziarie ed amministrative; ricorda inoltre che questi nuovi membri del personale hanno consentito all'ufficio del Mediatore di assolvere nel corso del 2004 tutti i compiti finanziari che, sino alla fine del 2003, erano stati svolti dai servizi del Parlamento nel quadro di accordi di cooperazione; rileva che tali compiti comprendevano, tra l'altro, la gestione, il calcolo e il trattamento delle missioni, la preparazione degli ordini di pagamento concernenti gli stipendi del personale nonché gli emolumenti del Mediatore;
  6. constata che nel 2004 il Mediatore ha pertanto esercitato un controllo assoluto sulle transazioni finanziarie concernenti la sua sezione del bilancio;

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

7. prende atto del fatto che la valutazione dell'ufficio del Mediatore da parte del revisore interno in relazione alle transazioni di bilancio del 2004 non ha individuato alcuna area di rischio rilevante, ma che una serie di piani di azione è stata concordata con l'amministrazione al fine di ridurre ulteriormente i rischi e rafforzare i sistemi esistenti, in particolare nel settore degli appalti pubblici;
  8. osserva che nel 2004 si è registrato un aumento senza precedenti, pari al 51 %, dei ricorsi indirizzati al Mediatore (totale del 2004: 3 688), ciò che offre un segnale chiaro dell'accresciuta consapevolezza del servizio offerto dal Mediatore e della più ampia gamma di informazioni fornita dalle Istituzioni; osserva inoltre che la metà di tale aumento è coperta da ricorsi presentati dai dieci nuovi Stati membri;
  9. rileva che, secondo stime dello stesso Mediatore, il 74,8 % di tali ricorsi esulava dall'ambito del suo mandato; fa notare nondimeno che nel 2004 il Mediatore ha avviato 351 indagini, la grande maggioranza delle quali concernenti la Commissione, da cui è emerso che le denunce di cattiva amministrazione riguardavano più frequentemente la mancanza di trasparenza, compreso il rifiuto di fornire informazioni (22 %);
  10. ritiene che il Mediatore possa servire da modello per altre istituzioni, sia per la chiara definizione dell'ambito di competenza sia per la buona amministrazione del bilancio.
-



## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione VIII B — Garante europeo della protezione dei dati

(2006/817/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0365/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0117/2006),
1. concede il discharge al Garante europeo della protezione dei dati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004;
  2. formula le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione VIII B — Garante europeo della protezione dei dati**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0365/2005),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
  - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0117/2006),
1. osserva che nel 2004 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha gestito un bilancio di 1 942 279 EUR, con un tasso di utilizzo del 54,67 %;
  2. rileva che l'audit del GEPD da parte della Corte dei conti non ha dato adito ad osservazioni (punto 9.24 della relazione annuale della Corte dei conti);
  3. prende atto del fatto che il 24 giugno 2004 i Segretari generali di Commissione, Parlamento e Consiglio hanno firmato con il GEPD un accordo di cooperazione amministrativa per assistere quest'ultimo durante un periodo di avviamento di tre anni, in virtù del quale:
    - il contabile e il revisore interno della Commissione sono stati nominati contabile e revisore del GEPD;
    - i servizi della Commissione forniscono assistenza nell'assolvimento di tutti i compiti relativi alla gestione delle persone legate all'Istituzione (assunzione di personale, definizione dei diritti, pagamento delle retribuzioni, rimborso delle spese mediche, pagamento delle missioni, ecc);
    - i servizi della Commissione assistono il GEPD anche nell'elaborazione e nell'esecuzione del bilancio;
    - la sede del GEPD è nei locali del Parlamento europeo; i servizi del Parlamento assistono il GEPD per quanto riguarda le attrezzature materiali e le competenze connesse con il suo insediamento (sicurezza degli edifici, posta, computer, telefoni, uffici e forniture);
  4. ritiene che, in considerazione delle dimensioni ridotte dell'amministrazione del GEPD, sarebbe auspicabile un rinnovo dell'accordo di cooperazione;
  5. invita il GEPD a proseguire la costruzione dell'Istituzione nel pieno rispetto dei principi fondamentali di legalità, regolarità e sana gestione finanziaria.

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 23.2.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****concernente il disarcico per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2004**

(2006/818/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di disarcico 2003 (COM(2005)0449),
- vista la comunicazione della Commissione sui bilanci finanziari e conti di gestione del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo — esercizio 2004 (COM(2005)0485- C6-0430/2005),
- vista la comunicazione della Commissione sulla relazione sulla gestione finanziaria nel 2004 del 6°, 7°, 8°, e 9° Fondo europeo di sviluppo (COM(2005)0307),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES), relativa all'esercizio 2004, corredata delle risposte delle istituzioni <sup>(1)</sup>,
- vista la dichiarazione di affidabilità dei conti, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, fornita dalla Corte dei conti in conformità dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(2)</sup>,
- vista la relazione speciale N° 2/2005 della Corte dei conti sugli aiuti al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP: la gestione del piano «riforma delle finanze pubbliche» da parte della Commissione, corredata delle risposte da Commissione <sup>(3)</sup> (presentate in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE),
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 22 febbraio 2006 (5677/2006 — C6-0094/2006, 5679/2006 — C6-0095/2006, 5680/2006 — C6-0096/2006, 5681/2006 — C6-0097/2006),
- visto l'articolo 33 dell'Accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE <sup>(4)</sup>,
- visto l'articolo 32 dell'Accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE <sup>(5)</sup>,
- visto l'articolo 276 del trattato CE,
- visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE <sup>(6)</sup>,
- visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo <sup>(7)</sup>,
- visti l'articolo 70, l'articolo 71, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0110/2006),

<sup>(1)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 249.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 261.

<sup>(3)</sup> GU C 249 del 7.10.2005, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

<sup>(5)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

<sup>(6)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

<sup>(7)</sup> GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1.

- A. considerando che, nella sua dichiarazione di affidabilità relativa ai Fondi europei di sviluppo (FES) la Corte di conti conclude che, salvo alcune eccezioni, i rendiconti finanziari relativi all'esercizio 2004 riflettono fedelmente le entrate e le spese per l'esercizio e la loro situazione finanziaria al termine dello stesso,
- B. considerando che la conclusione della Corte dei conti concernente la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti si fonda, tra l'altro, sull'analisi di un campione di operazioni,
- C. considerando che, sulla base della documentazione esaminata, la Corte dei conti ritiene che le entrate, le dotazioni dei FES, gli impegni e i pagamenti dell'esercizio finanziario siano, nel complesso, legittimi e regolari,
  1. concede alla Commissione il discarico per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo, ottavo e nono FES per l'esercizio 2004;
  2. presenta le sue osservazioni nella risoluzione allegata;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, nonché la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sulla chiusura dei conti concernente l'esecuzione del bilancio del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2004**

(2006/819/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di scarico 2003 (COM(2005)0449),
  - vista la comunicazione della Commissione sui bilanci finanziari e conti di gestione del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo — esercizio 2004 (COM(2005)0485- C6-0430/2005),
  - vista la comunicazione della Commissione sulla relazione sulla gestione finanziaria nel 2004 del 6°, 7°, 8°, e 9° Fondo europeo di sviluppo (COM(2005)0307),
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES), relativa all'esercizio 2004, corredata delle risposte delle istituzioni <sup>(1)</sup>,
  - vista la dichiarazione di affidabilità dei conti, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, fornita dalla Corte dei conti in conformità dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione speciale N° 2/2005 della Corte dei conti sugli aiuti al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP: la gestione del piano «riforma delle finanze pubbliche» da parte della Commissione, corredata delle risposte della Commissione <sup>(3)</sup> (presentate in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE),
  - viste le raccomandazioni del Consiglio del 22 febbraio 2006 (5677/2006 — C6-0094/2006, 5679/2006 — C6-0095/2006, 5680/2006 — C6-0096/2006, 5681/2006 — C6-0097/2006),
  - visto l'articolo 33 dell'Accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE <sup>(4)</sup>,
  - visto l'articolo 32 dell'Accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE <sup>(5)</sup>,
  - visto l'articolo 276 del trattato CE,
  - visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE <sup>(6)</sup>,
  - visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo <sup>(7)</sup>
  - visti l'articolo 70, l'articolo 71, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0110/2006),
1. prende atto della situazione finanziaria del sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FED) che, al 31 dicembre 2004, si presentava nel modo seguente:

<sup>(1)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 249.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 261.

<sup>(3)</sup> GU C 249 del 7.10.2005., pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

<sup>(5)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

<sup>(6)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

<sup>(7)</sup> GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

Tabella 1 — Utilizzo cumulato delle risorse dei FES al 31 dicembre 2004

(milioni di EUR)

	Situazione alla fine del 2003 <sup>(1)</sup>		Esecuzione di bilancio nel corso dell'esercizio 2004 <sup>(2)</sup>					Situazione alla fine del 2004 <sup>(3)</sup>					
	Importo globale	Tasso di esecuzione e % <sup>(2)</sup>	Sesto FES	Settimo FES	Ottavo FES	Nono FES	Importo globale	Sesto FES	Settimo FES	Ottavo FES	Nono FES	Importo globale <sup>(3)</sup>	Tasso di esecuzione e % <sup>(2)</sup>
A — Risorse <sup>(1)</sup>	<b>43 408,7</b>		-32,2	-58,4	- 172,3	656,0	<b>393,1</b>	<b>7 439,4</b>	<b>10 867,7</b>	<b>11 590,6</b>	<b>13 904,1</b>	<b>43 801,8</b>	
B — Utilizzo													
1. Impegni finanziari	<b>33 317,0</b>	<b>76,8</b>	<b>-32,2</b>	<b>-58,4</b>	<b>- 172,3</b>	<b>2 638,1</b>	<b>2 375,2</b>	<b>7 439,4</b>	<b>10 867,7</b>	<b>11 590,6</b>	<b>5 794,5</b>	<b>35 692,2</b>	<b>81,5</b>
2. Impegni giuridici specifici	<b>27 566,9</b>	<b>63,5</b>	<b>28,7</b>	<b>121,4</b>	<b>848,7</b>	<b>1 747,5</b>	<b>2 746,3</b>	<b>7 378,3</b>	<b>10 418,5</b>	<b>9 775,2</b>	<b>2 741,2</b>	<b>30 313,2</b>	<b>69,2</b>
3. Pagamenti <sup>(2)</sup>	<b>23 504,1</b>	<b>54,1</b>	<b>30,0</b>	<b>244,5</b>	<b>1 191,9</b>	<b>947,6</b>	<b>2 413,9</b>	<b>7 312,1</b>	<b>9 849,6</b>	<b>7 531,1</b>	<b>1 225,2</b>	<b>25 918,0</b>	<b>59,2</b>
C — Resta da pagare (B1-B3)	<b>9 812,9</b>	<b>22,6</b>						<b>127,3</b>	<b>1 018,1</b>	<b>4 059,5</b>	<b>4 569,3</b>	<b>9 774,1</b>	<b>22,3</b>
D — Saldo disponibile (A-B1)	<b>10 091,7</b>	<b>23,2</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 109,6</b>	<b>8 109,6</b>	<b>18,5</b>

<sup>(1)</sup> Per conformità con i rendiconti finanziari e con la relazione sull'esecuzione finanziaria redatta dalla Commissione, questi dati non comprendono le operazioni ora gestite autonomamente dalla BEI (alla fine del 2003: 2 245 milioni EUR di risorse; 366 milioni EUR di impegni finanziari; 140 milioni EUR di impegni giuridici specifici; 4 milioni EUR di pagamenti).

<sup>(2)</sup> In percentuale delle risorse.

<sup>(3)</sup> Dotazione iniziale del sesto, settimo, ottavo e nono FES, interessi, risorse varie e trasferimenti da FES precedenti.

Fonte: Corte dei conti, relazione annuale sulle attività del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo relativamente all'esercizio 2004 (GU C 301 del 30.11.2005, pag. 257).

2. approva la chiusura dei conti concernente l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo, ottavo e nono FED per l'esercizio 2004;
3. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e a curarne la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---



**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discharge 2003 (COM(2005)0449),
- vista la comunicazione della Commissione sui bilanci finanziari e conti di gestione del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo — esercizio 2004 (COM(2005)0485- C6-0430/2005),
- vista la comunicazione della Commissione sulla relazione sulla gestione finanziaria nel 2004 del 6°, 7°, 8°, e 9° Fondo europeo di sviluppo (COM(2005)0307),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES), relativa all'esercizio 2004, corredata delle risposte delle istituzioni <sup>(1)</sup>,
- vista la dichiarazione di affidabilità dei conti, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, fornita dalla Corte dei conti in conformità dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(2)</sup>,
- vista la relazione speciale N° 2/2005 della Corte dei conti sugli aiuti al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP: la gestione del piano «riforma delle finanze pubbliche» da parte della Commissione, corredata delle risposte della Commissione <sup>(3)</sup> (presentate in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE),
- vista la relazione 2005 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo del Millennio <sup>(4)</sup>,
- vista la propria risoluzione del 1° marzo 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di sviluppo della Comunità europea <sup>(5)</sup>,
- vista la propria risoluzione del 9 marzo 2005 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2004 <sup>(6)</sup>,
- vista la propria risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide politiche e i mezzi di bilancio dell'Unione allargata 2007-2013 <sup>(7)</sup>,
- vista la propria risoluzione del 17 novembre 2005 su una strategia di sviluppo per l'Africa <sup>(8)</sup>,
- vista la relazione annuale di attività 2004 dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid,
- vista la comunicazione della Commissione sulla relazione annuale 2005 sulla politica di sviluppo della Comunità europea e sull'esecuzione dell'assistenza esterna nel 2004 (COM(2005)0292),
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 22 febbraio 2006 (5677/2006 — C6-0094/2006, 5679/2006 — C6-0095/2006, 5680/2006 — C6-0096/2006, 5681/2006 — C6-0097/2006),
- visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati Membri, dall'altro, firmato a Cotonou, Benin, il 23 giugno 2000 <sup>(9)</sup> (accordo di Cotonou),

<sup>(1)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 249.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 261.

<sup>(3)</sup> GU C 249 del 7.10.2005, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Relazione pubblicata dal Dipartimento dell'Informazione dell'ONU, DPI/2390 — maggio 2005, <http://milleniumindicators.un.org>.

<sup>(5)</sup> GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 130.

<sup>(6)</sup> GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 142.

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2005)0224.

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2005)0445.

<sup>(9)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

- visto l'articolo 33 dell'Accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 32 dell'Accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio <sup>(2)</sup>, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di Cotonou, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE,
  - visto l'articolo 276 del trattato CE,
  - visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE <sup>(3)</sup>,
  - visti gli articoli 119 e 120 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo <sup>(4)</sup>,
  - visti l'articolo 70, l'articolo 71, terzo trattino, e l'allegato V del proprio regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0110/2006),
- A. considerando che l'articolo 119 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9° Fondo europeo di sviluppo obbliga la Commissione ad adoperarsi per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico e a riferire, su richiesta del Parlamento, in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti,
- B. considerando che la riforma della gestione degli aiuti esterni della Comunità è stata varata nel maggio 2000 <sup>(5)</sup> e la riforma della politica di sviluppo della Comunità nel novembre 2000 <sup>(6)</sup>,
- C. considerando che l'accordo di Cotonou è entrato in vigore il 1° aprile 2003,

### **FES e obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM)**

1. ritiene che la politica di sviluppo sia un elemento essenziale dell'azione esterna dell'Unione europea, i cui obiettivi sono l'eliminazione della povertà attraverso riforme sociali ed economiche e il rafforzamento delle infrastrutture sociali, dell'istruzione e della sanità, l'aumento delle capacità produttive della popolazione povera, la garanzia di un ambiente sostenibile e la concessione di un sostegno ai paesi interessati, affinché possano sviluppare la crescita e le potenzialità locali; si compiace del fatto che la Commissione persegue, su questa strada, il raggiungimento degli OSM;
2. ritiene che il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenti un importante strumento per la realizzazione di questa politica nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che la sua efficacia debba essere potenziata insistendo sulle azioni intese all'eliminazione della povertà e attraverso una attuazione rapida, caratterizzata da trasparenza, responsabilità e rispetto dei principi della buona gestione finanziaria;
3. è consapevole dei problemi che derivano dalla misura dell'impatto dell'assistenza comunitaria sulla realizzazione degli OSM in ambienti a donatori multipli; invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi per istituire un meccanismo appropriato per misurare tale impatto e a non limitarsi soltanto a misurare i progressi dei paesi in via di sviluppo verso la realizzazione degli OSM;
4. concorda con la Corte dei conti <sup>(7)</sup> sulla necessità di stabilire indicatori obiettivi, utili e completi che riflettano il risultato dell'aiuto; è convinto che questi verranno istituiti per il periodo 2007-13;

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Comunicazione della Commissione concernente la riforma della gestione degli aiuti esterni, approvata dalla Commissione il 16 maggio 2000.

<sup>(6)</sup> Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea, approvata dal Consiglio «Affari generali» (sviluppo) del 10 novembre 2000.

<sup>(7)</sup> Relazione speciale n. 04/2005, par. 63.

5. rileva che, nel 2004, su un finanziamento globale di 2.723 milioni di Euro concesso da EuropAid ai paesi ACP (FES e bilancio generale dell'Unione), il 41 % (1.129 milioni di Euro) è stato impegnato per infrastrutture e servizi sociali; deplora che solo 12 milioni di Euro (0,4 %) siano stati assegnati all'«insegnamento di base» e 74 milioni di Euro (2,7 %) alla «sanità di base», nonostante la raccomandazione contenuta al paragrafo 6 della propria precedente risoluzione sul discharge<sup>(1)</sup>; esorta la Commissione ad aumentare gli stanziamenti destinati a tali settori e chiede che la quota di spesa dell'Unione per la cooperazione allo sviluppo destinata all'istruzione di base e alla sanità nei paesi in via di sviluppo venga sensibilmente aumentata;
6. insiste sulla necessità di conferire maggiore rilevanza alla salute e all'istruzione, che rappresentano aspetti importanti degli OSM, nel prossimo giro di documenti di strategia per paese;
7. esprime compiacimento per la definizione del finanziamento per settore<sup>(2)</sup> come mezzo per aumentare il livello dei finanziamenti destinati all'istruzione e alla salute; ritiene che tale opzione sia più efficace di un finanziamento generale, anche quando collegato ai progressi in tali settori;
8. appoggia la Commissione nei suoi sforzi per attuare le disposizioni dell'accordo di Cotonou; rileva tuttavia che la Commissione non ha promosso in modo adeguato il commercio equo, sebbene ciò sia previsto dall'articolo 23, lettera g), dell'accordo; invita la Commissione ad appoggiare tutte le disposizioni dell'accordo di Cotonou e in particolare l'articolo 23, lettera g) concernente lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;
9. ritiene che i valori della democratizzazione, della buona governance, dei diritti dell'uomo, delle pari opportunità, segnatamente il rispetto dei diritti della donna, del rafforzamento dello stato di diritto e lo sviluppo delle capacità di amministrazione giudiziaria e civile efficaci non sono solamente valori importanti di per sé, da perseguire come obiettivi dell'aiuto esterno, ma possono anche avere ripercussioni benefiche sulla stessa buona gestione dei progetti destinati all'aiuto esterno;

### Contabilità

10. è preoccupato per il fatto che l'ammodernamento della contabilità del FES non venga concluso nei termini previsti e per il momento i suoi conti siano gestiti sulla base del sistema contabile OLAS (On-line Accounting System) esistente; chiede di essere informato, a scadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dell'ammodernamento del nuovo sistema informatico integrato (ABAC-FES) e delle sue applicazioni in sede e nell'ambito delle delegazioni;
11. constata che, benchè i fondi del FES gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) non siano sottoposti al controllo della Corte dei conti o del Parlamento europeo nel quadro della procedura di discharge, essi sono presentati congiuntamente nella contabilità del FES; ritiene che la trasmissione delle informazioni relative a tali fondi (importi articolati per tipo di utilizzo; rassegna dei risultati) all'autorità di discharge abilitata a concedere il discharge per la contabilità del FES consentirebbe di migliorare la trasparenza; invita la BEI e la Commissione a fornire tali informazioni e a pubblicarle nelle loro relazioni sul FES;

### Dichiarazione di affidabilità

12. rileva che, a prescindere dai problemi elencati in appresso, la Corte dei conti<sup>(3)</sup> ritiene che i rendiconti finanziari riflettano fedelmente le entrate e le spese del sesto, settimo, ottavo e nono FES:
  - a) il carattere incompleto dell'attivo, nella misura in cui la Commissione non ha esaminato in maniera sufficientemente approfondita quale parte degli anticipi non appurati debba essere rimborsata al FES dai relativi debitori;
  - b) la non esaustività del fondo svalutazione crediti, che non rispecchia l'entità reale dei debiti inesigibili;

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 27.7.2005, pag. 155.

<sup>(2)</sup> Risposta alla domanda 1.4, del questionario della commissione per lo sviluppo (DEVE).

<sup>(3)</sup> Corte dei conti, relazione annuale relativa all'esercizio 2004, pag. 261.

- c) la non attendibilità del saldo Stabex indicato in una relazione allegata ai rendiconti finanziari (832 milioni di Euro);
13. osserva che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti, la relazione d'attività del direttore generale di Euromaid non menziona carenze rilevanti in materia di controllo interno; rileva che tali carenze riguardano, in particolare, il carattere insufficiente degli audit e del seguito dato, e che le carenze relative alle capacità gestionali degli ordinatori nazionali comportano un aumento del carico di lavoro per il personale delle delegazioni; chiede alla Commissione di adottare le misure appropriate e di riferire in merito;
14. constata che, per quanto concerne le operazioni sottostanti, la Corte dei conti ritiene che le entrate, le dotazioni FES, gli impegni e i pagamenti dell'esercizio finanziario siano, nel complesso, legittimi e regolari;
15. ricorda che la Corte dei conti sottolinea, nella sua relazione annuale, che le irregolarità deliberate e gli atti di corruzione commessi al di fuori dell'ambiente di controllo della Commissione non possono, per loro stessa natura, essere individuati in maniera sistematica attraverso l'applicazione delle politiche e delle norme di audit della Corte; ritiene che la Commissione debba quindi vigilare, in tutte le sue azioni concernenti l'aiuto esterno, affinché:
- il suo ambiente di controllo sia protetto, esteso, rafforzato o reso più efficace;
  - sia garantita la protezione di coloro che denunciano frodi, irregolarità e cattiva amministrazione, sia in seno ai servizi della Commissione e dei suoi intermediari, che in seno agli ordinatori nazionali e negli organismi beneficiari, nella piena consapevolezza della sua raccomandazione contenuta al paragrafo 9 di cui sopra;

#### **Relazione sulla gestione finanziaria**

16. si compiace per il miglioramento della quantità e della qualità delle informazioni apportate dalla relazione sulla gestione finanziaria, ma, analogamente alla Corte dei conti, invita la Commissione ad ampliare ulteriormente, in futuro, la presente relazione, in particolare per consentire di confrontare gli importi assegnati ai progetti, l'aiuto di bilancio e l'aiuto non programmabile nel quadro del nono FES e dei FES precedenti, nonché per avere una rassegna delle relative spese amministrative;
17. si compiace per l'aumento del personale medio per 10.000.000 EUR gestiti, passato da 4,1 nel 1999 a 4,8 nel 2004; deplora che tale cifra resti ben al di sotto della media per i donatori europei e sia ora in fase di diminuzione;

#### **Responsabilità**

18. constata che, se il commissario incaricato dello sviluppo e degli aiuti umanitari è responsabile della politica del FES, nonché delle questioni specifiche dei progetti e dei relativi programmi, gestiti da Euromaid, il commissario incaricato delle relazioni esterne e della politica europea di vicinato è responsabile della politica generale e della gestione del funzionamento di Euromaid, che attua i FES; si dichiara sempre preoccupato per il fatto che la ripartizione poco chiara delle responsabilità possa creare ambiguità e disfunzionamenti; invita la Commissione a limitare più chiaramente le responsabilità per quanto concerne il FES e l'aiuto esterno;

#### **Esecuzione e resto da liquidare (RAL)**

19. rileva che Euromaid indica, per la fine del 2004, un RAL di 9 776 milioni di Euro per il FES, e di 11 607 milioni di Euro per le linee di bilancio che gestisce; ritiene che tale livello sia troppo elevato ed esorta la Commissione ad accelerare l'esecuzione dell'aiuto esterno;
20. sottolinea che, anche se auspicabile, un'esecuzione più rapida non è, da sola, sufficiente per concludere che i risultati del FES siano migliorati: è, infatti, necessario adoperarsi per raggiungere meglio gli obiettivi; prende atto del raffronto tra obiettivi e risultati che figura nella relazione sulla gestione finanziaria, ma chiede alla Commissione di impegnarsi a definire obiettivi quantificabili, così come prevede il regolamento finanziario;

21. invita la Commissione a valutare la fattibilità delle misure amministrative, legislative, tecniche e altre, nell'intento di contribuire, prima che siano programmati ulteriori aumenti, ad una migliore gestione e riduzione dei RAL nei settori dell'aiuto esterno, e a riferire in merito;

### **Sostegno di bilancio a paesi ACP**

22. constata la crescente importanza del sostegno di bilancio, dato che 624 milioni di Euro sono stati assegnati a 23 paesi ACP nel 2004; riconosce che tale sostegno può contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi di riduzione della povertà e di miglioramento della gestione delle finanze pubbliche dei paesi beneficiari, in particolare intensificando il «senso di appropriazione» di questi ultimi; invita la Commissione ad adeguare i propri strumenti di valutazione delle riforme economiche e della qualità di gestione delle finanze pubbliche, quali condizioni di apertura del diritto al sostegno di bilanci, di cui all'articolo 61, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou<sup>(1)</sup>;
23. sostiene gli sforzi della Commissione intesi ad istituire e a migliorare gli strumenti necessari al monitoraggio e alla valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione della riforma delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari; auspica che le decisioni e gli accordi di finanziamento, nonché l'utilizzo degli strumenti adeguati a monitorare l'attuazione delle riforme siano, d'ora in poi, presentati in maniera più strutturata al fine di indicare chiaramente che la direzione assunta dalle riforme delle finanze pubbliche dei paesi beneficiari è soddisfacente;
24. auspica che la Commissione dedichi particolare attenzione alla riscossione delle entrate interne e alla lotta contro la frode e la corruzione nei paesi beneficiari e che essa consenta di realizzare nuovi sforzi per tenere debitamente conto di tali problemi nel quadro dell'attuazione delle riforme delle finanze pubbliche;
25. invita la Commissione a migliorare, nella misura del possibile, le sue relazioni a livello locale con gli altri finanziatori, in particolare le informazioni relative all'assegnazione e al versamento dell'aiuto di bilancio, in modo da ottimizzare l'azione a livello di concezione, programmazione e, quindi, valutazione della qualità e dell'efficacia delle riforme delle finanze pubbliche;
26. esorta la Commissione a rafforzare e a rendere sistematica la sua cooperazione con le istituzioni superiori di controllo e ad invitare, per quanto possibile, i governi dei paesi beneficiari a garantire una partecipazione parlamentare più attiva nella revisione e nel processo di riforma delle finanze pubbliche;

### **Istituzioni superiori di controllo**

27. rammenta l'importanza che il Parlamento, il Consiglio e la Corte dei conti conferiscono alla partecipazione delle istituzioni superiori di controllo dei paesi ACP al controllo del FES<sup>(2)</sup>;
28. osserva che la Commissione prevede diverse modalità di sostegno e di promozione del ruolo delle istituzioni superiori di controllo dei paesi ACP; chiede una relazione sulla valutazione delle diverse opzioni e dello stato della loro attuazione in tempo utile per il prossimo discharge;

### **Iscrizione in bilancio**

29. ritiene che l'iscrizione in bilancio del FES sopprimerebbe un gran numero di complicazioni e di difficoltà di esecuzione dei FES successivi, permetterebbe di accelerare il versamento dei fondi ed eliminerebbe l'attuale deficit democratico;

<sup>(1)</sup> «L'aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando:

a) la gestione della spesa pubblica è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace;  
b) sono in atto politiche macroeconomiche o settoriali ben definite, istituite dal paese in questione e approvate dai suoi finanziatori principali,  
c) gli appalti pubblici sono aperti e trasparenti.»

<sup>(2)</sup> Cfr paragrafi 21-24 della risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discharge alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (GU L 330 del 4.11.2004, pag. 128).

30. ricorda la propria risoluzione, già citata, dell'8 giugno 2005, in cui dichiara:

«Fondo europeo di sviluppo (FES):

rammenta che il Parlamento europeo ha appoggiato con vigore l'integrazione del FES nel bilancio generale sulla base del principio dell'unità di bilancio e per motivi di trasparenza, ma rileva che, in termini finanziari, l'integrazione nel bilancio non deve mettere a rischio altre politiche; sottolinea quindi che l'integrazione in bilancio è accettabile soltanto se il massimale globale del quadro finanziario apporta ulteriori risorse al bilancio generale; ravvisa la necessità di garantire i finanziamenti già stanziati in bilancio onde evitare effetti negativi per i paesi ACP; sottolinea inoltre che l'integrazione del FES nel bilancio generale deve avvenire nel rispetto del principio di partenariato con i paesi ACP»;

31. deplora che il Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 non abbia accolto l'iscrizione in bilancio del FES, ma si compiace per il fatto che gli Stati membri si siano accordati per destinare € 22.682 milioni in prezzi correnti alla cooperazione con i paesi ACP per il periodo 2008-2013; invita, tuttavia, il Consiglio e la Commissione a proseguire l'integrazione di tale FES al bilancio generale; attende la decisione finale sulle prospettive finanziarie 2007-2013 che dipende dall'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sul nuovo accordo interistituzionale;

### **Deconcentrazione della gestione dell'aiuto e del sostegno**

32. si dichiara favorevole alla deconcentrazione delle risorse e dei poteri di decisione della Commissione verso le delegazioni della Commissione; auspica che questa nuova organizzazione permetterà di eseguire gli impegni e i pagamenti ancora più rapidamente e di garantire un miglior seguito dei progetti;
33. prende atto dei rischi che presenta il processo di deconcentrazione verso le delegazioni della Commissione nei paesi ACP, ad esempio le difficoltà per trovare personale adeguato, nonché i rischi di una interpretazione delle regole che manchi di coerenza da una delegazione della Commissione ad un'altra; sottolinea che è importante migliorare le norme e trovare un equilibrio tra meccanismi di controllo potenziati e la necessità di presentare relazioni da un lato, ed un processo di decisione rapida ed efficace, che permetta alle delegazioni di adottare le principali decisioni sui progetti, dall'altro;
34. si compiace per il fatto che la quasi totalità delle delegazioni sia deconcentrata; chiede conferma rispetto al fatto che la deconcentrazione delle risorse e dei poteri di decisione verso le delegazioni sia corredata dalla formazione del personale e dai controlli adeguati; chiede una relazione sullo stato di avanzamento del processo di deconcentrazione, che descriva i vantaggi previsti mediante indicatori quantificabili, gli svantaggi evitati finora, le strutture di controllo istituite in seno alle delegazioni e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle norme di controllo interno;

### **Fondi Stabex**

35. osserva che la Commissione ha ultimato l'inventario dei fondi Stabex nel 2004, da cui risulta che taluni Stati ACP non forniscono i rendiconti finanziari richiesti e che, di conseguenza, una quota indeterminata del saldo bancario dichiarato di € 832 milioni non è stata certificata dalla Commissione sulla base di documenti affidabili; ribadisce la sua richiesta dell'anno passato alla Commissione di adoperarsi con i paesi beneficiari verso il miglioramento dei controlli e di verificare che i fondi restanti siano impegnati quanto prima possibile;

### **Norme di controllo interno**

36. si compiace per gli sforzi effettuati dalla Commissione in materia di controllo interno; si dichiara, tuttavia, preoccupato per il fatto che la Commissione rispetta esclusivamente la linea di base di talune norme di controllo; invita la Commissione a riferire quanto al rispetto delle norme di controllo interno;

**Visibilità e trasparenza**

37. chiede alla Commissione, ai fini di una maggiore trasparenza e di una migliore informazione sull'affidabilità e sulla buona gestione nell'esecuzione del 6°, 7°, 8° e 9° FES, di chiarire esplicitamente la sua risposta alla richiesta di spiegazioni supplementari su questioni fondamentali, formulata dalla Corte dei conti al capitolo 1, punto 8, lettera a) della relazione annuale, concernente l'aumento di risorse per il 9° FES, con espresso riferimento alla voce corrispondente all'aiuto concesso alla Repubblica democratica del Congo.
  38. riconosce che la Commissione ha effettuato progressi per garantire una migliore visibilità delle azioni comunitarie nel settore dell'aiuto esterno e la incoraggia a proseguire i suoi sforzi; deplora, tuttavia, che, per molti progetti e programmi condotti congiuntamente ad organismi delle Nazioni Unite ed ad altre organizzazioni, l'importante partecipazione dell'Unione europea non sia visibile al pubblico; chiede alla Commissione di insistere presso tali organizzazioni:
    - per garantire la buona visibilità al pubblico dei contributi e della partecipazione dell'Unione europea,
    - per prevedere le disposizioni che permettano di condurre le azioni di valutazione, di audit e di controllo ad un buon livello, anche per i progetti e i programmi condotti congiuntamente o attraverso l'intermediazione di tali organizzazioni internazionali o ONG.
-



## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004

(2006/820/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte del Centro <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0094/2006),
1. concede il discharge al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004

(2006/821/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte del Centro <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0094/2006),
1. prende atto degli importi figuranti in appresso relativi ai conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per gli esercizi 2004 e 2003;

## Conto di gestione degli esercizi finanziari 2004 e 2003

	<i>(in migliaia di euro)</i>	
	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Sovvenzioni della Commissione	13 700	14 500
Entrate dei gli esercizi precedenti	0	0
Entrate varie	42	3
Entrate assegnate (Phare + paesi terzi)	724	792
Proventi finanziari	0	0
<b>Totale entrate (a)</b>	<b>14 466</b>	<b>15 295</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 60.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Spese a carico del bilancio dell'esercizio</b>		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	8 579	7 554
Stanziamanti riportati	466	443
<i>Funzionamento — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	768	778
Stanziamanti riportati	542	358
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio (escluse entrate assegnate)</i>		
Pagamenti	2 508	2 381
Stanziamanti a fronte di RAL al 31.12.2003	2 702	
Stanziamanti riportati	0	3 138
<i>Entrate assegnate (Phare + paesi terzi)</i>		
Pagamenti	416	546
Stanziamanti riportati	309	246
<b>Totale spese (b)</b>	<b>16 290</b>	<b>15 444</b>
<b>Risultato dell'esercizio (a-b)</b>	<b>- 1 824</b>	<b>- 149</b>
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 993	- 545
Stanziamanti riportati e annullati	56	399
Riduzione del riporto N-1 del titolo 3 connesso alla transizione verso gli stanziamenti dissociati	3 138	
Entrate di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzate	1	10
Rimborsi alla Commissione		- 716
Differenze di cambio	- 4	8
<b>Saldo dell'esercizio</b>	<b>374</b>	<b>- 993</b>

2. approva la chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte del Centro <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6 0094/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 e che, ad eccezione di alcune irregolarità rilevate nelle procedure di aggiudicazione di appalti, le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
- C. considerando che il 12 aprile 2005 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al Direttore del Centro per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2003 <sup>(6)</sup> e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico <sup>(7)</sup>, ha esortato altresì il Centro ad ultimare i cambiamenti all'organizzazione finanziaria nel corso del 2005,

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

<sup>(6)</sup> GU L 196 del 27.7.2005, pag. 68.

<sup>(7)</sup> GU L 196 del 27.7.2005, pag. 69.

1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni a carico del bilancio; rileva tuttavia che non tutti questi organi sono finanziati interamente, o anche parzialmente, attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea pertanto che la decisione sul discarico copre sia il finanziamento a carico del bilancio di tali organismi sia il loro finanziamento extrabilancio; ritiene inaccettabile che alcuni degli organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui intervenga un'altra autorità di discarico in virtù del loro testo costitutivo e constata pertanto la necessità di rivedere tutti i testi contrari a tale principio;
2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività del Centro, come pure i servizi da esso forniti; osserva che i dati della tabella 1 sono forniti dal Centro e invita pertanto la Corte dei conti a verificarne il contenuto;
3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico, nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e attribuzione di responsabilità;
4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie, effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti normativi;
6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
7. esorta il Centro ad adeguare i futuri bilanci in modo tale da assicurare una corretta presentazione degli stanziamenti differenziati;
8. prende atto con soddisfazione della sensibile riduzione dei riporti ottenuta dal Centro nel 2004 rispetto agli esercizi precedenti, grazie alla quale l'esecuzione del suo bilancio ha rispecchiato più fedelmente quello approvato dall'autorità di bilancio;
9. sottolinea la necessità che il Centro garantisca la completezza dei conti e un adeguato monitoraggio di tutte le attività, tra cui gli acquisti e le vendite della mensa del personale;
10. esprime preoccupazione per le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti nella procedura di aggiudicazione dei contratti; prende atto delle misure adottate dal Centro per evitare il ripetersi di simili irregolarità; chiede inoltre al Centro di assicurare la rigorosa applicazione delle specifiche del bando di gara e delle regole in materia di concorrenza;

11. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti riguardo alle incongruenze riscontrate nella procedura di assunzione; sottolinea che tale procedura deve essere equa, aperta e trasparente; accoglie positivamente l'intenzione del Centro di elaborare una guida sulle procedure di assunzione nel 2005;
  12. constata quanto dichiarato dal Centro nelle osservazioni figuranti nei conti annuali relativi al 2004, secondo cui non sono ancora state ultimate tutte le fasi del processo di modernizzazione; si attende che i conti relativi all'esercizio 2005 siano corredati di una relazione più completa, che specifichi se i cambiamenti alla sua organizzazione finanziaria sono stati ultimati e, in caso di risposta negativa, ne fornisca le ragioni, indicando altresì ciò che resta da fare e il calendario previsto;
  13. accoglie con soddisfazione le informazioni fornite sulle revisioni interne; prende atto della raccomandazione formulata dal Consiglio di gestione nel suo parere sui conti relativi all'esercizio 2004 che il Centro assicuri la piena attuazione delle norme di controllo interno; invita il Centro a riferire in merito ai progressi compiuti al riguardo nella sua relazione sui conti del 2005, come pure ai progressi realizzati nella creazione di una funzione specifica per la revisione contabile interna e nell'assunzione di un proprio revisore;
  14. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro.
  15. chiede alla Commissione di migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004**

(2006/822/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte della Fondazione <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita <sup>(4)</sup> e di lavoro, in particolare l'articolo 16,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0093/2006),
1. concede il discharge al Direttore esecutivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore esecutivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 82.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).



## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004

(2006/823/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte della Fondazione <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in particolare l'articolo 16 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0093/2006),
1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per gli esercizi finanziari 2004 e 2003;

## Conto di gestione degli esercizi 2004 e 2003

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Sovvenzioni della Commissione	18 000	17 090
Entrate varie	85	47
Proventi finanziari	0	35
<b>Totale entrate (a)</b>	<b>18 085</b>	<b>17 172</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 40.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 82.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Spese</b>		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	8 606	8 927
Stanziamanti riportati	132	109
<i>Funzionamento — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	1 267	968
Stanziamanti riportati	489	224
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti	5 056	3 733
Stanziamanti riportati	2 522	2 817
<b>Totale spese (b)</b>	<b>18 072</b>	<b>16 778</b>
<b>Risultato dell'esercizio (a—b)</b>	<b>13</b>	<b>394</b>
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 1 296	- 1 836
Stanziamanti riportati e annullati	35	118
Entrate di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzate	17	19
Proventi eccezionali degli esercizi precedenti	2	0
Stanziamanti Phare riportati e annullati	8	0
Entrate Phare percepite	0	639
Entrate Phare percepite da riscuotere	0	361
Spese Phare	0	- 1 000
Differenze di cambio	- 4	9
<b>Saldo dell'esercizio</b>	<b>- 1 225</b>	<b>- 1 296</b>

2. approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte della Fondazione <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in particolare, l'articolo 16 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6 0093/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto ragionevoli garanzie da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni a carico del bilancio; rileva tuttavia che non tutti questi organi sono finanziati interamente, o anche parzialmente, attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea pertanto che la decisione sul discarico copre sia il finanziamento a carico del bilancio di tali organismi sia il loro finanziamento extrabilancio; ritiene inaccettabile che alcuni degli organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui intervenga un'altra autorità di discarico in virtù del loro testo costitutivo e constata pertanto la necessità di rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 82.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di scarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività della Fondazione, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dalla Fondazione e invita pertanto la Corte dei conti a verificarne il contenuto 1;
  3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul scarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e attribuzione di responsabilità;
  4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniquale volta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
  5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti normativi;
  6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
  7. prendere atto delle risultanze della Corte dei conti, secondo cui il 37 % degli stanziamenti riportati al 2005 riguarda impegni sottoscritti nel dicembre 2004 e che la maggior parte di questi ultimi riguarda contratti di studio da effettuarsi nel 2005; rammenta alla Fondazione il principio dell'annualità del bilancio e la esorta a rispettarlo al fine di consentire un'esecuzione corretta e trasparente dei bilanci stabiliti dall'autorità di bilancio;
  8. plaude alle misure adottate dalla Fondazione ai fini di una maggiore completezza e di una più sana gestione dell'inventario in risposta a quanto riscontrato dalla Corte dei conti;
  9. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro.
  10. chiede alla Commissione di migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004**

(2006/824/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per ricostruzione per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup> e in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione <sup>(4)</sup> e in particolare l'articolo 8,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup> e in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0095/2006),
1. concede al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discharge per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore esecutivo dell'Autorità europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 2).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004

(2006/825/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per ricostruzione per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup> e in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione <sup>(4)</sup> e in particolare l'articolo 8,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup> e in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6 0095/2006),
1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per gli esercizi 2004 e 2003;

Conto di gestione degli esercizi finanziari 2004 e 2003 <sup>(1)</sup>

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Sovvenzioni comunitarie	231 909	274 221
Recupero di spese (reimpiego titolo III)	1 229	1 318
Entrate provenienti da operazioni amministrative (reimpiego titoli I e II)	181	199
Altre entrate dell'esercizio	6 113	28 413
<b>Totale entrate</b>	<b>239 432</b>	<b>304 151</b>

<sup>(1)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 2).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

*(in migliaia di euro)*

	2004	2003
<b>Spese</b>		
<i>Spese amministrative</i>		
— Spese del personale	17 575	17 333
— Altre spese amministrative	6 290	6 475
<i>Spese operative</i>		
— Gestione diretta centralizzata	268 965	297 168
<b>Totale spese amministrative e operative</b>	<b>292 830</b>	<b>320 976</b>
<b>Eccedenza (disavanzo) dalle attività operative</b>	<b>- 53 398</b>	<b>- 16 825</b>
Proventi straordinari	738	0
Oneri straordinari	- 1 269	- 4 118
<b>Saldo dell'esercizio</b>	<b>- 53 929</b>	<b>- 20 943</b>

(<sup>1</sup>) Le cifre relative al 2003 sono state aggiustate rispetto a quelle presentate precedentemente per riflettere il cambiamento nelle pratiche contabili.

NB: i totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: dati dell'Agenzia — Questa tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei conti annuali dell'Agenzia.

2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY



**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per ricostruzione per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup> e in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione <sup>(4)</sup> e in particolare l'articolo 8,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6 0095/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti dichiara, con ragionevole certezza, che, ad eccezione dell'impossibilità di accertare che taluni crediti a lungo termine siano stati integralmente contabilizzati, i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che, ad eccezione di alcune irregolarità rilevate nell'aggiudicazione degli appalti dovute a inadeguati criteri di selezione, le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discarico riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discarico intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 2).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Agenzia, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Agenzia; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine, né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei modi opportuni, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
5. constata che l'ampliamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
7. prende atto con compiacimento che la Corte dei conti ha potuto fornire all'Agenzia una dichiarazione di assicurazione positiva per l'esercizio 2004; loda l'Agenzia per i progressi compiuti; rileva, tuttavia, che la Corte dei conti attenua tale dichiarazione di assicurazione esprimendo riserve fondate sulle incertezze circa la completezza dei conti e sui problemi riscontrati in materia di attribuzione degli appalti; esorta vivamente l'Agenzia a proseguire i suoi sforzi tesi a migliorare la gestione e il controllo finanziari, in particolare per quanto riguarda i punti deboli messi in luce dalla Corte dei conti;
8. raccomanda vivamente all'Agenzia a farsi consigliare per migliorare la sua politica di gestione della Tesoreria allo scopo di utilizzare al meglio gli importi, spesso di considerevole entità, detenuti in conti correnti bancari;
9. prende atto con preoccupazione della riserva sui conti espressa dalla Corte dei conti dovuta al fatto che non essa non può essere certa che le operazioni relative ai fondi di contropartita, alle linee di credito e ai fondi speciali siano state integralmente contabilizzate in mancanza di procedure di controllo interno efficaci per i crediti a lungo termine; insiste affinché tutte le operazioni possano essere passibili di una verifica da parte della Corte dei conti;
10. si compiace della dichiarazione rilasciata ad una delegazione del Parlamento dal Vice Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, secondo cui copie di tutti i documenti concernenti progetti e programmi finanziati con fondi dell'Agenzia saranno disponibili per una verifica su richiesta della Corte dei conti; invita la Corte a discutere e ad accordarsi con la Missione di amministrazione interinale delle Nazioni Unite in Kosovo per quanto riguarda i dettagli organizzativi di tali controlli;
11. esorta la Corte dei conti, la Commissione e i responsabili dell'ONU in Kosovo, allo scopo di conseguire una maggiore affidabilità ed un miglior controllo della gestione del bilancio nei programmi condivisi con altre entità (UNMIK, OIM, ecc.), a rivedere e migliorare quanto prima l'applicazione dell'Accordo quadro finanziario e amministrativo firmato dalla Commissione e dall'ONU il 29 aprile 2003, e ad informare il Parlamento europeo dei progressi compiuti;

12. esorta la Commissione e l'Agenzia europea per la ricostruzione, allo scopo di evitare gli attuali gravi problemi di mancanza di affidabilità (e le relative denunce di eventuali abusi) in ordine alle condizioni in cui attualmente si svolgono le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni per progetti particolarmente delicati (ad esempio nel settore della telefonia mobile), a stabilire, in stretta cooperazione con l'UNMIK e con la sua Unità di intelligence finanziaria (FIU), alcune norme chiare e trasparenti per quanto riguarda gli appalti pubblici e le corrispondenti istituzioni di controllo interno e di controllo supremo, e ad informare il Parlamento europeo dei progressi compiuti;
  13. esorta la Commissione e la Corte dei conti, ai fini della massima trasparenza e di una migliore gestione del controllo dei bilanci, ad integrare nella relazione annuale di scarico dell'Agenzia europea per la ricostruzione un capitolo sulle attività tanto dell'OLAF quanto della FIU in relazione ai programmi e progetti attuati in Kosovo che beneficiano di aiuti comunitari;
  14. prende atto dell'intenzione della Commissione di fissare un termine per il mandato dell'Agenzia (fine 2008) e di affidare le attività della stessa alle proprie delegazioni e ai propri uffici locali; ritiene che i risultati ottenuti dall'Agenzia nel quadro del suo mandato siano positivi in tutto il corso della sua esistenza, nonostante le numerose critiche formulate dalla Corte dei conti e la mancanza di sostegno da parte della Commissione; ritiene che il know-how acquisito dal personale dell'Agenzia potrebbe essere riutilizzato dalla Commissione; invita la sua commissione competente ad esaminare se la soppressione graduale dell'Agenzia non avrà un impatto negativo sul progresso economico e politico necessario e se le stesse delegazioni e uffici locali della Commissione possano eseguire gli stessi compiti che vengono definiti nel mandato dell'Agenzia;
  15. prende atto dei problemi incontrati dall'Agenzia nell'assumere personale qualificato che sono dovuti alla brevità del mandato dell'Agenzia; ritiene che, anziché procedere alla soppressione progressiva dell'Agenzia secondo uno scadenario prestabilito, la durata del mandato dovrebbe dipendere da criteri e sviluppi politici ed economici; ritiene, inoltre, che il mandato debba essere prorogato ed esteso per motivi di politica e fa osservare che ciò contribuirebbe altresì a migliorare le possibilità dell'Agenzia di assumere personale qualificato ed esperto; ritiene che l'esperienza acquisita da e con l'Agenzia per la ricostruzione potrebbe essere impiegata per fornire aiuti alla ricostruzione ovunque sia necessario, ad esempio in Irak, Afghanistan, Pakistan, India e nei paesi colpiti dal maremoto, e ciò nel quadro di una seconda fase successiva all'intervento dell'Ufficio per gli aiuti umanitari per far fronte ai bisogni umanitari immediati;
  16. rileva con delusione che la Corte dei conti ha riscontrato nuovamente delle anomalie nell'assegnazione degli appalti dovute a inadeguati criteri di selezione; esorta vivamente l'Agenzia a definire criteri di selezione più realistici e appropriati e ad applicarli in modo rigoroso al fine di garantire un trattamento equo e trasparente degli offerenti; prende atto che l'Agenzia ha assicurato che saranno riscontrabili miglioramenti nel corso dell'esercizio di revisione relativo al 2005;
  17. invita con insistenza l'agenzia a introdurre quanto prima un sistema standardizzato per il trattamento delle richieste di pagamento, come raccomandato dalla Corte dei conti;
  18. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;
  19. chiede alla Commissione di migliorare le sinergie tra le agenzie rendendo più efficace la cooperazione, evitando la duplicazione delle funzioni e affrontando le lacune, in particolare per quanto riguarda aspetti comuni quali la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la soluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004**

(2006/826/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0096/2006),
1. concede il discharge al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 97.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1652/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004

(2006/827/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0096/2006),
1. prende atto degli importi figuranti in appresso relativi ai conti dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per gli esercizi 2004 e 2003;

## Conto di gestione degli esercizi 2004 e 2003

<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Sovvenzioni comunitarie	5 675	7 318
Altre entrate	421	374
Entrate varie	35	
Proventi finanziari	21	1
Entrate Phare	82	676
<b>Totale entrate (a)</b>	<b>6 234</b>	<b>8 369</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 97.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1652/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Spese</b>		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	2 645	2 618
Stanziamanti riportati	85	64
<i>Amministrazione — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	447	412
Stanziamanti riportati	37	51
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti	2 352	1 678
Stanziamanti riportati	745	1 162
Entrate assegnate (Phare e altri)		
Pagamenti	7	377
Stanziamanti riportati	0	694
<b>Totale spese (b)</b>	<b>6 318</b>	<b>7 055</b>
<b>Risultato dell'esercizio (a — b)</b>	<b>- 84</b>	<b>1 334</b>
Saldo riportato dall'esercizio precedente	98	-1 579
Stanziamanti riportati e annullati	241	301
Stanziamanti di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzati	0	38
Ammortamenti	- 23	0
Differenze di cambio	- 1	5
Rimborsi alla Commissione		0
<b>Saldo dell'esercizio</b>	<b>231</b>	<b>98</b>

NB: Gli importi totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

2. approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0096/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che, ad eccezione di alcune irregolarità rilevate nell'aggiudicazione di appalti, le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discarico riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discarico intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 97.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1652/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).



2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di scarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Osservatorio, come pure i servizi da esso forniti; osserva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
  3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul scarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
  4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
  5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
  6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
  7. si compiace per il fatto che la Corte dei conti abbia potuto ottenere la ragionevole garanzia che i conti annuali relativi all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2004 sono affidabili e che, nel complesso, le operazioni sottostanti sono legittime e regolari;
  8. esprime la sua preoccupazione per l'elevato livello di riporti cancellati, segnatamente per quanto riguarda il titolo I (spese per il personale);
  9. si compiace di rilevare che il numero dei riporti è notevolmente diminuito; accoglie con favore il fatto che l'Osservatorio abbia assicurato che sono state intraprese misure per ridurre ulteriormente il numero dei riporti; incoraggia l'Osservatorio a migliorare le modalità secondo cui vengono stabiliti i riporti al fine di evitare l'elevata percentuale di stanziamenti annullati;
  10. prende atto con soddisfazione del fatto che l'Osservatorio abbia assicurato che è stata effettuata un'analisi del rischio relativa alle norme di controllo interno e che le liste di controllo delle verifiche ex ante sono state riviste;
  11. esprime preoccupazione per le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti nella procedura di indizione e aggiudicazione degli appalti; esorta l'Osservatorio a migliorare le procedure nei tempi più brevi onde evitare simili irregolarità in futuro;
  12. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;
  13. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004**

(2006/828/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0097/2006),
1. concede il discharge al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 89.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004

(2006/829/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0097/2006),
1. prende atto degli importi figuranti in appresso relativi ai conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per gli esercizi 2004 e 2003;

## Conto di gestione degli esercizi 2004 e 2003

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Sovvenzioni della Commissione	11 730	9 300
Sovvenzioni della Norvegia	514	421
Entrate assegnate	211	335
Entrate varie	33	67
<b>Totale entrate (a)</b>	<b>12 488</b>	<b>10 122</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 44.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 89.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

*(in migliaia di euro)*

	2004	2003
<b>Spese di bilancio dell'esercizio</b>		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	5 832	5 189
Stanziamanti riportati	122	80
<i>Funzionamento — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	1 088	555
Stanziamanti riportati	355	267
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio (escluse entrate assegnate)</i>		
Pagamenti a fronte di stanziamenti di pagamento dell'esercizio	2 342	2 057
Stanziamanti riportati	1 260	1 469
<i>Entrate assegnate (Phare e paesi terzi)</i>	201	500
<b>Totale spese (b)</b>	<b>11 200</b>	<b>10 117</b>
<b>Risultato dell'esercizio (a — b)</b>	<b>1 288</b>	<b>5</b>
Saldo riportato dall'esercizio precedente	295	1 626
Stanziamanti riportati e annullati	245	221
Stanziamanti di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzati	15	21
Rimborsi alla Commissione	- 3	- 1 584
Rimborsi alla Norvegia	81	
Differenze di cambio	- 1	6
<b>Saldo dell'esercizio</b>	<b>1 920</b>	<b>295</b>

2. approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0097/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discarico riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discarico intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 89.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di scarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Osservatorio, come pure i servizi da esso forniti; osserva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
  3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul scarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
  4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
  5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
  6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
  7. si compiace per il fatto che la Corte dei conti abbia potuto ottenere la ragionevole garanzia che i conti annuali relativi all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2004 sono affidabili ed abbia dichiarato la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;
  8. deplora il numero molto elevato di storni effettuati; esorta l'Osservatorio a rispettare maggiormente il bilancio originariamente previsto dall'autorità di bilancio;
  9. rileva che la Corte dei conti ha riscontrato una serie di anomalie nell'ambito della gestione dei contratti; accoglie con favore le misure prese dall'Osservatorio per migliorare la gestione dei contratti;
  10. concorda con la Corte dei conti sul fatto che i saldi bancari e la contabilità devono essere riconciliati per consentire di individuare gli errori relativi agli importi da versare e che le istruzioni bancarie devono essere controfirmate; accoglie favorevolmente le misure attuate dall'Osservatorio per attuare le raccomandazioni della Corte dei conti; nota con soddisfazione che l'Osservatorio intende introdurre un sistema di controfirma;
  11. esorta l'Osservatorio ad evitare, in futuro, l'utilizzo di fogli di calcolo al fine di garantire l'integrità dei dati registrati, come raccomandato dalla Corte dei conti; accoglie favorevolmente l'introduzione da parte dell'Osservatorio di un nuovo sistema d'inventario più efficiente;
  12. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;
  13. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo ad evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004**

(2006/830/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per l'ambiente per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per l'ambiente per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A6 0098/2006),
1. concede al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente il discharge per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).



**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**  
**del 27 aprile 2006**  
**sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004**

(2006/831/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A6 0098/2006),
1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per gli esercizi 2004 e 2003;

**Conto di gestione degli esercizi finanziari 2004 e 2003**

<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Sussidi CE	28 658	28 723
Sovvenzioni	1 998	1 080
Interessi bancari	128	89
<b>Totale entrate (a)</b>	<b>30 784</b>	<b>29 891</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Spese</b>		
<i>Totale spese per il titolo I</i>		
Pagamenti	12 447	11 123
Pagamenti — Sovvenzioni	2	
Stanziamanti riportati	435	315
Stanziamanti riportati — Sovvenzioni	66	
<i>Totale spese per il titolo II</i>		
Pagamenti <sup>(1)</sup>	3 451	2 447
Stanziamanti riportati	394	395
<i>Totale spese per il titolo III</i>		
Pagamenti	9 534	5 997
Pagamenti — Sovvenzioni	14	
Stanziamanti riportati	4 845	7 008
Stanziamanti riportati — Sovvenzioni	2 419	
<b>Totale spese (b)</b>	<b>33 606</b>	<b>27 284</b>
<b>Risultato netto dell'esercizio (a — b)</b>	<b>- 2 822</b>	<b>2 607</b>
Stanziamanti riportati e cancellati	508	295
Rimborsi riportati e cancellati	0	36
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 4 190	- 7 427
Sovvenzioni cancellate	98	322
Differenze del tasso di cambio	3	- 4
Regolarizzazioni relative agli esercizi precedenti	43	- 18
<b>Saldo riportato all'esercizio successivo</b>	<b>- 6 360</b>	<b>- 4 190</b>

<sup>(1)</sup> Comprende 905 823 EUR di imposte sugli immobili pagati allo Stato danese. L'Agenzia ritiene che tale importo debba essere rimborsato. La questione viene negoziata al momento con le autorità danesi.

Nota: Gli importi totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul disarcio per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A6 0098/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il disarcio per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul disarcio riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; conclude pertanto che l'articolo 185 del regolamento finanziario debba essere rettificato in modo tale che le competenze di disarcio del Parlamento siano estese a tutte le agenzie;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discharge del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Agenzia, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Agenzia; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
7. constata che la Corte dei conti ha scoperto che gli stanziamenti in eccesso del 2004 sono stati destinati ad operazioni da eseguire nel 2005 e che gli stanziamenti relativi alle spese per il personale sono stati riportati; insiste affinché l'agenzia rispetti il principio dell'annualità del bilancio sancito dal regolamento finanziario e la regola che vieta di riportare gli stanziamenti relativi alle spese per il personale, onde garantire un'esecuzione corretta e trasparente dei bilanci stabiliti dall'autorità di bilancio;
8. prende atto delle lacune nei controlli e delle omissioni rinvenute dalla Corte dei Conti nel suo controllo dell'inventario; esorta l'agenzia a porre rimedio a tali carenze quanto prima possibile;
9. accoglie con favore il fatto che l'agenzia abbia assicurato che i problemi rilevati dalla Corte dei conti riguardo alla modifica dei contratti verranno risolti;
10. sostiene gli sforzi intrapresi dall'agenzia per ottenere il rimborso delle imposte corrisposte indebitamente alla città di Copenaghen,
11. esprime la propria soddisfazione per l'efficace esecuzione del bilancio 2004;
12. ritiene che l'Agenzia europea per l'ambiente sia una fonte di importanti informazioni ambientali per tutte le istituzioni dell'Ue e per il processo decisionale; rileva con soddisfazione che l'Agenzia è stata in grado di trasformare alcuni dati complessi in informazioni di agevole utilizzo e di comunicare le sue conclusioni al pubblico; si congratula con l'Agenzia per il suo informativo sito web;
13. incoraggia l'Agenzia a continuare i suoi sforzi per sviluppare ulteriormente i suoi metodi di comunicazione al fine di richiamare una maggiore attenzione dei media per le sue scoperte, alimentando in tal modo il dibattito pubblico su questioni ambientali di rilevanza, quali il cambiamento climatico;
14. sottolinea che l'impatto dei programmi ambientali è spesso ostacolato dalla mancanza di una valutazione dell'impatto ambientale di altre politiche comunitarie; esorta l'Agenzia europea per l'ambiente a sviluppare ulteriormente le sue attività nel settore della valutazione dell'impatto ambientale;

15. sottolinea il ruolo dell'Agenzia europea per l'ambiente nella valutazione dell'applicazione della normativa comunitaria in materia ambientale;
  16. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;
  17. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo ad evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004**

(2006/832/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 14,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0099/2006),
1. concede al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro il discharge per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004

(2006/833/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 14,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0099/2006),
1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per gli esercizi finanziari 2004 e 2003;

## Conto di gestione degli esercizi 2004 e 2003

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Sovvenzioni comunitarie	9 542	11 641
Altre sovvenzioni	66	66
Altre entrate	111	157
Entrate Phare	121	824
<b>Totale entrate (a)</b>	<b>9 840</b>	<b>12 688</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).



	(in migliaia di euro)	
	2004	2003
<b>Spese</b>		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	3 379	3 245
Stanziamanti riportati	60	87
<i>Funzionamento — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	966	1 146
Stanziamanti riportati	248	186
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti <sup>(1)</sup>	2 426	2 559
Stanziamanti riportati	2 549	5 859
<i>Spese Phare</i>		
Pagamenti	0	548
Stanziamanti riportati	0	502
<b>Totale spese (b)</b>	<b>9 628</b>	<b>14 131</b>
<b>Risultato dell'esercizio (c = a — b) <sup>(2)</sup></b>	<b>212</b>	<b>- 1 443</b>
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 1 987	- 1 108
Stanziamanti riportati ed annullati	887	766
Entrate di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzate	0	1
RO (Phare II)	144	0
Pagamenti su impegno annullato nel 2002	0	- 191
Differenze di cambio	0	4
Importo Phare da rimborsare alla Commissione	- 39	0
Regolarizzazione	3	- 16
<b>Risultato dell'esercizio esclusi adeguamenti economici (d)</b>	<b>- 779</b>	<b>- 1 987</b>
Entrate di bilancio ancora da riscuotere	0	850
Altre entrate ancora da riscuotere	0	3
Acquisizione di beni immobilizzabili	58	207
Ammortamenti	- 175	- 186
Scorte	- 6	0
Smobilizzo di beni immobilizzati	- 91	0
Ammortamenti	88	0
Spese varie	- 34	- 1
<b>Adeguamenti economici (e)</b>	<b>- 161</b>	<b>873</b>
<b>Saldo dell'esercizio (d + e)</b>	<b>- 940</b>	<b>- 1 113</b>

<sup>(1)</sup> Tale importo comprende i pagamenti eseguiti a fronte degli stanziamenti di reimpiego (18 573 EUR).

<sup>(2)</sup> Calcolo effettuato secondo l'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

NB: Gli importi totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 14,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0099/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discharge per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discharge riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discharge da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discharge intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Agenzia, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Agenzia; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
  3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
  4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
  5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
  6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
  7. accoglie favorevolmente la riduzione conseguita dei riporti di stanziamenti; esorta l'Agenzia a continuare i suoi sforzi per ridurre ulteriormente tali riporti;
  8. esorta l'Agenzia ad introdurre quanto prima norme dettagliate per l'esecuzione del suo nuovo regolamento finanziario e delle sue procedure di controllo interno basate sulle analisi dei rischi;
  9. sottolinea che l'Agenzia deve rispettare le norme relative alla durata dei contratti quadro;
  10. si attende che in futuro l'Agenzia includa le passività di fine esercizio in bilanci rettificativi durante l'esercizio successivo;
  11. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;
  12. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo ad evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004**

(2006/834/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte del Centro <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0100/2006);
1. concede il discharge al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio finanziario 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004

(2006/835/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte del Centro <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0100/2006);
1. prende atto degli importi figuranti in appresso relativi ai conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per gli esercizi 2004 e 2003;

## Conti del risultato economico degli esercizi 2004 e 2003

	(in migliaia di euro)	
	2004	2003
<b>Entrate di gestione</b>		
Fatturazione dell'esercizio	23 423	22 075
Entrate varie	150	223
<b>Totale (a)</b>	<b>23 573</b>	<b>22 298</b>
<b>Spese di gestione</b>		
Personale	11 929	10 347
Immobili, materiali e spese varie di funzionamento	2 734	2 095
Spese operative	5 919	3 618
Dotazione per accantonamenti	1 410	2 195
<b>Totale (b)</b>	<b>21 992</b>	<b>18 255</b>
<b>Risultato di gestione (c = a - b)</b>	<b>1 581</b>	<b>4 043</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 25.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 53.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

*(in migliaia di euro)*

	2004	2003
<b>Proventi finanziari</b>		
Interessi bancari	387	387
Utile sui cambi	1	1
<b>Totale (d)</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
<b>Oneri finanziari</b>		
Spese bancarie	7	10
<b>Totale (e)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Risultato finanziario (f = d - e)</b>	<b>381</b>	<b>378</b>
<b>Risultato delle attività ordinarie (g = c + f)</b>	<b>1 962</b>	<b>4 421</b>
Proventi straordinari (h)	2 230	19
Oneri straordinari (i)	0	9
<b>Risultato straordinario (j = h - i)</b>	<b>2 230</b>	<b>10</b>
<b>Risultato dell'esercizio (g + j)</b>	<b>4 192</b>	<b>4 431</b>

2. approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY



**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte del Centro <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0100/2006);
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che, ad eccezione di alcune irregolarità rilevate nell'aggiudicazione di appalti, le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
- C. considerando che il 12 aprile 2005 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore del Centro per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2003 <sup>(6)</sup> e che, nella propria risoluzione contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico <sup>(7)</sup>, esso ha inoltre esortato il Centro a compiere ulteriori sforzi al fine di raggiungere una soluzione soddisfacente sulla questione dei contributi pensionistici per il personale del Centro stesso,

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

<sup>(6)</sup> GU L 196 del 27.7.2005, pag. 100.

<sup>(7)</sup> GU L 196 del 27.7.2005, pag. 101.

1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discharge per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discharge riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discharge da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discharge intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;
  2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discharge del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività del Centro, come pure i servizi da esso forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dal Centro; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
  3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
  4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
  5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
  6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
  7. rileva l'elevato livello degli stanziamenti annullati dal Centro nel 2004; esorta il Centro a migliorare le proprie previsioni di bilancio, per far sì che il bilancio eseguito si ravvicini maggiormente a quello adottato dall'autorità di bilancio;
  8. osserva con delusione che il conflitto concernente il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro non è stato ancora risolto; esorta il Centro ad intensificare gli sforzi per risolvere tale conflitto;
  9. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;
  10. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo ad evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2004**

(2006/836/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 68,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0101/2006),
1. concede al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali il discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 136 del 30.4.04, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**  
**del 27 aprile 2006**  
**sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2004**

(2006/837/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 68,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0101/2006),
1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Agenzia europea per i medicinali per gli esercizi 2004 e 2003;

**Conti del risultato economico degli esercizi 2004 e 2003**

*(in migliaia di euro)*

	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Imposte legate alle autorizzazioni d'immissione in commercio	68 412	58 657
Sovvenzione della Commissione, compresi i contributi a titolo del SEE	20 529	19 786
Sovvenzione comunitaria per i farmaci orfani	4 026	2 814
Contributi per programmi comunitari	0	1 208
Entrate connesse alle operazioni amministrative	1 973	1 703
Entrate varie	1 473	1 788
<b>Totale (a)</b>	<b>96 413</b>	<b>85 956</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 136 del 30.4.04, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

*(in migliaia di euro)*

	2004	2003
<b>Spese <sup>(1)</sup></b>		
Spese per il personale	34 333	29 663
Spese di funzionamento	11 224	10 835
Spese operative	38 573	32 838
Accantonamento per ammortamenti	3 650	2 364
Altri elementi	280	0
<b>Totale (b)</b>	<b>88 060</b>	<b>75 700</b>
<b>Risultato (c = a-b)</b>	<b>8 353</b>	<b>10 256</b>
<b>Risultato (e)</b>	<b>1 160</b>	<b>676</b>
<b>Risultato dell'esercizio (f = c+e)</b>	<b>9 513</b>	<b>10 932</b>

<sup>(1)</sup> La valutazione della parte degli stanziamenti riportati da considerare come spese dell'esercizio è stata effettuata su una base globale e non su un esame delle singole operazioni.

2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 68,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0101/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discharge per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discharge riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discharge da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discharge intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 136 del 30.4.04, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di scarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Agenzia, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Agenzia; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a vagliare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul scarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie e i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
7. prende atto del fatto che la Corte dei Conti ha scoperto che i contratti conclusi con le banche sono rimasti in vigore per oltre cinque anni, in contravvenzione alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell'Agenzia, che richiedono l'indizione di un nuovo bando di gara almeno ogni cinque anni; prende atto della risposta dell'Agenzia, in cui vengono spiegati i motivi del ritardo nell'indizione del bando di gara e illustrati i benefici conseguiti attraverso la negoziazione diretta con la banca, e comunica che sarà tenuto conto di ciò al momento della revisione del regolamento finanziario;
8. rileva che nel 2004 il livello di esecuzione, sia del bilancio operativo che di quello amministrativo, è stato meno elevato rispetto al 2003; dichiara la sua soddisfazione per la piena esecuzione della linea di bilancio relativa ai medicinali orfani;
9. sottolinea che la nuova legislazione farmaceutica, adottata nel 2004, ha avuto un impatto considerevole sulle attività e sulle strutture gestionali dell'Agenzia; si congratula con l'Agenzia per essersi adeguata con successo al nuovo quadro regolamentare;
10. rileva che l'attuazione da parte degli Stati membri del sistema di rendicontazione sulla farmacovigilanza a livello europeo (base di dati Eudra Vigilance) è stata più lenta del previsto; si ritiene tuttavia soddisfatto del recente annuncio del direttore esecutivo che la situazione si è notevolmente migliorata nel corso del 2005;
11. invita l'Agenzia a migliorare i contatti con le organizzazioni di protezione dei consumatori al fine di aumentare la sensibilizzazione per quanto riguarda i prodotti tossici e potenzialmente pericolosi contenuti nei medicinali; sottolinea il dovere dell'Agenzia di agire nel pubblico interesse;
12. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;
13. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.



**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio finanziario 2004**

(2006/838/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi di Eurojust per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte di Eurojust <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, e il trattato UE, in particolare l'articolo 41,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - vista la decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare l'articolo 36 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0092/2006),
1. concede al direttore amministrativo di Eurojust il discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio finanziario 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne forma parte integrante al Direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 68.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 63 del 6.03.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245, del 29.9.2003, pag. 44).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**  
**del 27 aprile 2006**  
**sulla chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio finanziario 2004**

(2006/839/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi di Eurojust per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte di Eurojust <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, e il trattato UE, in particolare l'articolo 41,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - vista la decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare l'articolo 36 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0092/2006),
1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti di Eurojust per gli esercizi 2004 e 2003:

**Conti del risultato economico degli esercizi 2004 e 2003**

(in migliaia di EUR)

	2004	2003 <sup>(1)</sup>
<b>Entrate di gestione</b>		
Sovvenzioni comunitarie	8 726	6 441
Entrate varie	397	12
<b>Total (a)</b>	<b>9 123</b>	<b>6 453</b>
<b>Spese di gestione</b>		
Acquisti di beni e di servizi	4 476	3 228
Spese per il personale	4 142	2 112
Accantonamenti per ammortamenti	332	211
<b>Totale (b)</b>	<b>8 950</b>	<b>5 551</b>
<b>Saldo dell'esercizio (a — b)</b>	<b>173</b>	<b>902</b>

<sup>(1)</sup> I bilanci del 2003 sono stati riformulati per includere il rimborso alla Commissione europea derivante dal saldo positivo dei bilanci per gli anni 2003 e 2002.

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 68.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245, del 29.9.2003, pag. 44).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. approva la chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio finanziario 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio finanziario 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi di Eurojust per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte di Eurojust <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, e il trattato UE, in particolare l'articolo 41,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - vista la decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare l'articolo 36 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0092/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle relative operazioni,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discharge per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discharge riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i fondi provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discharge da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discharge intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;
  2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discharge del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la governance, le risorse e le attività di Eurojust, come pure i servizi da esso forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite da Eurojust; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 68.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245, del 29.9.2003, pag. 44).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
  4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniquale volta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
  5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti normativi;
  6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
  7. si compiace per il fatto che la Corte dei conti abbia potuto ottenere la ragionevole garanzia che i conti annuali relativi all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2004 sono affidabili ed abbia dichiarato la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;
  8. desidera essere tenuta pienamente al corrente delle intenzioni delle autorità ospitanti olandesi per quanto riguarda le nuove strutture di Eurojust; segnatamente, desidera essere tenuta al corrente in merito alla possibilità che Eurojust ed Europol occupino i medesimi locali e alle condizioni di un tale trasferimento, nonché al sostegno finanziario che lo Stato ospitante fornirà ad Eurojust a tal riguardo;
  9. nota che Eurojust ha attuato un bilancio differente da quello adottato dall'autorità di bilancio; insiste affinché Eurojust segua le corrette procedure e attenda in futuro l'approvazione dell'autorità di bilancio prima di operare modifiche di questo tipo;
  10. sottolinea la necessità di rispettare il principio della separazione delle funzioni di ordinazione e di pagamento e di evitare che abbia a ripetersi la situazione del 2004, quando un membro del personale ha assolto entrambe le funzioni;
  11. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo momento cambiamenti di rilievo al carico di lavoro.
  12. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, evitando la duplicazione delle funzioni e rimediando alle lacune che si registrano in aree comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2004**

(2006/840/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte della Fondazione <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, in particolare l'articolo 11 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0102/2006),
1. concede al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale il discharge per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

## sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2004

(2006/841/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte della Fondazione <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0102/2006),
1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti della Fondazione europea per la formazione professionale per gli esercizi 2004 e 2003;

Conto di gestione degli esercizi finanziari 2004 e 2003 <sup>(1)</sup>

	<i>(in migliaia di euro)</i>	
	2004	2003
<b>Entrate</b>		
Sovvenzioni della Commissione	17 600	18 100
Altri donatori	800	523
Entrate varie	80	17
Proventi finanziari	—	—
<b>Totale entrate (a)</b>	<b>18 480</b>	<b>18 640</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 36.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 75.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Spese</b>		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	11 122	10 771
Stanziamanti riportati	123	329
<i>Funzionamento — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	1 213	1 076
Stanziamanti riportati	247	310
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti	3 449	3 396
Stanziamanti riportati	1 168	1 087
<i>Entrate assegnate</i>		
Pagamenti	260	237
Stanziamanti riportati	540	286
<b>Totale spese (b)</b>	<b>18 122</b>	<b>17 492</b>
<b>Risultato dell'esercizio (a-b)</b>	<b>358</b>	<b>1 148</b>
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 1 318	- 2 155
Stanziamanti riportati e annullati	204	375
Rimborsi alla Commissione	0	- 703
Differenze di cambio	- 4	17
<b>Saldo dell'esercizio</b>	<b>- 759</b>	<b>- 1 318</b>

(<sup>1</sup>) Il conto di gestione e il bilancio finanziario considerano unicamente le attività specifiche della Fondazione, esclusi i programmi gestiti per conto della Commissione.

2. approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY



**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte della Fondazione <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0102/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato con ragionevole certezza che, fatta salva la mancata inclusione delle spese incorse nel quadro dei programmi Tempus nel bilancio della Fondazione, i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
- C. considerando che, nella sua risoluzione del 12 aprile 2005, il Parlamento europeo ha concesso al direttore della Fondazione il discharge per l'esecuzione del bilancio della stessa per l'esercizio finanziario 2003 <sup>(6)</sup> e che, nella propria risoluzione contenente le osservazioni che accompagnano la decisione di discharge <sup>(7)</sup>, il Parlamento constatava tra l'altro che la Corte dei conti aveva nuovamente criticato la Fondazione per non aver presentato correttamente, nei propri conti, le spese connesse ai programmi Tempus e si attendeva di ricevere informazioni complete dalla Fondazione, in occasione della presentazione della sua relazione annuale d'attività, sulla soluzione da adottare, in accordo con la Commissione, per quanto concerne il modo in cui tali fondi vengono riportati nei conti della Fondazione;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

<sup>(6)</sup> GU L 196 del 27.7.2005, pag. 113.

<sup>(7)</sup> GU L 196 del 27.7.2005, pag. 114.

1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; rileva tuttavia che il Parlamento è tenuto in realtà a concedere il discarico agli organi dell'Unione dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discarico riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discarico intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;
2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività della Fondazione, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dalla Fondazione; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
7. deplora che la Fondazione non abbia ancora risolto il problema della corretta presentazione nel suo bilancio delle spese connesse ai programmi Tempus; osserva che tale problema persiste malgrado le critiche formulate ripetutamente dalla Corte dei conti nelle sue relazioni annuali sin dal 1999 e che la Corte dei conti ha di conseguenza espresso una riserva sulla contabilità della Fondazione; esorta la Fondazione a rispettare i principi di unità e di verità del bilancio nella propria contabilità;
8. esorta la Fondazione ad attenersi alle disposizioni in vigore per quanto concerne la pubblicazione di un bilancio suddiviso in articoli e voci e che includa una tabella dell'organico; intende comunque tenere conto delle osservazioni della Fondazione concernenti i costi sproporzionati della pubblicazione, nonché le garanzie di trasparenza che essa fornisce, quando esaminerà la revisione del regolamento finanziario;
9. accoglie favorevolmente le informazioni dettagliate sull'evoluzione delle revisioni del controllo interno alla Fondazione incluse nella relazione annuale d'attività per il 2004; si attende una relazione sui progressi nel contesto della relazione annuale d'attività per il 2005, nonché una relazione sintetica sulle revisioni dei conti interne nel 2005 come previsto dall'art 72, par 5 del regolamento finanziario quadro n. 2343/2002;

10. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;
  11. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo ad evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2004**

(2006/842/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0103/2006),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2007

sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2004

(2006/843/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in particolare l'articolo 19 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0103/2006),
1. prende atto degli importi figuranti in appresso relativi ai conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2004;

## Conto di gestione degli esercizi 2004 e 2003

	<i>(in migliaia di euro)</i>	
	2004	2003 <sup>(1)</sup>
<b>Entrate</b>		
Sovvenzioni comunitarie	12 800	2 630
Altre entrate	5	2
<b>Totale entrate (a)</b>	<b>12 805</b>	<b>2 632</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 208 del 5 agosto 2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(in migliaia di euro)

	2004	2003 <sup>(1)</sup>
<b>Spese</b>		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	3 594	647
Stanziamanti riportati	143	66
<i>Funzionamento — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	635	238
Stanziamanti riportati	684	315
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti	437	13
Stanziamanti riportati	2 074	155
<b>Totale spese (b)</b>	<b>7 567</b>	<b>1 434</b>
<b>Saldo (c = a—b)</b>	<b>5 238</b>	<b>1 198</b>
Stanziamanti riportati e annullati	251	—
Differenze di cambio	- 1	0
<b>Saldo dell'esecuzione finanziaria dell'esercizio (d)</b>	<b>5 488</b>	<b>1 198</b>
Variazioni dei riporti di diritto e fatture da ricevere	2 089	399
Variazioni degli investimenti dell'esercizio	242	11
Variazioni dei debiti (Commissione)	- 5 489	- 1 198
Ammortamento dell'esercizio	- 43	- 3
Variazione degli anticipi a fornitori	56	—
<b>Risultato degli aggiustamenti economici dell'esercizio (e)</b>	<b>2 343</b>	<b>407</b>

<sup>(1)</sup> I dati dell'esercizio 2003 sono stati rielaborati per conformarsi al principio della contabilità per competenza. N.B. Gli importi totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in particolare l'articolo 19 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0103/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto ragionevoli garanzie da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni a carico del bilancio; rileva tuttavia che non tutti questi organi sono finanziati interamente, o anche parzialmente, attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea pertanto che la decisione sul discarico copre sia il finanziamento a carico del bilancio di tali organismi sia il loro finanziamento extrabilancio; ritiene inaccettabile che alcuni degli organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui intervenga un'altra autorità di discarico in virtù del loro testo costitutivo e constata pertanto la necessità di rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 208 del 5 agosto 2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).



2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Agenzia, come pure i servizi da essa forniti; osserva che i dati della tabella 1 sono forniti dall'Agenzia e invita pertanto la Corte dei conti a verificarne il contenuto;
3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e attribuzione di responsabilità;
4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti normativi;
6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
7. esprime apprezzamento per il fatto che la Corte dei conti abbia giudicato affidabili i conti per l'esercizio finanziario 2004 dell'Agenzia ed abbia dichiarato la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;
8. sottolinea che l'Agenzia deve operare una chiara distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento nel suo bilancio; prende atto con soddisfazione dei contatti instaurati dall'Agenzia con la Commissione al fine di elaborare adeguati modelli di presentazione per i suoi dati di bilancio e si attende che in futuro i bilanci saranno presentati in base agli stessi;
9. constata il basso livello di esecuzione del bilancio 2004 a fronte di un elevato livello di riporti di stanziamenti; prende atto della motivazione addotta dall'Agenzia secondo cui ciò è riconducibile ai ritardi nell'indizione dei bandi di gara a causa della mancanza di personale addetto alla gestione operativa; si augura che i problemi di personale siano stati risolti;
10. constata altresì che la Corte dei conti ha riscontrato diverse carenze nel sistema di controllo interno; plaude alle misure adottate dall'Agenzia per rafforzare tale sistema ed evitare il ripetersi di simili problemi in futuro;
11. deplora la scarsa utilizzazione delle risorse destinate alle misure antinquinamento: sono stati utilizzati solo EUR 200 000 dei 700 000 disponibili nel contesto degli stanziamenti sia d'impegno che di pagamento, vale a dire un tasso del 28 %; ricorda che le misure antinquinamento costituiscono un aspetto fondamentale delle attività dell'Agenzia ed insiste affinché le risorse disponibili vengano, in futuro, utilizzate in modo efficiente;
12. constata che la sovvenzione comunitaria concessa all'Agenzia è passata da EUR 2 630 000 nel 2003 a EUR 12 800 000 nel 2004 e che, nel 2004, le spese dell'Agenzia sono state inferiori al 60 % della sovvenzione;
13. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro.
14. chiede alla Commissione di migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2004**

(2006/844/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, e in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 49,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0104/2006),
1. concede al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea il discharge per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**  
**del 27 aprile 2006**  
**sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2004**

(2006/845/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, e in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 49,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0104/2006),
1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per gli esercizi 2004 e 2003;

**Conti del risultato economico degli esercizi 2004 e 2003 <sup>(1)</sup>**

*(in migliaia di euro)*

	2004	2003
<b>Entrate di gestione</b>		
Sovvenzioni comunitarie	7 777	3 725
Altre sovvenzioni	248	0
Rimborso di spese	3	0
Altre entrate	350	0
<b>Totale (a)</b>	<b>8 378</b>	<b>3 725</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(in migliaia di euro)

	2004	2003
<b>Spese di gestione</b>		
Personale	5 556	662
Immobili e spese connesse	689	92
Altre spese amministrative	743	82
Dotazioni per accantonamenti	89	1
Spese operative	2 081	261
<b>Totale (b)</b>	<b>9 158</b>	<b>1 098</b>
<b>Risultato di gestione (c = a-b)</b>	<b>- 780</b>	<b>2 627</b>
Prodotti finanziari (d)	0	0
Oneri finanziari (e)	2	0
<b>Risultato finanziario (f = d-e)</b>	<b>- 2</b>	<b>0</b>
<b>Risultato dell'esercizio (g = c+f)</b>	<b>- 782</b>	<b>2 627</b>

(<sup>1</sup>) I dati per l'esercizio 2003 sono stati rielaborati ai fini della comparabilità dopo il passaggio alla contabilità per competenza.

2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, e in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 49,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0104/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discarico riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discarico intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Agenzia, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Agenzia; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;
3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;
4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;
6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
7. esprime apprezzamento per il fatto che la Corte dei conti abbia giudicato affidabili i conti per l'esercizio finanziario 2004 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abbia dichiarato la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;
8. prende atto dell'osservazione della Corte dei conti secondo cui il bilancio iniziale dell'Agenzia e i suoi bilanci rettificativi pubblicati nella Gazzetta ufficiale non forniscono una ripartizione degli stanziamenti in articoli e voci ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002; rammenta all'Agenzia il principio della specializzazione e la esorta a rispettarlo al fine di consentire un'esecuzione chiara e trasparente dei bilanci stabiliti dall'autorità di bilancio;
9. rileva che l'Agenzia non ha registrato le perdite di bilancio del 2003 in un bilancio rettificativo nel 2004, conformemente a quanto disposto dalle norme; si attende che in futuro l'Agenzia includa le passività di fine esercizio in bilanci rettificativi nel corso dell'esercizio successivo;
10. è preoccupato per le anomalie rilevate dalla Corte dei conti nella gestione finanziaria, ivi compresa la mancanza di qualsiasi menzione, nei bilanci rettificativi, degli storni effettuati o dei loro motivi, nonché per il fatto che il consiglio d'amministrazione non sia stato informato degli storni e del pagamento di anticipi fuori bilancio; accoglie con favore le misure prese dall'Agenzia per migliorare la gestione del bilancio;
11. constata che nel 2004 l'Agenzia non aveva ancora adottato le modalità di esecuzione del suo regolamento finanziario e non aveva effettuato alcuna analisi del rischio né elaborato norme di controllo interno; accoglie con favore l'adozione definitiva da parte dell'Agenzia, nel giugno 2005, delle modalità di esecuzione del suo regolamento finanziario e l'assunzione di un gestore del rischio/revisore dei conti interno;
12. rileva le differenze registrate tra le procedure di selezione del personale effettuate dall'Agenzia e invita quest'ultima e la Commissione europea a giungere a un accordo su una procedura di selezione trasparente e coerente che tenga conto delle necessità dell'Agenzia in termini di collaboratori specialmente qualificati;

13. prende atto con soddisfazione del fatto che l'Agenzia abbia assicurato che le procedure di assunzione saranno formalizzate grazie all'elaborazione di manuali di procedura che contribuiranno ad aumentare la trasparenza delle decisioni adottate al riguardo nonché ad evitare modifiche apparentemente arbitrarie delle procedure di selezione del personale, come sottolineato dalla Corte dei conti;
  14. rileva che la maggior parte (oltre il 70 %) delle sovvenzioni della Commissione all'agenzia è stata utilizzata ai sensi dei Titoli I e II che riguardano esclusivamente le spese amministrative e per il personale e che, nell'ambito delle spese operative, l'Agenzia ha utilizzato solamente il 10 % delle sovvenzioni della Commissione; rileva altresì che l'aumento dal 2003 al 2004 delle spese per il personale e l'amministrazione è stato molto più elevato dell'aumento delle spese operative;
  15. chiede alla Commissione di aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'esercizio successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro.
  16. invita la Commissione a migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-



**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2004**

(2006/846/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Autorità <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 44 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0105/2006),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2004;
  2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2006

sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare aerea per l'esercizio 2004

(2006/847/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Autorità <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 44 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0105/2006),
1. prende atto degli importi figuranti in appresso relativi ai conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per gli esercizi 2004 e 2003;

## Conti del risultato economico degli esercizi 2004 e 2003

(in migliaia di EUR)

	2004	2003 <sup>(1)</sup>
Ricavi di gestione	20 591	10 171
<b>Totale ricavi di gestione</b>	<b>20 591</b>	<b>10 171</b>
Spese amministrative		
Spese di personale	- 7 564	- 3 213
Immobili e spese correlate	- 4 192	- 781
Altre spese	- 1 263	- 536
Ammortamenti e riduzioni di valore	- 333	- 204
Spese operative	- 6 431	- 2 159
<b>Totale spese di gestione</b>	<b>- 19 783</b>	<b>- 6 894</b>
<b>Utile/(perdita) di gestione</b>	<b>808</b>	<b>3 277</b>

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 45.<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

*(in migliaia di EUR)*

	2004	2003 <sup>(1)</sup>
Proventi di operazioni finanziarie	0	1
Oneri di operazioni finanziarie	- 7	- 3
<b>Utile/(perdita) su operazioni finanziarie</b>	<b>- 6</b>	<b>- 2</b>
<b>Utile/(perdita) corrente</b>	<b>802</b>	<b>3 275</b>
Proventi eccezionali		402
Oneri eccezionali	- 27	
<b>Utile/(perdita) eccezionale</b>	<b>- 27</b>	<b>402</b>
<b>Risultato economico dell'esercizio</b>	<b>775</b>	<b>3 677</b>

<sup>(1)</sup> I dati dell'esercizio 2003 sono stati adeguati in base al principio di contabilità d'esercizio.

NB: Gli importi totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

2. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2004;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*  
Julian PRIESTLEY

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2004 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Autorità <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),
  - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 44 <sup>(4)</sup>,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0105/2006),
- A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 e che, ad eccezione di alcune irregolarità rilevate nelle procedure di assunzione del personale e di aggiudicazione di appalti, le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto ragionevoli garanzie da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
1. rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni a carico del bilancio; rileva tuttavia che non tutti questi organi sono finanziati interamente, o anche parzialmente, attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea pertanto che la decisione sul discarico copre sia il finanziamento a carico del bilancio di tali organismi sia il loro finanziamento extrabilancio; ritiene inaccettabile che alcuni degli organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui intervenga un'altra autorità di discarico in virtù del loro testo costitutivo e constata pertanto la necessità di rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 28.10.2005, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU C 332 del 28.12.2005, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

<sup>(5)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di scarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la *governance*, le risorse e le attività dell'Autorità, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Autorità e invita pertanto la Corte dei conti a verificare il contenuto;
3. insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul scarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e attribuzione di responsabilità;
4. constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei debiti modi, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;
5. constata che l'allargamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie — effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti normativi;
6. constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;
7. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti sulle anomalie riguardo alle dichiarazioni degli ordinatori, su cui si basano parzialmente i rapporti di stanziamenti; si compiace delle rassicurazioni dell'Autorità circa la sua intenzione di rendere più preciso e affidabile il sistema concepito per informare i contabili in merito alle spese;
8. rileva con disappunto che la Corte dei conti ha riscontrato nuovamente delle anomalie nell'applicazione delle disposizioni in materia di assunzione del personale; esorta l'Autorità ad applicare con maggiore trasparenza le disposizioni relative alle procedure di selezione; prende atto con soddisfazione del fatto che l'Autorità abbia assicurato che le procedure di selezione e le decisioni in materia di assunzione sono state rafforzate ai fini di una maggiore trasparenza; esorta l'Autorità a proseguire gli sforzi intesi a migliorare la regolarità delle procedure di assunzione del personale;
9. esprime preoccupazione per le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti nella procedura di aggiudicazione dei contratti; plaude ai provvedimenti adottati dall'Autorità per evitare che si verifichino simili problemi in futuro; esorta l'Autorità a migliorare con ogni mezzo possibile la trasparenza delle sue decisioni in materia di aggiudicazione di contratti, onde dissipare qualsiasi sospetto di imparzialità, come sottolineato dalla Corte dei conti;
10. considera che il 2004 è stato il secondo anno di attività dell'Autorità; ricorda che, a seguito della tarda decisione del Consiglio sulla sua sede definitiva, l'Autorità ha continuato a funzionare in condizioni di precarietà;
11. osserva che l'Agenzia non ha potuto completare il suo organigramma principalmente a causa del previsto trasferimento a Parma nel 2005; ritiene quindi comprensibile che in condizioni di sottorganico non sia stato possibile attuare appieno tutte le azioni previste nel bilancio di funzionamento;
12. si dichiara soddisfatto della piena utilizzazione degli stanziamenti di impegno sia del bilancio di funzionamento che del bilancio amministrativo;
13. insiste sulla necessità che l'Autorità agisca nel rispetto dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare per quanto riguarda i probabili effetti a breve e lungo termine sulla salute dei consumatori di nuovi generi alimentari, quali a esempio gli OGM;

14. invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro.
  15. chiede alla Commissione di migliorare le sinergie tra le agenzie mediante una cooperazione più efficace, e al contempo evitare la duplicazione delle funzioni e le lacune in ordine agli aspetti comuni come la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la risoluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.
-